

NUNTIA



PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO

22

NUNTIA

Directio: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 - 00193 ROMA

Administratio: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO

1986

INDEX

La nuova revisione dello <i>Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium</i>	3—124
---	-------

Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem ducunt ut πηδάλιον, kormčaja, al-huda.

NUNTIA

**PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO**

Scuola Tipografica Italo-Orientale « S. Nilo » - 00046 Grottaferrata Roma

LA NUOVA REVISIONE DELLO *SCHEMA CANONUM
DE CONSTITUTIONE HIERARCHICA
ECCLESiarUM ORIENTALIUM.*

Lo *Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium*, reso di pubblica ragione in *Nuntia* 19, è stato rivisto sulla base delle osservazioni fatte dagli Organi di consultazione, da un apposito gruppo di studio di cui facevano parte, oltre al Vice-Presidente ed al Segretario della Commissione, tredici Consultori, sette dei quali erano Vescovi. Questo gruppo di studio ha avuto due sessioni: la prima dal 7 al 19 ottobre 1985 e la seconda dal 20 gennaio al 1° febbraio 1986.

Nella prima sessione, il gruppo di studio ha rivisto la seconda parte dello schema (cann. 145-292), relativamente più facile, come è stato già rilevato in *Nuntia* 21, pp. 85-86. Il lavoro di revisione si è iniziato cominciando dal can. 145 anziché dal can. 1, perché si è voluto dare tempo e modo ai Consultori di studiare a fondo la gran mole di osservazioni fatte alla prima parte dello schema (cann. 1-144), in particolare ai canoni «de ritibus» e «de Patriarchis».

La presente relazione, dopo una parte introduttiva generale, relativa all'intero schema, si riferisce ai canoni 1-144 rivisti nel mese di gennaio 1986. In un prossimo fascicolo di *Nuntia* si darà un dettagliato resoconto della «denuncia recognitio» dei canoni 145-292. In questo modo, esponendo l'operato del gruppo di studio secondo l'ordine dei canoni dello schema piuttosto che secondo la cronologia dei lavori, si è certi di rendere questa relazione più chiara, di più agile lettura e di più facile comprensione.

Le osservazioni fatte allo schema, raccolte in due fascicoli di 382 pagine complessive, come è stato riferito in *Nuntia* 21, provengono dalle Gerarchie delle Chiese orientali cattoliche, da dieci Dicasteri della Curia Romana e da tre Istituti di Studi dell'«Urbe».

Il «pondus sociologicum» delle osservazioni è in genere grande, perché in diversi casi esso rappresenta il risultato di un considerevole lavoro collegiale. Tuttavia, va segnalato che in nessun caso le osservazioni sono state formalmente approvate da un Sinodo oppure da un «Consilium Hierarcharum» delle singole Chiese *sui iuris*. Si fa però una eccezione per tre Chiese non patriarcali: il voto di una di esse, molto favorevole allo schema, porta le firme

di tutti i suoi Vescovi; quello delle altre due è stato qualificato come appartenente al « Consilium » (Conferenza) dei Vescovi.

Da una ponderata valutazione delle osservazioni pervenute, risulta che lo schema è in genere piaciuto. Tenendo conto di alcuni particolari *placet* dati allo schema con la specifica di « excellent » oppure « meritevole del pieno appoggio » e di un *non placet* dato da un Organo di consultazione per motivi del resto non documentati, che sono riferiti qui sotto alle osservazioni generali nn. 1 e 3, il giudizio espresso e i rilievi fatti da tutti gli altri Organi di consultazione circa lo schema possono significare un *placet iuxta modum*. Infatti, il *modus*, nella maggioranza dei casi, si riferisce a poche osservazioni, qualche volta specificate dagli stessi proponenti « di minima importanza » oppure fatte solo « per un perfezionamento » dello schema che « placet »; d'altra parte, otto Organi di consultazione hanno fatto alcune « osservazioni generali » di natura tale da limitare il valore della prima parola nella espressione *placet iuxta modum*.

OSSERVAZIONI GENERALI

1. *La Collegialità e il potere del Patriarca come « pater et caput ».*

L'equilibrio proposto nello schema, tra il potere personale del Patriarca come *pater et caput* della Chiesa cui egli presiede e quello collegiale del Sinodo dei Vescovi della stessa Chiesa, è stato messo in discussione da sei Organi di consultazione. Tre di loro hanno richiesto in sostanza, che i poteri del Sinodo dei Vescovi siano ridotti in favore del potere del Patriarca. Gli altri tre, invece, avrebbero voluto il contrario, cioè un potenziamento del ruolo del Sinodo dei Vescovi, rispetto a quello del Patriarca di modo che quest'ultimo non avrebbe se non una « potestas executiva » di ciò che viene stabilito dal Sinodo stesso.

Il primo dei tre Organi favorevoli alla riduzione dei poteri del Collegio dei Vescovi ha scritto in proposito che « la figura del Patriarca in questi canoni, nonostante le belle qualità attribuite a lui come *pater et caput* è molto povera ed è simile quasi alla figura di un Arcivescovo di una arcidiocesi occidentale latina ». Il giudizio così espresso non era suffragato da alcuna documentazione, nè sostenuto da qualche proposta concreta utile ai lavori della Commissione.

Il secondo ha presentato diverse proposte concrete nei riguardi dei singoli canoni ed ha affermato nelle sue « osservazioni generali » che lo schema « lie le Patriarche entre le Synode permanent et le Synode d'Evêques, qui semblent lui être donnés comme de tuteurs ».

Il terzo Organo ha notato « avec peine que le Patriarche de l'Eglise Orientale Catholique n'est, en réalité, qu'un simple Métropolitain, et n'est pas considéré, comme il doit être *caput et pater* de son Eglise, à l'instar des Patriarches des Eglises Orientales Orthodoxes ».

Il primo degli altri tre Organi di consultazione, di linea opposta, ha sostenuto che nello schema presente « les Patriarches à eux seuls, sans leurs Synodes, ont des pouvoirs plus larges que ce qu'ils avaient avant la séparation de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise catholique, plus larges encore que les pouvoirs de Patriarches Orthodoxes actuels ».

Pertanto in base a questa asserzione ha proposto che al Sinodo dei Vescovi venga riconosciuto anche il potere amministrativo, oltre a quello legislativo e giudiziario di cui al can. 80 dello schema.

Una posizione simile è stata assunta anche dal secondo Organo, tra le cui osservazioni si legge il seguente passaggio: « è ovvia la tendenza e l'orientamento dei redattori dello schema di voler fortificare giuridicamente l'autorità patriarcale, munendo il Patriarca di diritti ed obblighi, che precisamente, secondo le antiche tradizioni e i decreti dei Concili Ecumenici, spettano piuttosto al Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris*, che egli presiede in qualità di presidente, cioè di *protos*, inteso nel senso del can. 34 degli Apostoli. Difatti, il Patriarca non è l'autorità superiore nella Chiesa patriarcale; tale autorità spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale ».

Il terzo di questi tre Organi di consultazione ha scritto quanto segue: « Si può pensare che almeno in alcune Chiese il Patriarca non è un vescovo che ha potere su tutti gli altri Vescovi, come afferma il can. 24 (= 25). È un Vescovo che è *primus inter pares* e agisce sempre con il suo Sinodo (cfr. can. 34 degli apostoli) ».

Agli altri Organi di consultazione, infine, (a parte varie proposte fatte ai singoli canoni riguardanti soprattutto le clausole « *audita Synodo* » oppure « *de consensu Synodi* ») sembra essere piaciuto l'equilibrio tra i poteri del Patriarca e quelli del Sinodo dei Vescovi cui presiede il Patriarca, cioè tra il potere patriarcale personale e quello collegiale.

Il « *Coetus de S. Hierarchia* », che ha elaborato lo schema, nel domandarsi quale sia l'esatta portata del testo conciliare « *Patriarchae cum suis Synodis superiorem constituunt instantiam pro quibusvis negotiis patriarchatus* » (OE 9), ha ritenuto che non si debba « affirmer explicitement qui entre le Patriarche et le Synode représente la *Superior instantia* » (*Nuntia* 2, p. 50), ma che si debba, in modo più prammatico, circoscrivere con ogni precisione la « norma iuris » che delimita il potere del Patriarca « *in omnes Episcopos, haud exceptis Metropolitanis, clerum et populum* » (OE 7), tenendo presente soprattutto quei diritti dei Patriarchi « *quae tempore unionis Orientis et Occidentis vi-*

guerunt » (OE 9). La nozione di Patriarca come « pater et caput » di una Chiesa patriarcale, deve essere consona alle più genuine tradizioni orientali, e, per quanto riguarda i suoi poteri, improntata a quella collegialità che è lapidariamente espressa nel can. 34 dei Santi Apostoli. Questo canone prescrive che colui il quale tutti i Vescovi debbono stimare « velut caput » non « faciat aliquid praeter omnium conscientiam ».

In alcune Chiese orientali, per circostanze particolari, il can. 34 dei Santi Apostoli e in genere il carattere collegiale del governo patriarcale per diversi secoli non poté essere pienamente osservato o fu praticamente modificato per mancanza di ogni Sinodo e con il concentrare il potere nella persona del Patriarca, capo ecclesiastico e civile di una comunità cristiana minoritaria in una società di per sé ostile al Vangelo. Tale situazione, seppure comprensibile in circostanze eccezionali, pare contraria alle genuine tradizioni orientali e ai dettami del Concilio Vaticano II e comunque non applicabile alle condizioni attuali della Chiesa nel mondo moderno.

La corresponsabilità di tutti i Vescovi nel governo della loro Chiesa patriarcale è quella a cui bisogna ritornare (« redire »; OE 6) se per caso fosse venuta meno. La « veneranda antiquitas » riguardante la « sinodalità » sembra essere ancora quanto di più moderno ci possa essere. Ciò è attestato talvolta con sorprendente precisione, come per esempio nel seguente testo del can. 7 del Sinodo Caldeo del 554, in cui è delineato non solo un « Synodus Episcoporum », ma anche una specie di « Synodus minor », per non dire « permanentis », che lo sostituisce ogni qualvolta il Patriarca debba trattare affari urgenti.

« Le patriarche doit faire tout ce qu'il fait avec le conseil de la communauté. L'affaire qu'il aura réglée aura d'autant plus d'autorité qu'elle aura été soumise à l'examen d'évêques plus nombreux. Si l'urgence de l'affaire ne donne pas le temps de réunir les évêques, ou si la rapidité de la chose ne laisse pas le temps nécessaire, parce qu'en la laissant subsister jusqu'à l'arrivée des évêques il en résulterait du dommage, que rien ne soit fait, dans ce cas d'urgence, sans la présence d'au moins trois évêques: car l'assemblée de trois évêques peut être considérée comme l'assemblée de tous... »¹.

¹ Chabot J.B. *Synodicon* pp. 358-359, Synode de Joseph an. 554 art. VII. Il canone è penale, poiché termina come segue: « Celui qui osera agir autrement sera passible de la sentence et de la peine que l'assemblée jugera convenables ». Negli schemi del futuro CICO, anche se il potere giudiziario è restituito al Sinodo dei Vescovi, questo non ha sul Patriarca o sui Vescovi alcun potere coercitivo, che viene riservato esclusivamente al Romano Pontefice. Su questo aggiornamento delle tradizioni orientali cfr. *Nuntia* 14, p. 20, can. 6; per la problematica precedente esaminata nel gruppo di studio « De processibus » cfr. *Nuntia* 5, pp. 10-12.

Dopo un accurato esame di tutte le osservazioni e un approfondito studio della presente materia, si crede che il *Titulus de Patriarchis* insieme alle norme riferite ai Patriarchi in altri titoli del Codice, giovi a ristabilire le Chiese patriarcali nel loro autentico valore, secondo le genuine tradizioni orientali - quelle sancite dai circa 500 canoni precalcedonesi (per i bizantini i canoni sono 630, elencati nel can. 2 del Concilio Trullano) e secondo i dettami del Concilio Vaticano II. Infatti, il futuro Codice attribuisce a dette Chiese molti poteri che non hanno nello *ius vigens*; non restringe l'autorità del *Pater et Caput* e nello stesso tempo salvaguarda lo *ius divinum* dei Vescovi eparchiali insieme alla loro potestà collegiale; si basa sul principio di una vera uguaglianza giuridica di tutte le Chiese, sullo *status iuris* che riflette l'antica grandezza anche territoriale di queste Chiese, sul *sensus Ecclesiae universae* che è indispensabile per redigere un Codice che realmente sia un *vehiculum caritatis* per la salvezza delle anime.

Nel rivedere lo schema in tal senso, si è fatto ogni sforzo per favorire le osservazioni degli Organi di consultazione piuttosto che il testo dello Schema, riesaminando, caso per caso, tutti i canoni in cui il potere del Patriarca viene condizionato da un « consenso » o da un « consilium Synodi », con l'intenzione di ridurne il numero per quanto possibile.

2. Un codice « pro praesentibus conditionibus »

Cinque Organi di consultazione hanno richiesto che venga esplicitamente dichiarato per il futuro CICO ciò, che il Concilio Vaticano II ha stabilito per il Decreto « *Orientalium Ecclesiarum* », cioè che tutte le sue « *iuris dispositiones pro praesentibus conditionibus statuuntur, usquedum Ecclesia Catholica et Ecclesiae Orientales seiunctae ad plenitudinem communionis convenient* » (OE n. 30).

Uno di questi Organi ha sollecitato ciò con riferimento specifico a questo schema perché esso « è di capitale importanza ecumenica » in quanto tratta « dei rapporti tra i Patriarcati e Roma, questione che sta al centro della vertenza tra Roma e l'Oriente ».

Circa il modo di dare pratica applicazione a ciò un Organo ha proposto di inserire una dichiarazione nella « Prefazione ufficiale del CICO ». Altri due Organi invece avrebbero voluto che si fosse aggiunto come § 2 al primo canone del Codice il seguente testo::

Canones huius Codicis pro praesentibus conditionibus statuuntur usquedum Ecclesia catholica et Ecclesiae orientales plenam communionem cum ea non habentes ad plenitudinem communionis catholicae convenient ».

Tutto attentamente considerato, il gruppo di studio non ha creduto op-

portuno di includere tale proposta nel testo del futuro Codice. Infatti è stato chiaramente manifestato il proposito del Supremo Legislatore di fare l'aggiornamento di tutta la disciplina della Chiesa alla luce delle deliberazioni conciliari e di « adattare il Codice di Diritto Canonico alle necessità del mondo contemporaneo e di elaborare un nuovo Codice del medesimo genere per le Chiese di rito orientale » (Lett. Encicl. « Ad Petri Cathedram », AAS, 51, 1959, p. 498).

Così messi sulla medesima linea di rinnovamento i due Codici rispettivamente per la Chiesa latina e per le Chiese orientali, si comprende che ogni Codice è « pro praesentibus condicionibus » e, per quanto riguarda le leggi puramente ecclesiastiche, rimane in vigore finché il legislatore non dà altre disposizioni.

3. Codice basato sulle genuine fonti orientali

Un Organo di consultazione ha auspicato che venga eliminata dallo schema « l'impressione » che in esso si recepisca quasi esclusivamente lo *ius vigens* del *Motu proprio* « Cleri sanctitati » (la sigla è CS) del 2.6.1957 e non quanto è stato richiesto o stabilito dal Concilio Vaticano II.

Va rilevato che tale auspicio è stato formulato sulla base del parere espresso in due voti trasmessi alla Commissione da questo Organo di consultazione in allegato alle proprie osservazioni, nei quali si afferma, tra l'altro, che solo rarissime volte lo schema si riferisce ai documenti del Concilio Vaticano II. A sostegno di tale affermazione si adduce il fatto che dopo la cifra di ogni canone figura quasi sempre come « fons » il relativo canone *Motu proprio* « Cleri sanctitati ».

Riguardo a ciò si nota che nei summenzionati due voti - peraltro molto apprezzabili - si è frainteso il significato dei riferimenti ai canoni del *Motu proprio* « Cleri sanctitati ». Questi non indicano la fonte dei nuovi canoni, ma sono stati apposti, come era di dovere, con il solo ed unico scopo di facilitare il confronto, da parte degli Organi di consultazione, tra i testi dei canoni dello schema e quelli correlativi del *Motu proprio* « Cleri sanctitati ».

Le fonti dei canoni dello schema sono da cercarsi altrove e, a suo tempo, potranno essere indicate in una edizione del futuro Codice « adnotationibus fontium aucta ».

Circa le « fontes » su cui si basa lo schema un altro Organo di consultazione ha espresso l'opinione opposta, scrivendo quanto segue:

« Omnia bene perpendendo, et praesertim legendo partem introductivam seu *Praenotanda*, paervenimus ad profundam opinionem, Commissionem habuisse animum nimis praecuratum adaptandi Codicem Orientalem Constitutionibus et Decretis Concilii Vaticani II; obliviscendo genuinos fontes iuris canonici

orientalis necnon opus expletum per fere triginta annos a Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Orientalis Redigendo, praesertim conficiendo M.P. *Cleri sanctitati et Postquam Apostolicis Litteris*, quae hanc materiam directe respiciunt ».

« Cum igitur, certo certius documenta Concilii Vaticani II sint magni momenti, utcumque considerari non possunt utpote principalis fons pro recogno-scendo Codice Ecclesiarum Orientalium. Ob has rationes desideratur, ut formulatio canonum Codicis Orientalis fideliter cohaereat cum fontibus genuinis iuris canonici orientalis, qui fontes sunt praetiosissimum patrimonium earundem Ecclesiarum Orientalium ».

Questa osservazione, oltre che generica, attentamente esaminata, dimostra e conferma che nella elaborazione dello schema ci si è attenuti fedelmente, circa le fonti, a quanto richiesto dai « Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale », stabiliti dai Membri della Commissione nel 1974.

Infatti, il principio relativo al « carattere orientale del CICO » stabilisce che il Codice deve « ispirarsi ed esprimere la disciplina comune contenuta a) nella tradizione apostolica; b) nei canoni dei Concili e Sinodi orientali; c) nelle collezioni canoniche orientali e nelle norme consuetudinarie comuni alle Chiese orientali e non cadute in disuso ».

Ciò, del resto, è stato prescritto esplicitamente ed a più riprese dal Concilio Vaticano II nel Decreto « Orientalium Ecclesiarum ». Pertanto l'accennato « praeoccupatus animus » di seguire il Concilio ha dovuto indurre ogni consul-tore della Commissione ad un coscienzioso studio delle genuine fonti orienta-li, cioè di quella « vitae christianae disciplina » facente parte della « traditio » che « ab Apostolis per Patres est... quaeque partem constituit divinitus revelati atque indivisi universae Ecclesiae patrimonii » (OE 1).

Tale « preoccupazione » ha costituito, canone per canone, il perno di riflessione per coloro che dovevano, da una parte, rimanere sostanzialmente fedeli alle genuine tradizioni orientali e dall'altra proporre un Codice moderno avendo come scopo la « salus animarum » di tutti i fedeli appartenenti alle Chiese orientali. Pertanto, anche se la formulazione di certi canoni è conforme ai testi conciliari o ai canoni del CIC della Chiesa latina, essi però sono consoni e coerenti con le genuine tradizioni orientali.

4. *Autorità del Patriarca sui fedeli della propria Chiesa fuori del territorio del Patriarcato*

Un Organo di consultazione ha espresso un particolare *placet* riguardo a questo schema « per l'equilibrio con il quale esso propone una soluzione allo

spinoso problema dei rapporti tra il Patriarca, da solo o con il suo Sinodo, ed i Vescovi e fedeli che si trovano al di fuori del territorio direttamente sottoposto alla sua giurisdizione».

Data l'importanza e la grande notorietà di questo « spinoso problema », non vi è dubbio che tutti gli Organi di consultazione abbiano esaminato attentamente lo schema sotto questo specifico aspetto. Pertanto, il summenzionato *placet* potrebbe essere allargato implicitamente a tutti quegli Organi che non hanno fatto osservazioni al riguardo, cioè alla maggioranza di essi.

Otto Organi di consultazione, in modi diversi, hanno avanzato delle proposte volte a potenziare l'autorità del Patriarca sui Vescovi e sui fedeli della sua Chiesa, che si trovano fuori del territorio del Patriarcato.

Le osservazioni di questi otto Organi di consultazione sono state al centro dell'attenzione del gruppo di studio e sono state trattate con ogni cura, rispetto e comprensione e con gli stessi fondamentali intenti che hanno ispirato coloro che le hanno proposte. Perciò si è fatto tutto il possibile per arrivare veramente a ciò « quod reapse melius est » (Paolo VI, nell'Allocuzione ai Membri della Commissione, il 18 marzo 1974, AAS 66, 1974, p. 240) per la « salus animarum », la promozione e lo sviluppo delle Chiese orientali, la salvaguardia dei riti orientali ovunque nel mondo, nella concordia tra i singoli fedeli e tra tutte le Chiese d'Oriente e d'Occidente.

Invero, se si prescinde da due di questi otto Organi di consultazione, dei quali uno non ha addotto alcuna documentazione a sostegno delle sue richieste, mentre l'altro, non tenendo conto del can. 216 § 2 n. 2 del *Motu proprio* « Cleri sanctitati », ha interpretato lo schema in modo alquanto singolare, le osservazioni fatte dai rimanenti sei Organi, a tal proposito, erano fondate su fatti reali ed argomentazioni sociologicamente importanti, tuttavia già ben note, su più ampia scala, alla Commissione. Anche dal punto di vista storico-scientifico le osservazioni in materia hanno rivelato un approfondito esame di quanto era stato scritto in *Nuntia* 6, pp. 3-33, anche se certe asserzioni di qualcuno di questi Organi di consultazione avrebbero avuto bisogno di maggiore scientificità, come p.e. quella con la quale si è sostenuta la tesi secondo cui « les limites territoriales des patriarchats disparaissent là où disparaît l'Empire byzantin », e qualche volta anche di una maggiore riflessione teologica come nel caso in cui si è prospettata la possibilità di distinguere nel Santo Padre i poteri primaziali da quelli di Patriarca d'Occidente, i quali, come asserito da un Organo di consultazione gli sarebbero « communs avec les Patriarches Orientaux ». Si nota al riguardo che la problematica connessa con simili posizioni fu oggetto di attenta considerazione da parte di un consistente gruppo di studio (20 consultori) appositamente convocato nei giorni 17-19 del mese di novembre 1975.

In quell'occasione ci si pronunciò contro siffatte posizioni e si ribadì che il solo « criterio per definire i poteri patriarcali sono le consuetudini orientali di cui la Costituzione dogmatica *Lumen gentium* n. 23 afferma la derivazione *ex Divina providentia* ed il riconoscimento di questa tradizione confermata da vari Concili e dai Papi di Roma ripetute volte ».

Le osservazioni « generali » riguardanti il potere dei Patriarchi fuori del territorio della propria Chiesa, sono state ripetute nei confronti dei canoni 118-126 dello schema che trattano appunto « De territoriis Ecclesiarum patriarchalium atque de potestate patriarcharum eorumque Synodorum extra haec territoria ». Esse sono state prima esaminate attentamente dai singoli consultori del gruppo di studio nell'intervallo intercorso tra la sessione d'ottobre 1985 e quella di gennaio 1986; poi sono state considerate globalmente con un approfondito dibattito che si è svolto, il 23 gennaio 1986, circa i seguenti temi principali:

- 1) la natura e l'origine della giurisdizione patriarcale;
- 2) le direttive del Concilio Vaticano II circa la conservazione delle genuine tradizioni orientali e della identità di fedeli orientali fuori del territorio delle loro proprie Chiese;
- 3) le circostanze in cui si trovano questi fedeli orientali e le esigenze pastorali del mondo moderno;
- 4) la necessità di formulare i canoni conformemente alle competenze della Commissione.

Le conclusioni del dibattito sono state che « il principio di territorialità » della giurisdizione dei Patriarchi, in vigore almeno dal Concilio di Nicea (a. 325) in poi e ribadito nel Concilio Vaticano II (OE 9), deve rimanere alla base dell'intero schema, tuttavia con l'intento, sempre nell'ambito delle competenze della Commissione, di potenziare l'autorità patriarcale in tutto ciò che potrebbe favorire una maggiore unità e coesione di tutti i fedeli orientali sparsi nel mondo con la propria Chiesa patriarcale, ed aiutarli a conservare ed osservare fedelmente il proprio rito.

5. *Le Chiese « sui iuris » non patriarcali*

Un Organo di consultazione ha rilevato che nello schema non è delineata a sufficienza la figura giuridica « praesertim Metropolitanarum illarum Ecclesiarum sui iuris, quae aliam Auctoritatem Superiorem, praeter Romanum Pontificem non habent, uti est v.g. Ecclesia sui iuris Romenorum, Ruthenorum et Malabarensium ». Lo stesso Organo ha aggiunto che « adhuc maioris momenti est quaestio, quae respicit Ecclesias sui iuris quibus praesunt Hierarchae, quippe quae Ecclesiae immediate Supremo Pastori Universae Ecclesiae subiciuntur,

uti sunt v.g. Ecclesiae particulares sui iuris Hungarorum, Slovorum, Bielorusorum, Italo-Albanensium, omnes hae ritus byzantini, necnon Ecclesia Malankarensium ritus antiocheni et Ethiopum ritus alexandrini ».

A parte le necessarie precisazioni circa la qualificazione delle Chiese suaccennate, la questione sollevata è stata presa in attenta considerazione dal gruppo di studio che ha fatto oggetto di un particolare esame e dibattito la sezione « De Ecclesiis metropolitanis sui iuris ».

A conclusione del dibattito si è deciso di suddividere questa sezione in due parti: nella prima è stata circoscritta con maggiore precisione la figura giuridica di una « Ecclesia metropolitana sui iuris »; nella seconda, seppure breve, quella di « ceterae Ecclesiae sui iuris ». In tal modo tutte le Chiese orientali possono essere configurate nell'una o nell'altra figura giuridica di « Ecclesiae sui iuris », prescindendo da certe situazioni contingenti che non possono essere risolte se non con uno « ius particolare » stabilito dalla suprema autorità della Chiesa.

REVISIONE DEI CANONI DELLE SINGOLE SEZIONI

Canones praeliminares

Can. 1

Canonibus huius Codicis omnes et solae Orientales Ecclesiae Catholicae tenentur, nisi aliud ex natura rei constat.

Proposte:

1. Quattro ¹ Organi di consultazione, per ragioni ecumeniche espresse in vario modo, hanno suggerito che al canone si aggiunga un § 2 in cui si dichiarerebbe, secondo quanto sta nell'art. 30 del Decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum », che « canones huius Codicis pro praesentibus condicionibus statuuntur usquedum Ecclesia catholica et Ecclesiae orientales, plenam communionem cum ea non habentes ad plenitudinem communionis catholicae conveniant ».

Come è stato già rilevato sopra nelle osservazioni generali, contraddistinte col n. 2, si è sottolineato nel gruppo di studio che ogni Codice è « pro praesentibus conditionibus » della Chiesa o delle Chiese a cui esso si riferisce,

¹ In seguito, come nelle Relazioni già riferite nei precedenti numeri di *Nuntia* circa la « denua recognitio », il numero degli Organi che propongono una data mozione è posto alla fine di essa, tra due parentesi.

e che, per la certezza e la stabilità della legge stessa, non conviene dichiarare che essa è provvisoria nel momento medesimo in cui è promulgata ed entra in vigore.

2. Si ometta la clausola « nisi aliud ex natura rei constet » perché superflua (1), oppure perché « meno conforme al principio direttivo del carattere ecumenico del CICO (*Nuntia* 3, p. 5) in quanto, sebbene indirettamente (*Nuntia* 10, pp. 88-89) intende estendere l'applicazione del Codice delle Chiese Orientali Cattoliche anche agli Ortodossi... » (1).

Si è accettato di sostituire questa clausola con quella di cui al numero 4 che segue, per evitare che si possa interpretare il canone nel senso suindicato.

3. Nella clausola finale si aggiungano le parole « ex iure » (« ... nisi aliud ex iure vel natura rei constat ») per includere possibili norme future emanate dalla Suprema Autorità della Chiesa (1).

Ciò non si accetta perché il canone deve definire solamente per chi valgono i « canones huius Codicis ».

4. La clausola « nisi aliud ex natura rei constat » venga sostituita con « nisi de relationibus interritualibus, agitur, quae latinos quoque respiciunt, per effettuare il necessario collegamento fra i due Codici nei casi sempre più frequenti di relazioni interrituali » (1).

Questa proposta *si è accettata*, riconsiderando nello stesso tempo la portata del can. 8, il quale, in seguito all'inserimento, nel can. 1, della clausola proposta sopra, è stato omesso; su ciò si veda sotto al can. 8.

5. La redazione del canone sia più simile al can. 1 del CIC (1), oppure inizi con « Orientales Catholicae Ecclesiae... » (2).

Di queste due proposte alternative si è accettata la prima, facendo iniziare il testo del canone con le parole « Canones huius Codicis »...

6. Il canone venga redatto sulla base del « testo-iniziale » pubblicato in *Nuntia* 2 (« Codex... obligat christifideles ritibus orientalibus adscriptos, ubique terrarum commorantes, etsi Hierarchae latini ritus subiectos, latinos autem non tenet, nisi ipsi expresse nominentur ») per eliminare ogni equivoco circa i fedeli orientali residenti in diocesi latine.

Ciò non si è accettato perché non vi può essere equivoco circa il fatto che i fedeli orientali nelle diocesi latine sono « ascripti » alla Chiesa *sui iuris* del proprio rito, dato il can. 17 (CS 15) e che, pertanto, il CICO vale per loro.

7. « Poiché il CICO lascia la possibilità a diritti particolari - e ciò è molto importante - sarebbe auspicabile che appaia più chiaramente che lo schema costituisce una legge-quadro » (2).

Questa proposta *non si è accettata*. Prescindendo dall'esatto significato di « legge-quadro » (« blosses Rahmenrecht »), il CICO è un vero « Codex com-

munis» a tutte le Chiese orientali cattoliche che, come tale, secondo il principio di sussidiarietà, lascia ampio spazio allo *ius particulare*.

Il nuovo testo del canone, così come è stato formulato dal gruppo di studio dopo l'accettazione delle mozioni 2,4 e 5 suindicate, è il seguente:

Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias Orientales Catholicas respiciunt, iis exceptis, in quibus relationes cum Ecclesia latina quod attinet, expresse aliud statuitur.

Can. 1 bis

Canones huius Codicis, in quo plerumque ius antiquum Orientalium Ecclesiarum recipitur vel accommodatur, praecipue ex hoc iure aestimandi sunt.

Il canone è il risultato della « denua recognitio » del can. 6 che si è trasferito in questo luogo, e circa di esso si veda più sotto.

Can. 2

Codex plerumque non respicit normas liturgicas, si vero earum aliqua Codicis canonibus sit contraria pro nulla habetur.

Proposte:

1. Si ometta la seconda parte del testo dalle parole « si vero » in poi. Ciò hanno proposto tre Organi di consultazione, due dei quali con identica motivazione, che è la seguente: « il diritto liturgico è, nella tradizione delle Chiese orientali, un diritto proprio che non viene definito né positivamente né negativamente dal diritto canonico e che non è stato mai toccato nemmeno dal diritto pontificio ».

Ciò non si è accettato e vi sono forti riserve storico-giuridiche sulla motivazione addotta, anche se si considerano solamente i canoni dei Concili, dei Sinodi e dei SS. Padri. Le norme liturgiche (il can. 2 del CIC le chiama « leges »), se contrarie al diritto stabilito dal Supremo Legislatore della Chiesa, devono essere dichiarate nulle.

2. Per la seconda parte del canone si adotti il testo del CIC can. 2 (« quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria »), perché contiene una formulazione « meno drastica » (1) o perché il tenore abrogativo della clausola « pro nulla habetur » può « provocare forti dubbi » (1).

Ciò si è *accettato* con la formulazione di un § 2 il cui testo si veda sotto.

Ex officio la Segreteria ha rilevato nel gruppo di studio che il « Coetus de coordinatione », in opera dall'aprile 1984, ha sostituito le parole « normae liturgicae » con l'espressione « praescripta librorum liturgicorum », e che negli schemi del CICO spesso ci si riferisce a questi « praescripta », come nor-

me da osservarsi da tutti e vi si determina con tutta chiarezza quale autorità può approvare i libri liturgici etc.

Nel contempo nel gruppo di studio si è avanzata la proposta di dire, *semel pro semper*, in questo stesso canone che i libri liturgici debbono essere fedelmente osservati: si è proposto ciò con lo scopo di poter eliminare, salve alcune eccezioni, i diversi richiami a questo canone nelle varie parti del progettato Codice.

Tutte queste proposte, dopo una relativa discussione, fatta in due riprese, sono state accettate, e il canone è stato riformulato di conseguenza, così:

§ 1. *Codex, etsi saepe ad praescripta librorum liturgicorum se refert, plerumque de re liturgica non decernit.*

§ 2. *Praescripta librorum liturgicorum vim suam retinent, nisi aliqua Codicis canonibus sunt contraria, ideoque sedulo servanda sunt.*

Can. 3

Codicis canones initas aut adprobatas a *Sede Apostolica* cum nationibus aliisque societatibus politicis conventiones non abrogant *neque* iis derogant; eadem *idcirco* perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus.

Al canone sono state fatte solo due osservazioni redazionali. Esso è rimasto immutato se si eccettuano *neque* e *idcirco* in corsivo che sono stati mutati dal can. 3 del CIC e l'espressione *Sede Apostolica* (anziché « Apostolica Sede ») che il « Coetus de coordinatione » considera come termine tecnico.

Can. 4

Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur.

Il canone è rimasto immutato.

Le osservazioni, fatte da due Organi di consultazione, riguardavano la parola *privilegia*, nella quale, a loro avviso, potrebbero essere intesi anche quei « privilegia patriarcharum » di cui tratta il n. 9 del Decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum ». Invece al gruppo di studio è risultato evidente che la parola « privilegium », che figura nel canone, non può avere altro senso, se non quello strettamente giuridico, di cui nello schema « De normis generalibus » can. 168 § 1, secondo cui un « privilegium » è « gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta » (*Nuntia* 18, p. 90). Pertanto non vi è ragione di un mutamento del canone.

La redazione del canone è rimasta identica al can. 4 del CIC, nonostante

che siano state avanzate due proposte di emendamento: la prima consisteva nella sostituzione delle parole « personis sive physicis sive iuridicis » con l'espressione « sive singulis christifidelibus sive personis iuridicis »; la seconda era diretta a chiarire un supposto dubbio, che sorgerebbe dalla parola « itemque », se gli « iura quaesita » di cui nel canone fossero ristretti a quelli che sono stati « accordés par la Siège Apostolique ». Quanto alla prima proposta il gruppo di studio l'ha considerata di per sé accettabile, tale però da esigere diverse altre modifiche redazionali coinvolgenti tutti i canoni che trattano delle « personae iuridicae ». Nei confronti della seconda, invece, il gruppo di studio non ha avuto dubbi di sorta circa il senso degli « iura quaesita » di cui nel canone, nonostante la parola « itemque », date le regole di interpretazione dei testi giuridici.

Can. 5

§ 1. Vigentes in praesens contra horum praescripta canonum consuetudines sive universales sive Ecclesiis Orientalibus communes sive particulares, quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, tanquam iuris corruptelae prorsus suppressae habeantur, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae sunt, nisi expresse Codice aliud caveatur aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Hierarchae pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt.

§ 2. Consuetudines praeter ius hucusque vigentes servantur.

Otto Organi di consultazione hanno fatto delle osservazioni a questo canone. Cinque di loro hanno proposto emendamenti redazionali (si omettano le parole « tamquam iuris corruptelae »; « sive » diventi « vel »; dopo « quoque » si aggiunga « etiamsi non expresse reprobatae »; dopo la parola « vigentes » segua immediatamente « sive universales sive particulares »). Degli altri tre Organi, il primo ha proposto che il canone venga incorporato in quello successivo in modo tale da precludere ogni possibilità al sorgere di consuetudini contrarie alla tradizione orientale. Il secondo ha considerato il canone composto con una « mentalità occidentale » che non salvaguarda a sufficienza le consuetudini orientali. Il terzo infine ha suggerito chiaramente « tollantur ultima verba § 1 » (dal « quae quidem » in poi) perché « a) iuxta traditionem canonicam consuetudines centenariae vel immemorabiles in Ecclesia magni ponderis sunt; b) propter continuitatem iuris; c) ut salvae et integrae maneat uniuscuiusque Ecclesiae seu ritus traditiones » (OE 2);

Il gruppo di studio non solo ha accettato questa ultima proposta, ma, dopo un approfondito dibattito ha convenuto sulla necessità di stabilire *in recto* che le consuetudini *contra ius*, se centenarie o immemorabili non solo non debbono soggiacere alle regole di « tolleranza », ma debbono essere dichiarate

rispettabili e da osservarsi, lasciando tuttavia aperta la via alle Chiese *sui iuris* che vogliano farlo, di abrogarle con una legge esplicita dello *ius particulare*. A questo scopo, nella riunione del 20 gennaio 1986, la clausola finale del can. 5, indicata qui sotto col corsivo, si è formulata come segue:

... ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliter cavetur aut centenariae sunt vel immemorabiles; *quae quidem servantur, nisi in iure particulari per legem abrogantur.*

La discussione su questo canone si è ripresa il giorno 21 gennaio 1986. Era necessario però concordarlo con la sezione « De consuetudine » (« Schema canonum de normis generalibus... » cann. 142-146, *Nuntia* 18, pp. 81-85), nella quale già sono contemplate anche le norme circa l'abrogazione delle consuetudini (p.e. « nisi expressam de iis mentionem faciat lex non revocat consuetudines centenarias vel immemorabiles »). Perciò si è deciso di affidare l'intera materia ad un esperto col compito di proporre un nuovo testo, breve, ma contenente tutto ciò che si deve stabilire circa l'abrogazione o meno delle consuetudini al momento dell'entrata in vigore del CICO.

Nella riunione del 1° febbraio 1986, dopo una nuova discussione, si convenne di ridurre il canone al testo seguente:

Hoc Codice vim obtinente:

Revocatae sunt omnes consuetudines quae canonibus huius Codicis reprobantur, aut, quae eis contrariae sunt nec centenariae vel immemorabiles.

Questo testo è stato approvato insieme alla nuova formulazione del § 1 del can. 6 che è stato opportunamente incorporato come n. 1 nel can. 5 in quanto tratta della abrogazione delle leggi vigenti anteriormente alla promulgazione del futuro CICO. Su ciò si veda qui sotto, al can. 6. Ora si presenta, per facilitarne la consultazione, l'intero can. 5, come è stato formulato nella riunione del 1 febbraio 1986.

Hoc Codice vim obtinente:

1) *abrogatae sunt omnes leges communes vel particulares, quae sunt canonibus huius Codicis contrariae, aut, quae materiam respiciunt in hoc Codice ex integro ordinatam.*

2) *revocatae sunt omnes consuetudines, quae canonibus huius Codicis reprobantur, aut, quae eis contrariae sunt nec centenariae vel immemorabiles.*

Can. 6

§ 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogate sunt omnes leges ac normae a quacumque Auctoritae editae quae materias respiciunt quae hoc Codice ordinantur.

§ 2. Canones tamen huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita.

Dei quattro Organi di consultazione che hanno fatto osservazioni a questo canone, tre si sono limitati a proporre emendamenti redazionali (« aestimandi » si sostituisca con « interpretandi »; alla fine del § 1 si scriva come nel can. 6 § 1 n. 4 del CIC « ... materiam quae hoc Codice ex integro ordinatur »).

Il quarto Organo, invece, ha proposto una nuova formulazione del canone con la seguente frase iniziale : « Antiquum ius Ecclesiarum Orientalium ita accipiendum est, prout in hoc Codice recipitur vel interpretatur ».

In aggiunta a queste proposte la Segreteria della Commissione ha presentato, *ex officio*, una sua riformulazione del testo del canone, motivandola come segue:

A causa di possibili e gravi incomprensioni di questo canone, già espresse nell'articolo di E.Lanne, in *Irenikon* 1981, n. 4, pp. 487-497, si potrebbe accettare quanto proposto sopra. Si dubita tuttavia che ciò sia sufficiente. In ogni caso bisogna dichiarare che i quattro precedenti *Motu proprio* (non del tutto corrispondenti alla tradizione orientale) e molte *leges particulares* (spesso latinizzate) vengono abrogati dal futuro Codice. Questo solamente è infatti ciò che si voleva stabilire con il can. 6. In altre parole con il presente progetto del CICO si è cercato di ritornare all'*antiquum ius*, che è stato in diverse parti abrogato dai quattro *Motu proprio*, e, per ritornarvi davvero, bisogna dichiarare che essi non valgono più, proprio per ottenere ciò che è prospettato nel predetto articolo.

Il testo - *ad studium* - proposto dalla Segreteria era il seguente:

§ 1. Canones huius Codicis, in quo ut in pluribus ius antiquum orientium Ecclesiarum recipitur vel interpretatur, ex hoc iure aestimandi sunt (cfr. CIC del 1917, can. 6 n. 2).

§ 2. Hoc Codice vim obtinente abrogatae sunt omnes leges praecedentes a Sede Apostolica pro orientalibus Ecclesiis latae, nisi expresse aliud iure cavetur, necnon omnes aliae leges, quae sunt canonibus huius Codicis contrariae aut materiam respiciunt, quae in hoc Codice ex integro ordinatur.

Il gruppo di studio, dopo un approfondito dibattito (p.e. circa il senso della parola « interpretatur »), si è trovato d'accordo sull'opportunità di manifestare la *mens* riguardante la « continuitas iuris » con cui è stato concepito il futuro CICO, di dichiarare esplicitamente che l'*antiquum ius orientalium Ecclesiarum* è il parametro fondamentale per la sua valutazione, ed, infine, di concretizzare ciò con un canone fuori dal contesto dei canoni 5 e 6, posto immediatamente dopo il can. 1.

Come pratica attuazione di tutto ciò è piaciuto al gruppo di studio il surriportato testo del § 1 del canone proposto dalla Segreteria, vi è stata però

apportata una modifica consistente nella sostituzione della parola « interpretatur » con « accommodatur » per sottolineare che anche gli aggiornamenti dello *ius antiquum* non debbono essere considerati come un distacco da esso, bensì, come una giusta evoluzione della tradizione, conforme al principio, enunciato da Paolo VI, nell'Allocuzione ai Membri della Commissione, fatta il 18 marzo 1974, quando diceva: « Quaelibet enim renovatio semper cohaerentiam et concordiam cum sana traditione prae se ferre debet, ita ut novae normae appareant non quasi corpus extraneum violenter defixum in ecclesiastica compagine, sed e normis iam extantibus quasi sua sponte efflorescat ».

Il surriportato testo è stato accettato dal gruppo di studio, ed è stato inserito negli schemi come can. 1 bis.

Per quanto riguarda il § 1 del can. 6, il gruppo di studio nella riunione del 21 gennaio ha accettato, con qualche lieve modifica, il testo del § 2 del canone proposto dalla Segreteria. Tuttavia, come già accennato sopra, questo testo è stato in seguito riformulato in maniera più tecnica, più corrispondente al can. 129 dello « Schema canorum de normis generalibus... » (*Nuntia* 18, p. 77), che circoscrive la portata dei termini « ius commune » e « ius particolare », ed è stato inserito nel can. 5 come n. 1, con l'approvazione unanime del gruppo di studio nella riunione del 1 febbraio 1986. Riassumendo, il can. 6 è stato scisso in due testi, di cui il primo costituisce ora il can. 1 bis ed il secondo il n. 1 del can. 5.

Can. 7

Nomine *Sedis Apostolicae* vel *Sanctae Sedis* in hoc Codice intelleguntur non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura aut sermonis contextu aliud appareat, Dicasteria aliaque Instituta, quae auctoritate Ipsius Romani Pontificis munus sibi commissum explent, in bonum omnium Ecclesiarum.

Tredici Organi di consultazione hanno fatto delle osservazioni ed avanzato delle proposte di emendamento, che si possono riassumere come segue:

- 1) si elimini l'espressione « Sancta Sedes » perché « proveniente da un regime giuridico romano e occidentale » (2).
- 2) Otto Organi hanno chiesto che si elimini l'impressione che l'appellativo « apostolica » sia riservato esclusivamente alla Santa Sede. A tale scopo hanno fatto varie proposte.
 - Tre Organi hanno formulato l'inizio del canone nello stesso modo: « quamvis appellatio Sedis Apostolicae plerisque Ecclesiis ex more antiquissimo competit, et praeprimis Sedi Apostolicae, tamen nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis... etc.

- Un Organo ha suggerito di usare esclusivamente i termini « Sancta Romana Sedes ».
 - Un Organo avrebbe voluto che si usasse esclusivamente il termine « Sancta Sedes ».
 - Due altri Organi si sono limitati ad esprimere il summenzionato desiderio, e uno di essi riteneva che per la mentalità orientale ogni sede episcopale è « apostolica ».
 - Un Organo infine ha proposto il seguente testo: « Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis intelligitur prae primis Sedes Episcopi Ecclesiae Apostolicae Romanae, proinde hoc nomine in hoc Codice intelliguntur, praeter Romanum Pontificem, etiam, nisi ex rei natura aut sermonis contextu aliud appareat, aliae institutiones Ecclesiae Romanae, quae auctoritate Ipsius Romani Pontificis » etc.
- 3) Cinque Organi di consultazione hanno fatto osservazioni che di per sè riguardano la natura dei poteri e la competenza dei vari Dicasteri della Curia Romana. Due di questi Organi hanno proposto che nel canone stesso venga precisato quali Dicasteri della Curia Romana debbono occuparsi delle Chiese orientali e quali sono le loro esatte competenze. Un Organo ha ritenuto che nel CICO « nomine Sedis Apostolicae intelligitur solus Romanus Pontifex ». Il quarto di questi Organi ha proposto, per aggirare la difficoltà e perché « omnis definitio in iure periculosa est », di sopprimere l'intero canone. Il quinto, infine ha scritto che i « Dicasteri della Curia Romana sono istituzioni del Patriarcato d'Occidente ».

Nel gruppo di studio si è innanzitutto rilevato che diverse delle suaccennate osservazioni provengono da una conoscenza inesatta della Curia Romana. A questo proposito, si sono sottolineate le parole di Giovanni Paolo II, pronunciate il 21 nov. 1985 dinanzi al Sacro Collegio dei Cardinali riguardanti appunto la nozione del potere dei Dicasteri della Curia Romana.

Il Sommo Pontefice in quell'occasione, dopo essersi richiamato ai nn. 9 e 10 del Decreto conciliare « Christus Dominus », che trattano dei Dicasteri della Curia Romana, della cui opera si avvale « in exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam Ecclesiam » proseguì dicendo che la « potestas » della Curia « est vicaria, atque ut talis debet continenter referri ad voluntatem illius cuius vices agit, mentem quaerens omnino fidelem. His de rebus apparet quam falsae sint opinionationes eorum qui praesumunt opponere Curiam Pontifici, perinde ac si ageretur de alia simili auctoritate vel de quodam

diaphragmate, quod obstat vel temperat sollicitudini pastoralis Pontificis » (AAS 78, 1986, p. 417).

Non vi è stata alcuna esitazione nel gruppo di studio nel ritenere il canone conforme a quanto stabilito dal Concilio Vaticano II e ribadito dal Sommo Pontefice nella succitata Allocuzione. Similmente tutti hanno concordato che il canone, dal punto di vista giuridico, è indispensabile per il CICO, e, pur nella sua brevità, sufficiente e corrisponde alla linea generale voluta e seguita da tutti i precedenti gruppi di studio. Questi, infatti, in nessun canone volevano riferirsi ad un determinato « Dicastero », bensì alla sola « Sedes Apostolica », considerando ogni altra determinazione al riguardo, come spettante ad altra sede (a chi è affidata la Revisione della Const. Apostolica « Regimini Ecclesiae Universae ») e come poco consona ad un Codice che riguarda solamente le Chiese orientali (cfr. *Praenotanda* allo schema, *Nuntia* 19, pp. 6-7).

Per ciò che concerne i termini « Sedes Apostolica » e « Sancta Sedes », il gruppo di studio non si è discostato da quanto era stato deciso dal « Coetus centralis » nell'aprile 1980 che aveva esaminato l'intera questione circa i termini « Sedes Apostolica », « Prima Sedes », « Sancta Sedes » e « Sedes Apostolica Romana », insieme ad altre importanti questioni relative alla terminologia. Il « Coetus centralis » dopo aver studiato e discusso sotto ogni punto di vista l'intero problema, all'unanimità dei presenti, aveva concordato quanto segue:

a) Relativamente ad una possibile aggiunta della parola « Romana » all'espressione « Sedes Apostolica », essa non venga introdotta nel can. 7, tuttavia l'espressione « Sedes Apostolica Romana » può essere usata in alcuni canoni, secondo il contesto, come p.e. nella sezione « de oecumenismo ».

b) L'espressione « Sancta Sedes » rimanga nel canone.

c) L'espressione « Prima Sedes » non si usi, se non, forse, a giudizio del « Coetus de processibus », nel caso di « Prima Sedes a nemine iudicatur » (SN can. 14).

Con ciò il « Coetus centralis » pur ammettendo in certi contesti l'espressione « Sedes Apostolica Romana » (cfr. *Nuntia* 17 p. 63, can. 97 § 9) aveva confermato l'operato del « Coetus de normis generalibus » che aveva formulato il can. 7 ritenendo entrambi i termini « Sedes Apostolica » e « Sancta Sedes » perché essi hanno acquistato nel diritto canonico e concordatario un significato del tutto specifico ed univoco.

Avendo deciso di ritenere il can. 7 dello schema e di non sostituire i termini « Sedes Apostolica » e « Sancta Sedes » il gruppo di studio ha tuttavia creduto necessario di ridurlo soltanto a ciò che è strettamente essenziale per il CICO. A tale scopo si è concordato di ometterne l'ultima frase dalle parole

« quae auctoritate » in poi e di trasferirlo in un contesto che è sembrato più appropriato cioè alla fine della sezione del *Titulus* III che tratta « De Romano Pontifice », non avendo negli schemi una sezione che tratti « De Curia Romana ». Il testo del canone che il gruppo di studio ha emendato e trasferito altrove è il seguente:

Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud apparet, Dicasteria aliaque romanae Curiae Instituta.

Can. 8

Quoties in canonibus huius Codicis praescribitur vel commendatur ut Hierarchae, clerici vel ceteri christifideles cuiusvis ritus aliquid agant vel omittant, Hierarchae, clerici et christifideles latini quoque ritus comprehenduntur.

A questo canone sei Organi di consultazione hanno fatto delle osservazioni. Quattro di essi hanno proposto emendamenti redazionali. Il quinto ha richiesto di elencare in modo tassativo i canoni che obbligano anche i fedeli della Chiesa latina. Il sesto, infine, ha sottolineato l'incongruenza esistente tra questo canone e il can. 1.

Il gruppo di studio ha concordato su quanto è stato osservato già in occasione dell'esame del can. 1 in cui si è inserita la clausola « iis exceptis in quibus... expresse aliud statuitur » ed ha rilevato in proposito che la clausola ha introdotto in questa materia un'assoluta tassatività ed ha reso del tutto superfluo il can. 8. Pertanto si è deciso di ometterlo.

TITULUS I

DE ECCLESIIS SUIS IURIS ET DE RITIBUS

Can. 9

§ 1 (fu § 2). Coetus fidelium hierarchia ad normam iuris iunctus quem uti sui iuris expresse vel tacite agnoscit Suprema Ecclesiae universalis Auctoritas vocatur in hoc Codice *Ecclesia sui iuris*.

§ 2 (fu § 1). 1) Nomine ritus intelligitur patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare, cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur.

2) Ritus de quibus hoc in Codice agitur sunt, nisi aliud constet, illi oriundi ex traditionibus alexandrina, antiochena, armena, chaldaea, vel constantinopolitana.

L'unica differenza esistente tra il testo dello schema e quello qui sopra riportato, consiste nell'inversione dell'ordine dei due paragrafi. Infatti questa è stata l'unica modifica apportata al canone dal gruppo di studio in accoglimento della proposta di emendamento avanzata da quattro Organi di consultazione e in congruenza con la « inscriptio » e la suddivisione del titolo I.

Cinque Organi di consultazione hanno proposto di rispettare nell'enumerazione delle cinque « traditiones » lo stesso ordine di precedenza di quello attribuito alle Chiese patriarcali (costantinopolitana, alessandrina, antiochena, caldea ed armena). Il gruppo di studio invece non si è discostato dall'operato dei « Coetus » precedenti (cfr. *Nuntia* 2, p. 46) in considerazione del fatto che le « traditiones » sono tutte di pari dignità e tutte ugualmente rispettabili.

Due Organi di consultazione hanno richiesto di reintrodurre nel CICO il termine « Ecclesia particularis » in sostituzione dell'espressione « Ecclesia sui iuris », richiamandosi a quanto pubblicato in *Nuntia* 2, pp. 75, 82 e all'uso di questa espressione nel Decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum ». Il gruppo di studio, dopo tante vicissitudini di questo termine in altra sede, (cfr. p.e. *Communications* 9, 1977, N. 2, pp. 297-299; 12, 1980, N. 1; p. 31), ha ritenuto che l'espressione « Ecclesia sui iuris » ha oramai un senso specifico accettabile a tutti, latini ed orientali. Pertanto non ha accolto questa richiesta. Anzi si è notato, che ciò è stato in pratica già deciso nella riunione precedente dello stesso gruppo di studio, dell'ottobre 1985, nella quale si è accettato « pro bono pacis » che l'espressione « Ecclesia particularis » anche nel CICO designi una « eparchia », benché essa sia stata inserita nel solo can. 145 dello schema.

Le altre osservazioni fatte al can. 9, il gruppo di studio le ha considerate di minore importanza. Inoltre si è notato che esse sono state già esaminate nei « Coetus » precedenti in un contesto molto più ampio, e cioè alcune di esse erano piuttosto divergenti e spesso in antitesi tra loro. Esse si possono riassumere come segue:

- 1) le tradizioni armena e caldea si possono ridurre ad una delle altre tre;
- 2) si sopprima l'inciso « cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum »;
- 3) si metta in maggiore rilievo lo stesso summenzionato inciso;
- 4) nel § 2 si aggiunga « seu ritus » dopo l'espressione « Ecclesiae sui iuris »;
- 5) il « ritus » significhi solo « les cérémonies liturgiques ».

Per completezza di informazione si nota che un Organo di consultazione ha proposto per il § 2 il testo seguente, che il gruppo di studio non ha accettato:

« Coetus fidelium qui, salva fidei unitate et unica divina constitutione Ecclesiae universae, proprio patrimonio de quo in § 1 n. 1 gaudet, hierarchia propria organice ad normam iuris coniunctus atque iure et officio pollens se secundum proprias disciplinas peculiare regendi, vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris, dummodo expresse vel tacite ut talem Suprema Ecclesiae auctoritas agnoscit ».

Caput I

DE ADSRIPTIONE ALICUI ECCLESIAE SUI IURIS

Can. 10

§ 1. Ipso baptismo quisquis adscribitur Ecclesiae patris, si vero sola mater sit catholica (vel si ambo parentes consentiant), Ecclesiae matris.

§ 2. Postumus et naturalis (illegitimus), nisi a patre publice recognitus, pertinet ad Ecclesiam matris; expositi vel derelicti vero ad Ecclesiam patris adoptivi, tutoris, vel, in eorum absentia, ad Ecclesiam Hierarchae cui subiecti sunt ii quorum curae isti sunt commissi.

Le osservazioni e le proposte di emendamento fatte a questo canone possono essere riassunte nel seguente modo:

1) Cinque Organi di consultazione si sono pronunciati contro l'inserimento nel canone della clausola « si ambo parentes consentiant » insistendo sul fatto che essa è contraria alle tradizioni orientali, alle leggi degli statuti personali vigenti in Oriente, alla mentalità dei fedeli orientali e che porterebbe ad un affievolimento di vitalità e ad un depauperamento delle Chiese orientali esistenti nelle regioni occidentali.

2) Tre Organi di consultazione hanno proposto una disciplina diversificata per l'Oriente e l'Occidente, con lo scopo di proteggere « le Chiese orientali cattoliche che sono minoritarie in un ambiente latino oppure entro il cui territorio esistono ed operano alcune diocesi latine, esercitando un notevole influsso sugli orientali, cattolici ed ortodossi ». In questo modo si è espresso uno dei tre Organi proponendo come § 1 del can. 1 il testo seguente, che in sostanza non si differenzia molto da quello (in due paragrafi suddivisi ciascuno in sette punti) di un altro Organo di consultazione.

« Alicui Ecclesiae Orientali sui iuris per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant; si parentes sint diversi ritus orientalis, filius adscribitur Ecclesiae patris vel, si ambo consentiant, Ecclesiae matris; si unus coniux pertineat ad ritum latinum et alter ad aliquem ritum orientalem, filius adscribitur, - intra territorium Ecclesiarum Orientalium -, Ecclesiae ad

quam pertinet coniux orientalis, - extra vero earum territorium-, Ecclesiae patris; si sola mater sit catholica cuiusvis ritus et pater sit ritus orientalis non catholici, filius adscribitur Ecclesiae Catholicae proprii ritus patris non catholici, salvo iure recurrenti ad Sedem Apostolicam in casibus peculiaribus personarum, communitatum vel regionum; si vero pater non catholicus pertineat ad aliam communitatem acatholicam, filius adscribitur Ecclesiae matris».

Si noti che la proposta di stabilire che il « filius ascribitur Ecclesiae catholicae ritus patris non catholici » nel caso che « solo mater sit catholica » è stata comune a tutti e tre gli Organi ed, anche, ad un quarto Organo di consultazione, a cui l'intero canone è accettabile.

3) Una Conferenza episcopale latina, volendo in ogni modo favorire l'esistenza e la fioritura di una Chiesa orientale del suo territorio, ha proposto che si apra uno spiraglio ad una « lex particularis » diversa da quanto si stabilisce nel § 1 oppure nei cann. 111 e 112 del CIC.

4) Quattro Organi hanno richiesto, in vario modo, che non si ammettano differenze di disciplina in questa materia. Uno di essi ha basato la sua proposta sulle seguenti motivazioni:

- a) agitur de iure interrituali, quod non admittit differentiam inter disciplinam latinam et disciplinam orientalem;
- b) filiorum filiarumque baptismus pertinet primarie ad responsabilitatem originariam parentum, qui in quantum possibile concordii voluntate decidere debent: solummodo si eorum concurs voluntas desit, modo subsidiario determinatio iuridica requiritur;
- c) etiam in hac materia vitanda est discriminatio iuridica mulieris. Requiritur, ut etiam in iure canonico orientali laicorum positio tum virorum tum mulierum sit aequalis».

5) Sembra che il § 1, compresa la clausola summenzionata, sia piaciuto agli altri Organi di consultazione, che hanno fatto delle osservazioni a questo canone. Infatti le loro proposte si riferiscono piuttosto al § 2, che hanno trovato « troppo casuistico » (2) e ne chiedevano la riformulazione evitando le parole « illegitimus » (2), « postumus » (4), « nisi a patre publice recognitus », ed aggiungendo, dopo la parola « tutoris », la clausola « si in eius domo alatur ».

La Segreteria della Commissione, dopo un attento esame delle osservazioni, delle proposte fatte e di altro abbondante materiale riguardante questa materia di cui era a conoscenza, ha sottoposto alla considerazione dei Consultori i seguenti punti:

- a) Con il can. 111 § 1 del CIC è già in vigore per i matrimoni tra latini

ed orientali la regola della « *concors voluntas* » e solo uno *ius* speciale e derogativo può cambiare la situazione.

b) Se si suppone che le Chiese orientali siano minoritarie e da proteggere con speciali regole in più parti del mondo bisogna restringere con norme precise la « *concors voluntas* » dei genitori nel determinare l'appartenenza del figlio a una Chiesa differente da quella del padre orientale cattolico.

Il § 1 del canone in questo caso potrebbe essere il seguente: *Filii infra decimum quartum aetatis annum ascribuntur ipso baptismo Ecclesiae cui pater ascriptus est; si vero sola mater est catholica aut de matrimoniis agitur in quibus pater ascriptus est Latinae Ecclesiae et simul coniuges concordis voluntate id optent, Ecclesiae matris.*

c) Se si suppone che la salvaguardia dei diritti dei coniugi riguardanti l'educazione della prole e l'armonia della famiglia è quella che maggiormente conduce alla « *salus animarum* », bisogna mantenere il § 1 del canone come sta, includendovi in modo definitivo la clausola « *aut ambo parentes consentiant* ».

d) Se si vuole che il § 1 del canone con inclusa la predetta clausola sia una regola generale, che per certe regioni potrebbe essere cambiata, bisogna aggiungere, in coerenza con quanto è stato detto alla lettera a), la seguente clausola conclusiva del § 1: « *salvo semper iure particulari a Sede Apostolica statuto* ».

e) Il § 2 potrebbe essere ridotto al testo seguente, con l'accettazione di tutte le osservazioni fatte ad esso: *Filius a matre non nupta natus ascribitur Ecclesiae matris; filius ignotorum parentum Ecclesiae cui ascripti sunt in quibus eius cura legitime commissa est et, si de patre et matre adoptantibus agitur, Ecclesiae quam ipsi concordis voluntate eligunt.*

Dopo diversi giorni di riflessione la discussione su questa sezione di canoni è stata aperta il giorno 29 gennaio, e si è protratta per due giorni consecutivi. Il dibattito come previsto, è stato assai animato soprattutto riguardo al § 1 in questione. Sul tavolo era la difficile scelta tra il dare precedenza ai diritti primari dei genitori e mettere sullo stesso piano, in questa vitale materia, il marito e la moglie, e ciò che è conforme alle tradizioni orientali e ad una radicata mentalità, e forse, richiesto dalla salvaguardia delle Chiese orientali.

Quando, dopo un approfondito e serrato dibattito, si è chiesto ai consultori di esprimere, a giro di tavolo, ciascuno il proprio parere, cinque di essi si sono pronunciati in favore dell'inserimento, nel § 1, della clausola « *si ambo parentes consentiant* »; quattro invece contro; un solo consultore avrebbe voluto una doppia legislazione per l'Oriente e l'Occidente. Tuttavia diversi consultori di entrambi gli schieramenti hanno nel contempo dichiarato che in de-

finitiva essi sarebbero disposti ad accettare l'intero § 1, con l'inciso « si ambo parentes consentiant » incluso, qualora vi si aggiungesse la clausola « salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto »; il che era fortemente sostenuto da uno dei Consultori. Data la situazione, si è deciso di chiarirla con una formale votazione circa quest'ultima proposta. Essa è stata infatti accolta, con una buona maggioranza di voti (8 placet, 2 non placet, 1 abstinet: 11 presentes).

Fatto ciò, si è concordato anche di accogliere le osservazioni riguardanti il § 2 il cui testo si è semplificato sulla scia di quello proposto dalla Segreteria. Dopo avervi apportato alcune altre modifiche redazionali, il canone è stato approvato dal gruppo di studio nel testo seguente:

§ 1. *Ipsa baptismo quisquis ascribitur Ecclesiae cui pater ascriptus est; si vero sola mater est catholica aut ambo parentes concordii voluntate petunt, Ecclesiae ad quam pertinet mater, salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto.*

§ 2. *Filius a matre non nupta natus ascribitur Ecclesiae ad quam mater pertinet; filius ignotorum parentum Ecclesiae cui ascripti sunt ii quorum curae legitime commissus est; si vero de patre et matre adoptantibus agitur, applicatur § 1.*

Can. 11

§ 1. *Nemo potest sine licentia Sedis Apostolicae ad aliam Ecclesiam sui iuris valide transire.*

§ 2. *Attamen licentia Sedis Apostolicae praesumitur si Hierarchae Ecclesiarum a qua et ad quam transitus fit, gravi de causa, scripto consentiant.*

Quattro Organi di consultazione hanno proposto che nel § 2 non si menzioni il consenso presunto della Santa Sede, e che tutto sia regolato con una « petitio » di chi vuole iscriversi ad una Chiesa di rito diverso e con il consenso scritto dei due relativi vescovi. Un Organo di consultazione ha richiesto che il § 2 sia omissso perché aprirebbe una porta ad « innumerevoli abusi ». Altre osservazioni (6) erano puramente redazionali (il canone si riferisca alla « Ritual Church »; si aggiunga il can. 14 come § 3), oppure ponevano degli interrogativi circa il preciso senso del § 2; il che è sembrato comprensibile data la novità di esso e una oggettiva ambiguità del termine « Hierarchae ».

Il gruppo di studio ha lasciato immutato il § 1. Il § 2, dopo un accurato esame fatto in tre riprese, è stato circoscritto solo ai casi in cui si tratta di due Vescovi eparchiali di diverso rito, che hanno giurisdizione sullo stesso territorio. Infatti in altri casi il § 2 non può essere applicato, perché, implicherebbe per un orientale che vuole passare ad un altro rito la necessità, piuttosto sconcertante, di ottenere una licenza scritta dal Vescovo eparchiale a cui è soggetto e che non appartiene alla stessa Chiesa *sui iuris* (p.e. un orientale soggetto ad un vescovo latino, che vuole passare ad un'altra Chiesa orientale). Con tutto

ciò e per evitare ogni ambiguità, il testo del § 2 è stato redatto come segue, tenendo presente che una « licentia praesumpta » è una vera « licentia » e che perciò il § 1 viene osservato. Il § 2 è il seguente:

§ 2. *Attamen in casu christifidelis eparchiae alicuius Ecclesiae sui iuris, qui transire petit ad aliam Ecclesiam sui iuris, pro qua in eodem territorio propria eparchia constituta est, haec licentia Sedis Apostolicae praesumitur, dummodo Episcopi eparchiales utriusque eparchiae ad transitum scripto consentiunt.*

Can. 12

Integrum est coniugi ad Ecclesiam alterius coniugis transire in matrimonio ineundo vel eo durante; matrimonio autem soluto libere potest ad pristinam Ecclesiam redire.

Sei Organi di consultazione hanno fatto osservazioni circa questo canone.

Quattro di questi Organi hanno richiesto il mantenimento del can. 9 del MP « Cleri sanctitati », che permette solamente alla « mulier » di iscriversi alla Chiesa del marito, ma non viceversa. Questi quattro Organi hanno motivato la loro richiesta affermando che in Oriente vige il principio secondo cui « la femme suit le rite de son mari ».

Gli altri due Organi hanno proposto un identico testo contenente norme « diversificate » per i territori latini e per le « terre orientali nelle quali », come scrive uno dei due Organi, « il diritto di scelta del coniuge come si prevede, sarà orientato quasi sempre nel senso della Chiesa latina, specie quando il marito è di rito latino, proprio per il fatto che in Oriente vige ancora la consuetudine e la mentalità della predominanza del marito riguardo alla donna ». Il testo che hanno presentato questi due Organi è il seguente:

§ 1. Integrum est coniugi cuiusvis ritus orientalis ad Ecclesiam alterius coniugis ritus orientalis transire in matrimonio celebrando vel eo durante.

§ 2. In territoriis Ecclesiarum Orientalium integrum est coniugi ritus latini ad Ecclesiam alterius coniugis ritus orientalis transire in matrimonio celebrando vel eo durante; extra vero haec territoria integrum est coniugi cuiusvis ritus ad Ecclesiam alterius coniugis transire in matrimonio celebrando vel eo durante.

§ 3. In his casibus, matrimonio soluto, coniux libere potest ad pristinam Ecclesiam redire ».

Un'altra possibilità di favorire le Chiese orientali si è prospettata nel gruppo di studio stesso, ed è stata energicamente sostenuta da uno dei Consultori. Essa consisteva nella proposta di omettere il canone. Infatti, se ciò si fosse fatto nel CICO, si argomentava, un marito di rito latino potrebbe avvalersi del CIC can. 112 § 2 e iscriversi facilmente alla Chiesa della moglie, mentre

un coniuge di rito orientale non avrebbe altra possibilità di iscriversi alla Chiesa *sui iuris* dell'altro coniuge se non ottenendo la « licentia Sedis Apostolicae » di cui al can. 11.

Le proposte avanzate nei riguardi del canone sono state lungamente discusse nel gruppo di studio. Nessun Consultore ha dato sostegno ai due Organi che chiedevano una disciplina « diversificata ». La « mentalità della predominanza del marito riguardo alla donna » è stata sotto tutti gli aspetti respinta, perché contraria ad ogni norma canonica. D'altro canto si è ritenuto possibile non permettere al marito di iscriversi alla Chiesa della moglie, oppure mantenere il principio di ascrivere la prole alla « Ecclesia cui pater ascriptus est » qualora lo esigano particolari circostanze e quel buon ordine nella Chiesa che conduce maggiormente alla « salus animarum ». Ed è unicamente con questa prospettiva che il gruppo di studio si è sforzato di trovare alla questione posta sul tappeto una soluzione che fosse quella ottimale e la più equilibrata. Il dibattito al riguardo è stato assai lungo. A conclusione di esso, le posizioni emerse sono state riassunte dal Segretario della Commissione nel seguente modo:

1) « In favore dello *ius vigens (disparitas in transitu ad ritum alterius coniugis: mulier libera - vir cum licentia Sedis Apostolicae)* si sono pronunciati quattro Consultori, uno dei quali si mostrava pronto, qualora questa linea non fosse passata, ad accettare quanto si dice al n. 3.

2) In favore del can. 12 *ut iacet*, cioè per la completa *paritas in plena libertate* si sono pronunciati quattro Consultori di cui uno si è dichiarato disposto ad accettare anche quanto si propone al n. 3.

3) Tre Consultori si sono pronunciati per l'omissione del can. 12, però con l'intesa che al can. 11 si aggiunga un paragrafo in cui si darebbe ampio potere al vescovo locale di permettere sia al « vir » che alla « mulier » (*paritas cum licentia Episcopi eparchialis*) di iscriversi alla Chiesa dell'altro coniuge, e nello stesso tempo, lo si esorterebbe affinché questa *licentia ne denegetur*.

Con questo risultato, l'« impasse » in cui è venuto a trovarsi il gruppo di studio nella seduta del 30 gennaio 1986 era evidente. La questione è stata trasmessa ad ulteriore considerazione, ed è stata poi ripresa nella seduta dell'indomani. Prima di dar inizio al dibattito la Segreteria ha creduto conveniente fare delle precisazioni e dare delle indicazioni circa la procedura da seguirsi nella votazione. A tal proposito ha rilevato l'opportunità di pronunciarsi innanzitutto sulla ritenzione del can. 12 *sicut iacet* nello schema, decisione questa pregiudiziale ad ogni altra. Infatti, ha concluso la Segreteria, qualora il gruppo di studio decida di ritenere il canone (non si vede la ragione perché non debba farlo, dato che esso non solo rappresenta il frutto maturato a lungo ne « Coetus » che hanno formulato lo schema, ma anche è riuscito gradito a tutti gli

Organi di consultazione ad eccezione di sette) vengono a cadere le proposte alternative di cui ai nn. 1 e 3. Successivamente all'intervento della Segreteria ha preso la parola un consultore che ha ribadito e sostenuto la linea prospettata sopra, al n. 3, sulla quale sembravano convergere diversi dei presenti. Detto consultore, a conclusione del suo intervento, ha proposto che qualora il gruppo di studio si pronunciasse in favore della ritenzione del can. 12 *ut iacet*, si voti poi sul quesito se *placet* che, anche in questo canone come nel § 1 del can. 10, si introduca una clausola indicante che la Santa Sede potrebbe stabilire per certe regioni uno *ius particulare* diverso da quello contemplato nel canone. Le due mozioni presentate e l'esito delle relative votazioni erano:

1) *utrum placeat ut can. 12 maneat sicut iacet in schemate?*

Praesentes 10: Placet 8, Non placet 2;

2) *Utrum placerat ut adiungatur clausola « nisi ius particulare a Sede Apostolica statutum aliud fert »?*

Praesentes 10: placet 10.

Il testo del can. 12 così come è stato emendato dal gruppo di studio è il seguente:

Integrum est coniugi ad Ecclesiam alterius coniugis transire in matrimonio ineundo vel eo durante, nisi ius particulare a Sede Apostolica statutum aliud fert; matrimonio autem soluto libere potest ad pristinam Ecclesiam redire.

Can. 13

Si ad aliam Ecclesiam sui iuris legitime transeat pater, aut in mixto matrimonio mater catholica, filii impuberes ad eandem Ecclesiam ipso iure transeunt; ceteri vero filii minoris aetatis transire possunt, si ipsi volunt.

Osservazioni e Proposte:

1) La parola « impuberes » si sostituisca con « qui decimum quartum annum expleverunt » (2).

Si è accettato, scrivendo « filii infra decimum quartum annum expletum ».

2) Si sopprima la clausola « ceteri filii minoris aetatis transire possunt, si volunt » (2) per conformità col CIC can. 112 § 1 n. 3.

Si è accettato, eventualmente si applicherà il can. 11.

3) Alla fine del canone si aggiunga la clausola « salvo iure particolari (aut civili) » perché « en Orient dans les pays à Statut Personnel la loi civile n'admet que le rite du père pour les mineurs » (2).

Non si è accettato, perché lo *ius civile* non può condizionare la normativa riguardante l'iscrizione del battezzato ad una determinata Chiesa.

4) Il testo del canone sia il seguente: « Filii eorum, qui ad aliam Ecclesiam sui iuris legitime transierint, ante decimum quartum aetatis annum comple-

tum ipso iure eidem Ecclesiae ascribuntur; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad pristinam Ecclesiam sui iuris redire ».

Questo testo, tuttavia, è stato trasmesso ad ulteriore studio a causa delle difficoltà redazionali che sembravano esigere una maggiore precisazione dei casi a cui il canone si riferisce a causa dell'ultima clausola (dal CIC can. 112 § 1 n. 3) che vari consultori consideravano incongrua per l'Oriente. Il 1° febbraio il canone è stato approvato nel seguente testo benché, come si legge nei verbali « quasi con riluttanza da parte di alcuni consultori, soprattutto riguardo all'ultima clausola, che però si accetta perchè propria del CIC can. 112 § 1 n. 3, da cui non si vuole avere una sostanziale differenza in questa materia ».

Si ad aliam Ecclesiam sui iuris transeunt parentes vel, in matrimonio mixto, coniux catholicus, filii infra decimum quartum annum expletum ipso iure eidem Ecclesiae ascribuntur; si vero, in matrimonio inter catholicos, unus tantum parentum ad aliam Ecclesiam sui iuris transit, filii transeunt solummodo si ambo parentes consentiunt; adepto vero decimo quarto aetatis anno, iidem possunt ad pristinam Ecclesiam sui iuris redire.

Can. 14

Baptizati cuiusvis Ecclesiae vel Communitatis acatholicae ad plenitudinem communionis catholicae convenientes, ad Ecclesiam proprii ritus ascribuntur, salvo iure recurrenti ad Sedem Apostolicam in casibus peculiaribus personarum, communitatum vel regionum.

Proposte:

1) Il canone sia: « Baptizati cuiusvis Ecclesiae vel Communitatis acatholicae ad plenitudinem communionis catholicae convenientes *valide* ascribi possunt tantummodo Ecclesiae proprii ritus » (1).

Non si è accettato. La questione circa la *mens Concilii* relativa all'OE n. 4, se cioè la prescrizione « suum ritum retineant » sia *ad validitatem*, non era stata chiarita né risolta dal « Coetus a studiis de Ritibus » (cfr. *Nuntia* 19, p. 6, can. 14). Nel gruppo di studio del gennaio 1986 tale questione è stata considerata « obsoleta » perché nessuno oggi sostiene più che il Concilio ha voluto dare in materia una norma *ad validitatem*.

2) Si specifichi che il canone non tratta della validità, ma solo della liceità (11 proponenti).

Non si è accettato. Benché si sia concordato che il canone è « ad liceitatem », tuttavia non si è specificato ciò per aderire di più al testo conciliare (cfr. il testo qui sotto) e perché al riguardo sono sufficienti le norme generali circa l'interpretazione dei canoni (Schema « De normis » can. 131 = CIC can. 10; cfr. *Nuntia* 18, p. 78).

3) Al canone sono state fatte alcune altre osservazioni, le quali però sono state respinte perché in aperto contrasto con il testo conciliare (p.e. che i Protestanti in Occidente non solo non dovrebbero osservare il testo conciliare, ma avrebbero pieno diritto di iscriversi, se si fanno cattolici, alla « cuiusvis Ecclesia sui iuris »).

In proposito si è sottolineato nel gruppo di studio che il Concilio è stato del tutto esplicito nel volere abolire la regola « ritum quem maluerint amplecti possunt » (CS can. 11) e ciò « quoad baptizatos acatholicos », senza distinzione, disponendo « modo positivo » la « observantia ritus pro omnibus et ubique terrarum ».

4) *Ex officio* la Segreteria della Commissione, tenendo presente che nel *Titulus XVI* « De baptizatis non catholicis ad plenitudinem communionis catholicae convenientibus » vi è un canone, in cui si prescrive che « De adscriptione Ecclesiae sui iuris et in conservatione vel mutatione ritus servantur normae canonum 14 et 16 schematis de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium », ha proposto che l'intero canone venga trasferito a quel *Titulus*.

Ciò non è stato accettato dal gruppo di studio, che desiderava piuttosto il contrario. Si è convenuto però che il canone abbia una formulazione più aderente al testo conciliare. Dopo alcuni tentativi al riguardo, con 8-1-1 voti è stato accettato il testo seguente, da cui traspare anche che la parola « ascribantur » non è *ad validitatem*.

Baptizati acatholici ad plenitudinem communionis catholicae convenientes, proprium ubique terrarum retineant ritum eumque colant et pro viribus observent, proinde ascribantur Ecclesiae sui iuris eiusdem ritus, salvo iure adeundi Sedem Apostolicam in casibus peculiaribus personarum, communitatum vel regionum.

Can. 15

Non christiani baptismum recipientes eligere possunt quamcumque Ecclesiam sui iuris.

Osservazioni e proposte:

1) Si introduca nel CICO il § 2 del can. 111 del CIC *.

Si è *accettato* con il testo del § 1 riportato qui sotto.

2) Il canone valga per l'Occidente, mentre per l'Oriente la regola sia ristretta alla scelta di una « Ecclesia orientalis sui iuris » (1). A ciò si è aggiunta la proposta di inserire nel canone una clausola restrittiva del seguente tenore: « nisi habeant communitatem suam ethnicam vel nationalem » (1).

* Alcuni Organi di consultazione hanno fatto questa osservazione già al can. 10.

Non si è accettato.

A tal proposito si è sottolineata la presenza del can. 7 § 2 nello schema « De evangelizatione gentium... » (*Nuntia* 17, p. 13) che contiene la seguente prescrizione, relativa soprattutto ai missionari: « caveatur tamen ne quid ipsis (catechumenis) suadeatur quod obstat eorundem ascriptioni Ecclesiae, quae eorum culturae magis consentanea sit ».

3) *Ex officio* la Segreteria della Commissione ha proposto di aggiungere al canone un § 2, per determinare a quale Chiesa *sui iuris* debba essere ascritto un minore di età superiore ai quattordici anni, nato da genitori non cristiani dei quali nessuno dei due ha chiesto di essere battezzato insieme al figlio. Tra le varie soluzioni prospettate nel corso del dibattito circa quest'ultima questione, le due seguenti sono sembrate quelle più plausibili ed accettabili: 1) « Ecclesia, ad quam pertinet ille, qui eum (catechumenum) ad baptismum legitime admittit »; 2) « Ecclesia ad quam pertinet ille, qui eius educationem in fide catholica susceperit ». Il gruppo di studio, nella seduta conclusiva dei suoi lavori, ha optato per la seconda alternativa. Il canone « denuo recognitus » è il seguente:

§ 1. *Quilibet baptizandus qui quartum decimum aetatis annum explevit, libere potest eligere quamcumque Ecclesiam sui iuris, cui per baptismum etiam ascribitur.*

§ 2. *Filius parentum non baptizatorum, qui decimum quartum annum aetatis nondum explevit, per baptismum ascribitur Ecclesiae sui iuris ad quam pertinet ille, qui eius educationem in fide catholica suscepit.*

Can. 15 bis

Nemo quemvis christifidelem ad transitum ad aliam Ecclesiam sui iuris ullo modo inducere praesumat.

Questo era il can. 22 dello schema che il gruppo di studio ha trasferito in questo luogo con modifiche redazionali, circa le quali si veda qui sotto.

Can. 16

§ 1. *Nisi Sedis Apostolicae rescriptum aliter ferat, adscriptio Ecclesiae quae non fit ipso baptismo vel transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris vim habet a momento declarationis factae coram eiusdem Ecclesiae Hierarcha vel parochi proprio aut sacerdote ab alterutro delegato et duobus testibus, excepto transitu qui, praemissa coniugis scripta declaratione, fit in matrimonio ineundo.*

§ 2. *Il de quibus in § 1 curare debent ut omnis transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris vel adscriptio ei in libro baptizatorum adnotetur.*

Sei Organi di consultazione hanno chiesto che alla fine del § 2 si aggiungano le parole « vel eo durante » per congruenza con il can. 12. Un Organo ha

proposto che la « declaratio » di cui nel canone debba essere fatta « scripto ».

Il gruppo di studio dopo un attento esame del canone e di queste proposte ha ritenuto indispensabile che ogni *transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris* debba avere un chiaro termine giuridico « a quo » e che pertanto è sempre necessaria almeno la « declaratio oralis » formale di cui al § 2. Da ciò non dovrebbero essere esenti i coniugi che effettuano il « transitus » durante il matrimonio e nemmeno quelli che fanno ciò in « matrimonio ineundo ». Sulla base di ciò il gruppo di studio ha semplificato la redazione del canone, eliminando da esso l'incongruenza della distinzione tra l'« ascriptio quae non fit ipso baptismo » e il « transitus », specificando che nel canone si tratta di « Hierarcha loci », e ponendo alla fine del § 1 la clausola relativa allo « ius speciale » determinato nei « rescripta Sedis Apostolicae ». Nel § 2 inoltre è stato necessario provvedere anche ai casi nei quali non è possibile registrare il « transitus » nel « liber baptizatorum », richiedendo almeno un altro documento al riguardo. Il canone come riformulato dal gruppo di studio è il seguente:

§ 1. *Transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris vim habet a momento declarationis factae coram eiusdem Ecclesiae sui iuris Hierarcha loci vel parrocho proprio aut sacerdote ab alterutro delegato et duobus testibus, nisi Sedis Apostolicae rescriptum aliter fert.*

§ 2. *Omnis ascriptio alicui Ecclesiae sui iuris vel transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris in libro baptizatorum adnotetur; si vero fieri non potest in alio documento in archivo paroeciali vel curiae eparchialis servando.*

Can. 17

Christifideles orientales, etsi curae Hierarchae vel parrocho a propria diversae Ecclesiae sui iuris commissi, propriae tamen Ecclesiae permanent ascripti.

A parte una modifica redazionale, non sono state fatte osservazioni e proposte di emendamento al canone. Tuttavia la Segreteria della Commissione ha rilevato le obiezioni e le difficoltà che vengono sollevate da parte di qualche esimio canonista circa la sostituzione del termine « subiecti » del diritto vigente (CS can. 14) con l'espressione « curae commissi », (cfr. C. Pujol, « Condicio fidelis orientalis ritus extra suum territorium », *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 73, 1984, 489-504) che non indicherebbe la vera giurisdizione che il vescovo locale esercita sui « christifideles » di cui nel canone. Per ovviare ad ogni difficoltà, la Segreteria ha proposto che si introduca nel canone, prima della parola « commissi » la clausola « ad normam canonis NN » riferentesi al canone in cui si stabilisce chiaramente che il vescovo locale è « Hierarcha proprius » di tutti gli orientali che abitano nella sua diocesi, e non hanno sullo stesso territorio, una gerarchia del proprio rito (can. 6 § 5 dello « Schema canonum de normis generalibus... », *Nuntia* 18, pp. 9-11).

Il gruppo di studio, tuttavia, non ha accettato questa proposta, ritenendo che la parola «commissi» è preferibile a quella di «subiecti» e che essa non diminuisce la forza del succitato canone dello «Schema canonum de normis generalibus», che vale in ogni caso, senza che sia necessario riferirsi ad esso nel testo del can. 17. Per il resto il gruppo di studio ha lasciato al «Coetus de coordinatione» il compito di sostituire la parola «commissi» con un'altra, ancora migliore, eventualmente con l'espressione «curae concrediti sunt» in congruenza con il can. 145 di questo schema («eparchia Episcopo concreditur»).

Il canone è rimasto immutato, eccetto la parola «fideles» che è stata sostituita con «christifideles» come è indicato dal corsivo del testo riportato sopra.

Caput II

DE RITIBUS SERVANDIS

Can. 18

Ritus Ecclesiarum orientalium, tamquam patrimonium universae Christi Ecclesiae in quo elucet, ea, quae ab Apostolis per Patres est traditio, quod et fidei catholicae divinam unitatem in varietate affirmat, religiose servantur et foveantur.

Il canone si riporta con le due sole modifiche che il gruppo di studio vi ha apportato e che sono indicate con il corsivo. La locuzione «Ritus Ecclesiarum Orientalium» sostituisce le parole «Ritus orientales», meno precise, del testo precedente. L'emendamento «et foveantur» è stato introdotto per accogliere le proposte di due Organi di consultazione e per evitare che si possa considerare il canone solo da un punto di vista di «preservare lo status quo», come si esprime uno dei due Organi.

Un Organo di consultazione ha suggerito di aggiungere a questo canone un § 2 in cui si affermerebbe quanto sta nel Decreto «Orientalium Ecclesiarum» n. 3 circa la «aequalis dignitas» delle «Ecclesiae sui iuris». Questo non si è accettato, perché al riguardo è sufficiente il testè citato n. 3 che regola le Chiese «tum Orientis, tum Occidentis».

Altre proposte, tutte redazionali (si aggiunga la frase «maximo in honore habendi sunt»; «affirmat» diventi «demonstrat», oppure «manifestat») non sono state accettate dal gruppo di studio.

Canoni 19, 20 e 21

Can. 19

Patriarchae, Archiepiscopi Maiores, omnesque Hierarchae studiosissime curent fidelem custodiam et accuratam observationem sui ritus, ac non nisi ratione proprii et organici progressus mutationes admittant, prae oculis tamen habitis mutua benevolentia et unitate Christianorum.

Can. 20

Sacri ministri, monachi ceterique sodales Institutorum vitae consecratae omnes, proprios ritus maxima fidelitate observare tenentur, necnon cognitionem eorum in dies maiorem usumque perfectiorem acquirere tenentur.

Can. 21

Orientalium Ecclesiarum fideles proprium ritum ubicumque observare debent necnon cognitionem et aestimationem eiusdem foveant, et, quantum fieri potest, ecclesias proprii ritus crebro, diebus praesertim dominicis et festis, adeant.

Osservazioni e proposte:

1) Cinque Organi di consultazione hanno proposto di specificare nel can. 19, con più chiarezza, chi sono gli altri « omnes Hierarchae » e di includere nell'elenco soprattutto i Metropoliti delle Chiese *sui iuris*.

Si è accettato, con una riformulazione generica, dell'inizio del § 1, del seguente tenore: « Hierarchae, qui Ecclesiis sui iuris praesunt aliique Hierarchae omnes... ».

2) Un Organo ha suggerito di sostituire nel can. 19 la frase « ac non nisi ratione proprii et organici progressus mutationes admittant » con un'altra che « would encourage a renewal ».

Non si è accettato di modificare in alcun modo il testo conciliare.

3) Un Organo ha chiesto che al can. 20 si aggiunga un § 2 del seguente tenore: « biritualismus numquam exerceri potest sine Hierarchae loci approbatione ».

Ci si è rifiutati di entrare in simili questioni nel contesto di questi canoni.

4) Cinque Organi di consultazione hanno proposto di omettere l'inciso « quantum fieri potest ». Tre di essi avrebbero voluto anche che si aggiungesse al canone un inciso relativo all'obbligo dei fedeli di essere membri attivi nelle parrocchie e nelle eparchie della propria Chiesa.

Si è accettata la sostanza di queste proposte; tuttavia si è rilevato che in diversi schemi vi sono eccezioni esplicite al riguardo (come anche nell'« O-

rientalium Ecclesiarum » n. 21) che di per sè si sarebbero dovute elencare nel can. 21. Inoltre si è sottolineato che il tenore del canone non permette di entrare in dettagli, toccati in vari specifici canoni degli schemi del futuro CICO (cfr. p.e. cann. 91-95 « De laicis » in *Nuntia* 21, pp. 17-20), e riguardanti l'attiva partecipazione dei laici nella vita della Chiesa. Pertanto il gruppo di studio ha ommesso la seconda parte del canone facendolo concludere con la clausola « nisi iure quaedam excipiuntur ».

Ex officio è stato sottoposto all'approvazione del gruppo di studio quanto era stato auspicato dal « Coetus de coordinatione », cioè di riunire i canoni 19-21 in un solo canone diviso in tre §§. Il che è stato accettato.

Il testo dell'intero can. 19 come è stato approvato con le opportune modifiche redazionali è il seguente:

§ 1. *Hierarchae, qui Ecclesiis sui iuris praesunt alique Hierarchae omnes studiosissime curent fidelem custodiam et accuratam observationem proprii ritus, nec in eo mutationes admittant nisi ratione proprii et organici progressus, prae oculis tamen habentes mutuam benevolentiam et unitatem christianorum.*

§ 2. *Ceteri clerici et sodales institutorum vitae consecratae omnes proprium ritum fideliter observare necnon eius in dies maiorem cognitionem perfectioremque usum acquirere tenentur.*

§ 3. *Ceteri quoque christifideles proprii ritus cognitionem et aestimationem foveant, eumque ubicumque observare tenentur, nisi iure quaedam excipiuntur.*

Can. 22

Nemo quemvis fidelem, ad aliud ritum assumendum allo modo inducere praesumat.

Il fatto che sia stata ritenuta nello schema questa norma del diritto vigente (can. 7 del CS) ha incontrato diversi consensi e ha ricevuto particolari *placet*. Un Organo di consultazione ha proposto di indicare anche, con un rinvio al can. 61 dello schema « De sanctionibus poenalibus » (cfr. *Nuntia* 20, p. 57), che la violazione di questa norma comporta una sanzionale penale. La proposta non è stata accettata non solo perché non è sembrato conveniente fare esplicito riferimento a sanzioni penali in un contesto generale come è quello del can. 22 in esame, ma anche perché nel succitato canone dello schema « De sanctionibus poenalibus » esiste un rinvio a questo canone. Tre Organi hanno chiesto pure che nel canone si parli del « transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris » invece che del cambiamento del « ritus ». Ciò si è accettato. Pertanto, il canone è stato trasferito al Caput I di questo *Titulus*, con la numerazione di 15 bis, nel testo seguente: *Nemo quemvis christifidelem ad transitum ad aliam Ecclesiam sui iuris ullo modo inducere praesumat.*

TITULUS II

DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATE

Nello schema trasmesso agli Organi di consultazione, questo *Titulus* aveva una « inscriptio » provvisoria, cioè « De Summo Pontifice deque Collegio Episcoporum », ed una nota in cui si affermava che sarebbero stati inseriti in questo luogo i cann. 330-341 del CIC. Nei *Praenotanda* allo schema (pp. 6-7), inoltre, si manifestava l'intenzione di inserire in questo titolo solamente quei canoni « qui ad Romanum Pontificem, Beati Petri in primatu super universam Ecclesiam successorem atque ad Collegium Episcoporum utpote Supremae auctoritatis cum Romano Pontifice eiusdem Collegii Capite particeps, referuntur ». La motivazione datane era che « haec enim ad intrinsecam structuram hierarchicam omnium Ecclesiarum Orientalium pertinent simulque, prout de plena, suprema ac universali iurisdictionis potestate Romani Pontificis agunt, omnes ac singulos pastores ac christifideles directe et immediate respiciunt ».

Cinque Organi di consultazione hanno fatto delle osservazioni ed hanno avanzato delle proposte al riguardo. Uno di questi Organi ha proposto di includere nel *Titulus* anche i canoni 342-348 del CIC relativi al « Synodus Episcoporum ». Ciò non è stato accettato alla luce della summenzionata « motivazione » poichè il « Synodus Episcoporum », nonostante la sua straordinaria importanza, non rientra nella « intrinseca structura hierarchica omnium Ecclesiarum Orientalium ».

Due Organi hanno suggerito di rielaborare i canoni di questo *Titulus*, specialmente in vista di una migliore e più precisa definizione delle competenze dei dicasteri della Curia Romana, ripetendo in questo luogo i desideri già espressi circa il can. 7. Invero, come già suesposto, il can. 7 è stato incluso in questo *Titulus* come canone conclusivo del Caput I, ma in una formulazione più breve, e su ciò si veda sopra.

Due Organi di consultazione hanno chiesto, piuttosto fortemente, che in questo *Titulus* non ci si limiti « a riprendere materialmente i canoni del CIC », ma che esso venga « ristrutturato secondo una visione teologica orientale » (il primo Organo) oppure venga riformulato « tenendo conto dell'ecclesiologia orientale maggiormente pneumatologica ed eucaristologica » (il secondo Organo). Nessuno dei due Organi ha proposto qualche cosa di più concreto.

Al riguardo, nel gruppo di studio, è stato rilevato quanto segue:

1) La formulazione dei canoni relativi al Romano Pontefice e al Collegio Episcopale è stata elaborata da un *Coetus mixtus*, composto da consultori di

entrambe le Commissioni di revisione dei Codici latino e orientale e faceva parte dello schema della « Lex Ecclesiae fundamentalis »: tale *Coetus* aveva come Presidente il Cardinale Felici e come Vice-Presidente il Cardinale Parecattil, Presidente della Commissione per la Revisione del Codice Orientale;

2) nel quadro dello schema della « Lex Ecclesiae fundamentalis » questi canoni sono stati sottoposti all'esame dei membri di entrambe le Commissioni e sono stati accettati;

3) pertanto essi non sono « semplicemente una formulazione del CIC », ma sono il risultato di un lavoro in comune di entrambe le Commissioni;

4) essi sono stati inseriti nel CIC con poche varianti (e con l'aggiunta del can. 330) a causa della mancata promulgazione della « Lex Ecclesiae fundamentalis ». Tuttavia, avendo fatto parte di detta « Lex » vanno considerati come legislazione comune alle Chiese d'Oriente ed Occidente e appartenenti allo « ius comune » degli Orientali e come tali sono da includersi nel CICO, seppure con qualche modifica redazionale voluta dallo stile particolare di questo Codice.

Esaminata l'intera questione il gruppo di studio ha concordato all'unanimità che è massimamente conveniente che in tale materia non vi sia alcuna differenza tra i due Codici, salve le modifiche redazionali, tanto più che questi canoni con la promulgazione del CIC hanno già avuto l'approvazione del Supremo Legislatore e non sembra esservi una ragione di non considerarli pienamente corrispondenti alle genuine tradizioni teologiche orientali.

Dopo un attento esame di tutti questi testi, alcune modifiche terminologiche, l'aggiunta del can. 23-F bis, il cambiamento della « inscriptio » del *Titulus* e la divisione di esso in due capitoli, i canoni dell'intero *Titulus* approvati dal gruppo di studio, sono i seguenti:

TITULUS II

DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATE

Can. 23/A

Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur.

Caput I

DE ROMANO PONTIFICE

Can. 23/B

Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor, qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet.

Can. 23/C

§ 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali caractere insignitus est. Quodsi caractere episcopali electus caret, statim ordinetur Episcopus.

§ 2. Si contingit, ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur, ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero, ut a quopiam acceptetur.

Can. 23/D

§ 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes eparchias earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quo quidem simul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata qua in eparchias suae curae commissas Episcopi pollent.

§ 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communiione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est iuxta Ecclesiae necessitates determinare modum sive personalem sive collegialem huius muneris exercendi.

§ 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus.

Can. 23/E

In eius munere exercendo Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas ab ipso Romano Pontifice statutas.

Can. 23/F

Sede Romana vacante aut prorsus impedita nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis laetae.

Can. 23/F bis

Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud apparet, Dicasteria aliaque Romanae curiae Instituta.

Caput II

DE COLLEGIO EPISCOPORUM

Can. 23/G

Collegium Episcoporum, cuius caput est Romanus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo et numquam sine hoc capite subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam existit.

Can. 23/H

§ 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum solemniter modo exercet in Concilio Oecumenico.

§ 2. Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicata aut libere recepta ita, ut verus actus collegialis efficiatur.

§ 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum in universam Ecclesiam collegialiter exercent.

Can. 23/I

§ 1. Solius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere eiusque decreta approbare.

§ 2. Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio tractandas determinare atque ordinem in Concilio servandum constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt ab eodem Romano Pontifice probandas.

Can. 23/M

§ 1. Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sunt Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint.

§ 2. Ad Concilium Oecumenicum insuper alii aliqui, qui episcopali dignitate non sunt insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare.

Can. 23/N

Si contingit ut Sedes Apostolica durante Concilii celebratione vacet, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Romanus Pontifex illud continuari iussit aut dissolvit.

Can. 23/O

§ 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem sunt confirmata et eius iussu promulgata.

§ 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae fert Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice indictum vel libere receptum modum.

TITULUS III

DE ECCLESIIS PATRIARCHALIBUS

Can. 24

Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem, singulari honore prosequendi sunt Ecclesiarum Orientalium Patriarchae qui propriae Ecclesiae patriarchali tamquam pater et caput praesunt.

Tre Organi di consultazione hanno proposto di inserire nel canone dopo la parola « traditionem » l'inciso « iam a primis Conciliis oecumenicis agnitam viget in Ecclesia institutio patriarchalis » in concordanza con il n. 7 del Decreto « Orientalium Ecclesiarum ». Ciò è stato prontamente accettato dal gruppo di studio.

Un Organo di consultazione ha chiesto che si torni al can. 216 del CS nel quale si parla della « amplissima potestas ». Il gruppo di studio ha confermato in ciò l'operato dei « Coetus » precedenti che avevano preferito la locuzione del Concilio (OE n. 9).

Altre osservazioni specifiche a questo canone erano redazionali: a) si torni ad usare la parola « patriarchatus » nel senso del CS (1); b) si cancelli la parola « antiquissimam » (1); si usi il plurale « patres et capita » (3).

Queste proposte non sono state accettate; tuttavia il gruppo di studio ha sostituito la parola « propriae » con l'espressione « suae quisque » (cfr. can. 216 § 1 del CS e OE 9) per evitare la difficoltà sollevata circa il plurale « patres et capita ». Il testo del canone emendato è il seguente:

Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem, iam a primis Conciliis eocumenicis agnitam viget in Ecclesia institutio patriarchalis, quare singulari honore prosequendi sunt Ecclesiarum Orientalium Patriarchae, qui suae quisque Ecclesiae patriarchali tamquam pater et caput praesunt.

Can. 25

Nomine Patriarchae venit Episcopus cui competit potestas in omnes Episcopos, haud exceptis Metropolitibus, clerum et populum propriae Ecclesiae patriarchalis, ad normam iuris a Suprema Ecclesiae Auctoritate probati.

Tre Organi di consultazione hanno chiesto la soppressione della clausola « ad normam iuris a Suprema Ecclesiae Auctoritate probati »: uno direttamente e gli altri due indirettamente in quanto entrambi hanno proposto in sostituzione di detta clausola il seguente identico testo:

« Nomine Patriarchae... propriae Ecclesiae patriarchalis, secundum antiquissimam praxim canonicam orientalem et ad normam iuris, firmo principio quo Synodus Episcoporum eius Ecclesiae superiorem constituit instantiam pro quibusvis negotiis Ecclesiae patriarchalis »

Lo stesso testo è stato proposto da un terzo Organo di consultazione, tuttavia con l'aggiunta, dopo le parole « antiquissimam praxim canonicam orientalem », dell'inciso « ad normam iuris a Suprema Ecclesiae auctoritate probati exercenda ».

Queste proposte sono state respinte dal gruppo di studio, perché, non vi è dubbio almeno dal Concilio di Nicea in poi che l'ufficio di Patriarca è di istituzione ecclesiastica con tanti poteri sopraepiscopali e sopra metropolitani quanti ne sono stabiliti dalla « norma iuris », sanzionata dalla Suprema Autorità della Chiesa. Lo stesso vale per il « Synodus Episcoporum » di una Chiesa patriarcale.

Un altro Organo di consultazione ha trasmesso la proposta di mitigare l'inciso « cui competit potestas in omnes Episcopos » e di riesaminare « The entire notion of patriarchal authority... in the light of the understanding achieved of the authority of bishops in consequence of Vatican II ». Il gruppo di studio è rimasto fedele al testo sancito dal Concilio Vaticano II in OE n. 7.

Un Organo infine ha espresso il desiderio, senza darne una motivazione, che la formulazione del can. 25 venga sostituita con quella, *ad litteram*, del can. 216 § 2 del CS.

Questa proposta non è stata sostenuta da alcun membro del gruppo di studio.

Ex officio è stata sottoposta all'esame del gruppo di studio la questione relativa alla distinzione che si fa nel canone tra « clerus et populus », tra « Episcopi » e « clerus » e che non è sembrata essere in armonia ed in linea con la visione ecclesiologica della « Lumen gentium », nel quadro della quale al « populus Dei » appartengono tutti i « christifideles » senza distinzione, né coll'uso che se ne fa negli altri schemi.

Il gruppo di studio, dopo un attento esame della questione, ha concordato di eliminare questa incongruenza, senza alterare in alcun modo la sostanza del canone. Sulla base di un testo provvisorio proposto dal « Coetus de coordinatione », il gruppo di studio, dopo averlo emendato opportunamente, ha redatto il canone come segue:

Patriarcha est Episcopus cui competit potestas in omnes Episcopos, non exceptis Metropolitanis, ceterosque christifideles Ecclesiae, cui praeest, ad normam iuris a Suprema Ecclesiae Auctoritate probati.

Can. 26

§ 1. Constitutio, restitutio, immutatio et suppressio Ecclesiarum patriarchalium Supremae Ecclesiae Auctoritati reservatur.

§ 2. Titulum unicuique Ecclesiae patriarchali legitime agnitum vel concessum tantum Suprema Ecclesiae Auctoritas immutare potest.

§ 3. Singulae Ecclesiae patriarchales intra *finis* proprii territorii habere debent fixam sedem residentiae in civitate principe e qua Patriarcha titulum desumit, quantum fieri potest, constitutam quae transferri nequit nisi gravissimis de causis *de* consensu Synodi Episcoporum, habito Romani Pontificis assensu.

§ 4. Illi qui olim Patriarchae fuerunt et suo officio ad normam iuris renuntiaverunt, suum titulum ac honores, in *celebrationibus liturgicis* praesertim, servant, itemque ius habent ut ipsis digna sedes commorationis, de eorum consensu, assignetur atque media ex bonis Ecclesiae patriarchalis praebeantur, quibus eorum sustentationi, proprio titulo congruae, provideatur, firmo *circa* praecedentiam canone 29, § 2.

Il canone è rimasto immutato (eccettuate le modifiche redazionali indicate col corsivo: « *finis* » sostituisce « *limites* »; « *de* » sostituisce « *cum* »; « *celebrationibus liturgicis* » sostituisce « *divinis officiis* »; « *circa* » sostituisce « *quoad* »). Si è deciso inoltre di trasmetterlo al « Coetus de coordinatione » per ulteriori modifiche terminologiche e redazionali.

Le proposte di emendamento di natura redazionale erano in tutto 5; esse sono state trasmesse allo studio del « Coetus de coordinatione ». Due altre proposte di natura sostanziale sono state respinte: la prima perché contraria al n. 11 del Decreto « Orientalium Ecclesiarum » (si sopprimano i §§ 1 e 2 e non si ammettano nuovi patriarcati); la seconda perché condizionerebbe la « Suprema Ecclesiae Auctoritas » (ai §§ 1 e 2 si aggiunga la clausola « consultis omnibus Patriarchis Orientalibus »).

Can. 27

Patriarchae orientalium Ecclesiarum ubique praecedunt omnibus Episcopis cuiuscumque gradus salvis specialibus normis de praecedentia a Romano Pontifice statutis.

Il canone è rimasto immutato se si eccettuano le due modifiche redazionali indicate con il corsivo: « orientalium Ecclesiarum ubique » sostituisce « orientales ubicumque » dello schema; « omnibus Episcopis » sostituisce « omnes Episcopos » - in concordanza col can. 29 § 1, tuttavia si è lasciata al « Coetus de coordinatione » la decisione se usare l'accusativo o il dativo in tutti i casi connessi col verbo « praecedere »*.

Nel gruppo di studio si è preso innanzitutto atto del fatto che nel CIC della Chiesa latina si è ommesso ogni accenno alle regole circa la precedenza. Tuttavia, dato che nessuno degli Organi di consultazione ha sollevato difficoltà al riguardo, nè ha dubitato della necessità di alcuni canoni circa la precedenza nel CICO, il gruppo di studio ha creduto opportuno di lasciare le cose come stanno nello schema circa questa materia.

Non è stata accettata la proposta, fatta da cinque Organi di consultazione, di omettere dal canone l'ultima clausola, dalle parole « salvis » in poi. Quattro di questi Organi hanno proposto ciò con l'esplicita *mens* di risolvere in questo modo la difficile questione sollevata nel passato, circa la precedenza tra Cardinali e Patriarchi. Il quinto invece ha dato come motivazione della sua proposta la seguente « ratio »: « clausula est superflua, quia ius speciale, si habetur, semper praevalet super ius generale ». Nel gruppo di studio, benché si sia ritenuta giusta la « ratio » addotta, non si è ommessa l'ultima clausola, perché con essa, uno « ius speciale » non sarà « derogatorio » alla norma stabilita.

* Si nota che, in seguito ai lavori del « Coetus de coordinatione » si è deciso di usare l'accusativo (« omnes Episcopos »).

Can. 28

§ 1. *Orientalium Ecclesiarum Patriarchae* licet alii aliis tempore posteriores, omnes aequales sunt ratione dignitatis patriarchalis, salva inter eos honoris praecedentia ad normam §§ 2-4 huius canonis.

§ 2. Ordo praecedentiae inter antiquas patriarchales *orientalium Ecclesiarum* Sedes is est ut primo loco veniat Sedes Constantinopolitana, post eam Alexandrina, deinde Antiochena, et post eam Hierosolymitana.

§ 3. Inter ceteros *orientalium Ecclesiarum* Patriarchas praecedentia ordinatur iuxta antiquitatem institutionis Sedis.

§ 4. Inter *orientalium Ecclesiarum* Patriarchas qui unius eiusdemque sunt tituli, *diversis tamen Ecclesiis patriarchalibus praesunt*, praecedentiam obtinet qui prior promotus est ad dignitatem patriarchalem.

Il canone è rimasto immutato se ci eccettuano le modifiche redazionali indicate con il corsivo (le parole « *orientalium Ecclesiarum* » sostituiscono nei §§ 2, 3 e 4 la parola *Orientis*; l'espressione « *diversis tamen Ecclesiis patriarchalibus praesunt* » sostituisce l'espressione « *diversas tamen Ecclesias sui iuris regunt* »).

Tra le proposte di emendamento (8), fatte al canone, quattro di esse erano puramente redazionali. Un Organo nonostante l'esistenza del can. 27, ha proposto che si aggiunga un § 5 riguardante specificatamente la precedenza tra Cardinali e Patriarchi. Un altro Organo ha fatto un « excursus storico » circa il perché del primo posto assegnato alla Chiesa Costantinopolitana, che a suo avviso dovrebbe stare al « terzo posto ». A questo proposito si è rilevato che siffatto punto di vista è contrario alle decisioni dei Concili citati nella nota 10 del Decreto conciliare « *Orientalium Ecclesiarum* ». Ai due Organi che si « meravigliavano » perché in questo canone l'« ordo praecedentiae » è diverso da quello del can. 9, si è già risposto sopra.

Can. 29

§ 1. Patriarcha omnis in ecclesiis vel in divinis officiis proprii ritus praecedit ceteris Patriarchis, etsi Sedis titulo potioribus vel promotione prioribus.

§ 2. Patriarcha qui actu potestatem patriarchalem obtinet praecedit illis qui titulum Sedis patriarchalis olim habitae adhuc servant; eadem norma valet etiam de Patriarchis mere titularibus.

Le osservazioni che sono state fatte al canone erano puramente redazionali. Esse sono state accettate (« *omnis* » si ometta; « *potioribus* » preceda « *Se-*

dis») compresa la richiesta, avanzata da un Organo di consultazione, di omettere dal § 2 ogni riferimento al « Patriarcha mere titularis ». Il gruppo di studio ha accettato questa proposta, manifestando il desiderio unanime che in Oriente esistano solo Patriarchi « qui actu potestatem obtinent » e quelli « qui titulum Sedis patriarchalis olim habitae adhuc servant ». Con alcuni altri emendamenti redazionali, richiesti dal « Coetus de coordinatione », il canone che è stato approvato dal gruppo di studio è il seguente:

§ 1. *Patriarcha in ecclesiis vel in celebrationibus liturgicis proprii ritus praecedit ceteris Patriarchis, etsi potioribus Sedis titulo vel promotione senioribus.*

§ 2. *Patriarcha qui actu potestatem patriarchalem obtinet praecedit illis qui titulum Sedis patriarchalis olim habitae adhuc servant.*

Can. 30

Patriarcha procuratorem apud Sedem Apostolicam habet ab ipso designatum de praevio consensu Romani Pontificis.

Due Organi di consultazione hanno chiesto che si reintroduca la parola « apocrisarius » (CS can. 220) prima di « procuratorem » (« apocrisarium seu procuratorem »). Il gruppo di studio non ha accettato questa proposta, confermando in ciò l'operato dei « Coetus » precedenti, perché dagli studi (di cui in *Nuntia* 2 p. 45 can. 6) fatti in proposito risulta che « apocrisarius » era il rappresentante del Patriarca presso la « corte imperiale », pertanto non dovrebbe essere menzionato nel Codice comune a tutte le Chiese orientali.

Un Organo ha proposto che si dia qualche regola anche sulla precedenza tra coloro che rappresentano un Patriarca. Al riguardo si è notato che il procuratore di per sè non è un « rappresentante » del Patriarca, e che le regole sulla precedenza negli schemi del CICO sono state ridotte all'indispensabile.

Il gruppo di studio per coerenza terminologica con altri canoni « De Patriarchis » ha cambiato la parola « consensus » con « assensus » ed ha sostituito la parola « habet » con « habere potest ». Il testo che è stato accettato dal gruppo di studio è il seguente:

Patriarcha procuratorem apud Sedem Apostolicam habere potest ab ipso designatum de praevio assensu Romani Pontificis.

Caput I

DE ELECTIONE PATRIARCHARUM

Can. 31

Patriarcha canonice eligitur in Synodo Episcoporum ad normam canonum (legitime) convocata et (rite) coadunata.

Le due osservazioni che sono state fatte al canone non sono state accettate: a) si aggiunga « Ecclesiae patriarchalis » dopo « Patriarcha »; b) si aggiunga in fine « servatis ceteris omnibus a iure servandis ad mentem can. 34 ».

Dal canone sono state invece omesse le parole « legitime » e « rite », perché del tutto superflue. Questa omissione è indicata con le parentesi nel testo del canone qui riportato. Per il resto esso è rimasto invariato.

Can. 32

§ 1. Synodus *Episcoporum* coadunari debet in ipsa patriarchali residentia, aut alio in loco, ab Administratore Ecclesiae patriarchalis de consensu Synodi permanentis designando.

§ 2. Synodi *Episcoporum* coadunatio fieri debet intra mensem a die vacationis, firmo iure particulari longius tempus, non autem ultra bimestre, statuente.

Con il corsivo sono indicate le modifiche introdotte dal gruppo di studio (la parola « Episcoporum » è aggiunta nei §§ 1 e 2, il « de » sostituisce il « cum »). Per il resto il canone è rimasto invariato.

Can. 33

§ 1. In electione Patriarchae voce activa fruuntur omnes et soli Synodi sodales.

§ 2. Vetitum est quemlibet alium praeter Synodi sodales electioni Patriarchae in aula interesse, iis clericis exceptis qui ad normam canonis 38 in scrutatores vel actuarios Synodi assumuntur.

§ 3. Praeter Sedem Apostolicam vel Synodi sodales, nemo quoquo modo, sive ante Synodum sive Synodo durante, in electionem Patriarchae se immittere potest.

A parte alcune proposte di emendamento puramente redazionali (« immittere » sia « immiscere »; si specifichi che si tratta del « Synodus Episcoporum ») e il suggerimento (6) di specificare chi sono i « membra Synodi Episcoporum », sei Organi di consultazione hanno espresso gravi difficoltà nell'accettare il § 3,

ritenendo che la menzione in esso contenuta della « Sedes Apostolica » è superflua, o perché sono sufficienti i canoni 41-46 (3), o perché « non aggiunge niente ai §§ 1 e 2 » (1), o perché « The Roman Pontif has, of course, the right of such interference » (2).

Il gruppo di studio, riconosciuta la fondatezza di queste osservazioni, e che le parole « se immittere » (o « se immiscere » del CS can. 224 § 3) nel § 3 non possono avere altro significato se non « ingerirsi nelle cose che non competono » e pertanto che in esso non si possono menzionare nemmeno i « membra Synodi », ha riformulato il § 3 come riportato qui sotto (« Nemini licet... se immiscere »).

Con l'accettazione di alcune altre modifiche redazionali (p.e. la sostituzione della parola « sodales » con « membra », circa la quale cfr. *Nuntia* 21, p. 76) il gruppo di studio ha riformulato il canone come segue:

§ 1. *In electione Patriarchae voce activa fruuntur omnia et sola Synodi Episcoporum membra.*

§ 2. *Vetitum est quemlibet alium praeter Synodi membra electioni Patriarchae in aula interesse, iis clericis exceptis qui ad normam canonis 38 § 1 in scrutatores vel actuarios Synodi assumuntur.*

§ 3. *Nemini licet ullo modo sive ante Synodum Episcoporum sive eo durante in electionem Patriarchae se immiscere.*

Can. 34

In electionibus Patriarcharum unice servari debent praescripta canonum NN (?) « de electionibus », remota quavis contraria consuetudine, nisi aliud in canonibus qui sequuntur statutum sit.

Non sono state fatte osservazioni al canone. Tuttavia a richiesta del « Coetus de coordinatione » il canone è stato redatto con più precisione come segue:

In electione Patriarchae servari debent, reprobata contraria consuetudine, canones 36-47 schematis « De normis generalibus », nisi aliud iure communi statuitur.

(Per i canoni 36-47 citati nel testo cfr. *Nuntia* 18, pp. 30-31).

Can. 35

§ 1. *Episcopi omnes, legitime convocati, gravi obligatione tenentur ut intersint electioni.*

§ 2. *Si iusto existiment se detineri impedimento, scripto suas rationes aperiant Synodo, cuius iudicio stare debent.*

Al canone è stata fatta una sola osservazione: e cioè quella di omettere dal § 2 la clausola « cuius iudicio stare debent », per evitare indugi nel dare inizio al Sinodo se si ritenga l'assenza di un suo membro ingiustificata.

In questo contesto è parso opportuno al gruppo di studio prendere in considerazione anche l'osservazione fatta al canone 36 che è pure in stretta connessione con la ritenzione o meno della clausola « cuius iudicio stare debent ». Infatti un Organo di consultazione ha rilevato una certa illogicità tra questi due canoni, poiché nel can. 35 si ammette un « iudicium Synodi » che, per essere valido, implica la propria « canonicità » e ciò prima ancora che lo stesso Sinodo sia « canonico » a norma del can. 36.

Il gruppo di studio ha discusso su tale questione il 21 gennaio 1986 avendo sul tavolo le due seguenti formulazioni alternative:

1) Il § 2 sia: Si iuxta existimant se detineri impedimento, suas rationes aperiant Administratores Ecclesiae patriarchalis, cuius est de consensu Synodi permanentis de legitimitate impedimenti decidere.

2) Il § 2 sia: Si iusto existimant se detineri impedimento, suas rationes scripto aperiant Synodo; Episcoporum, qui in loco designato initio Synodi sessionum praesentes sunt, est de legitimitate impedimenti decidere.

Il gruppo di studio è rimasto assai indeciso su quale dei due testi dovesse preferire. Il risultato della votazione formale, fatta per dissolvere ogni incertezza e perplessità al riguardo è stato di 6-5-0. Sei consultori si sono pronunciati in favore della seconda formulazione desiderando ritenere lo *ius* e la *praxis* vigenti e lasciare le decisioni riguardanti il § 2 del canone ai « Vescovi presenti » all'inizio del Sinodo anche se non è ancora « canonico ». Cinque consultori, al contrario, si sono espressi a favore del primo testo, perché a loro sembrava più logico e soprattutto pratico riservare le decisioni al riguardo a colui che convoca il Sinodo dei Vescovi, purché per esse ottenga il consenso del Sinodo permanente.

A causa dell'esiguo scarto di voti, con cui il § 2 è stato approvato è stata apposta al testo del canone una particolare « nota informativa » per eventuali future considerazioni. Il canone così come è stato approvato è il seguente:

§ 1. *Omnes legitime convocati Episcopi gravi obligatione tenentur ut intersint electioni.*

§ 2. *Si iusto existimant se detineri impedimento, scripto suas rationes aperiant Synodo; Episcoporum, qui in loco designato initio Synodi Episcoporum praesentes sunt, est de legitimitate impedimenti decidere.*

Can. 36

§ 1. Convocatione legitime facta, si duae tertiae partes, membrorum Synodi, demptis iis qui legitimo sunt impedimento detenti, in loco designato praesentes sunt, Synodus canonica declarabitur et ad electionem procedi potest.

§ 2. Ius eligendi praesentibus in electionis loco reservatur, exclusa facultate ferendi suffragium non solum per epistolam sed etiam per procuratorem.

Ai cinque Organi di consultazione (uno di essi ha già proposto ciò al can. 34) che hanno chiesto di inserire nel CICO il can. 110 del CS, che riconosce il diritto di voto all'elettore malato, ma degente nello stesso edificio nel quale sta avvenendo l'elezione, si è risposto che vi si è provveduto col can. 34. Infatti tra i canoni ai quali il can. 34 si riferisce vi è anche il can. 38 § 2 dello schema « De normis generalibus » reso di pubblica ragione in *Nuntia* 13, p. 31. Per quanto riguarda il § 2 del canone il gruppo di studio lo ha ommesso, perché la stessa norma con identiche parole, si trova già nello schema « De normis generalibus » e precisamente nel succitato can. 38 § 1. Il canone che è stato approvato dal gruppo di studio è il seguente:

Convocatione legitime facta, si duae ex tribus partibus membrorum quae tenentur Synodo Episcoporum interesse et, demptis iis qui legitimo sunt impedimento detenti, in loco designato praesentes sunt, Synodus canonica declaratur et ad electionem procedi potest.

Can. 37

Nisi ius particulare aliter statuatur Synodo *Episcoporum* de eligendo Patriarcha praesidet, qui inter praesentes (ad normam canonis NN « De personis iuridicis ») in prima sessione electus fuerit: interim praesidentia Administratori *Ecclesiae* patriarchalis reservatur.

Non sono state fatte osservazioni al canone da parte degli Organi di consultazione. Le parole in corsivo indicano i due emendamenti redazionali introdotti dal gruppo di studio. Le parole, invece, poste tra parentesi sono state eliminate, perché si riferiscono al can. 45 dello « Schema canonum de normis generalibus » (*Nuntia* 18, p. 34), che va comunque osservato in virtù del can. 34 del presente schema.

Can. 38

§ 1. Scrutatores et actuarius ad normam iuris particularis assumi possunt etiam inter presbyteros et diaconos (qui, a Synodo vocati, statim coram ipsa Synodo Deo promittere debent se munus fideliter impleturos et inviolabile secretum servaturos circa acta in comitiis et circa nomina auctorum suffragiorum quae ipsis Patribus Synodi semper ignota remanere debent).

§ 2. Circa ea quae scrutinia directe vel indirecte respiciunt omnes (et singuli) qui Synodo intersunt gravi obligatione tenentur servandi secretum, (offici.).

Non sono state fatte osservazioni a questo canone. Esso tuttavia ha su-

scitato varie considerazioni in seno al gruppo di studio soprattutto circa il senso esatto dei termini « inviolabile secretum » (§ 1) e « secretum officii » (§ 2), entrambi riferentesi agli « scrutatores », e circa l'opportunità di richiedere nello stesso diritto comune la « promissio » di cui al § 1. Il gruppo di studio, tutto considerato, ha soppresso la seconda parte del § 1 (la « promissio » così si lascia allo « ius particolare ») e, nel § 2 l'espressione « et singuli » e la parola « officii », la prima perché superflua, la seconda perché inesatta (gli « scrutatores » hanno un « munus ») e perché ogni segreto richiesto esplicitamente dal diritto comune comporta il grave obbligo di osservarlo, segreto che nel caso specifico è uguale sia per gli « scrutatores » che per tutti gli altri « qui Synodo intersunt ».

Tutto ciò che è stato omissso è indicato con le parentesi nel testo del canone riportato qui sopra.

Can. 39

§ 1. Is electus habeatur qui, demptis suffragiis nullis, duas ex tribus suffragiorum partes rettulerit.

§ 2. Scrutinia repeti debent donec duae ex tribus partes in eundem candidatum conveniant.

Proposte:

1) A questo canone si aggiunga il can. 41 (1).

Ciò si è *accettato* (cfr. § 2 qui sotto).

2) Si sopprima la clausola « demptis suffragiis nullis » (1)

Ex officio la clausola è stata omisssa in conformità con i cann. 19 e 45 dello « Schema canonum de normis generalibus » (cfr. *Nuntia* 18, pagg. 18-19, n. 2, e pag. 34).

3) Due Organi di consultazione, per prevenire « de graves inconvenients » (1), hanno proposto che la regola dei « due terzi » valga solo per i primi tre scrutini. Quanto alla procedura da seguirsi negli scrutini successivi i due Organi si sono espressi differentemente, facendo le seguenti proposte: il primo « après le troisième scrutin restent candidats seulement les deux personnes qui ont eu le plus de voix jusque-là. Sera élu celui qui aura la majorité absolue ». Il secondo: « in the next three ballots a simple majority... shall suffice », mentre « in the seventh ballot the election shall take place only among those two candidates who had received the largest number of votes at the sixth ballot, and he shall be elected who received more votes ».

Questa proposta è stata lungamente discussa nel gruppo di studio e diversi consultori si sono mostrati piuttosto favorevoli ad introdurre in questo luogo la norma che è contenuta nel can. 151 §§ 3 e 4 dello schema e che riguarda l'elezione dei vescovi (« Post tria inefficacia scrutinia suffragia feruntur in quar-

to scrutinio super iis duobus tantummodo candidatis, qui in tertio scrutinio maiorem partem suffragiorum receperunt... etc.). Tuttavia, tenendo presente, che a richiedere quanto sopra sono stati solamente due Organi di consultazione, mentre a tutti gli altri il canone è piaciuto, il gruppo di studio ha deciso nella seduta del 22 gennaio di non cambiare la norma « is electus est, qui duas ex tribus partibus suffragiorum rettulit », ma di dare una possibilità alle Chiese patriarcali, che lo vorranno, di stabilire, con uno « ius particolare » che dopo un certo numero di scrutini (3 o 6 o altro) si possono applicare per l'elezione del Patriarca le regole del can. 151 §§ 3 e 4 riferentisi alla elezione dei Vescovi. Il giorno dopo la Segreteria ha sottoposto all'esame del gruppo di studio il seguente testo, in cui risultava incorporato come § 2 il can. 41:

§ 1. *Is electus est, qui duas ex tribus partibus suffragiorum rettulit, nisi iure particulari statuitur, ut post congruum numerum scrutiniorum, saltem trium, sufficiat pars suffragiorum absolute maior et ad normam canonis 151 §§ 3 e 4 electio perficiatur.*

§ 2. *Si electio intra quindecim dies ab inita Synodo Episcoporum non peragitur, res ad Romanum Pontificem devolvitur.*

Dopo un breve dibattito circa il surriferito testo i 12 Consultori presenti hanno espresso il loro unanime gradimento nei suoi riguardi e l'hanno approvato con una votazione formale.

Can. 40

Singularum Ecclesiarum est, ex iure in Synodo Episcoporum statuto, recensere ea quae requiruntur ut quis ad patriarchalem dignitatem idoneus habeatur, salvis semper quae in canone 148 praescribuntur, et escluso a voce passiva Episcopo qui depositus sit necnon illis de quibus in canone NN (4) « De electionibus » nn. 1, 3, 4.

Al canone non si sono fatte osservazioni da parte degli Organi di consultazione. Tuttavia il gruppo di studio ha semplificato la redazione del canone, iniziandolo con le parole « In iure particulari recenseantur », e, su proposta di un Consultore, ha ommesso la seconda parte del canone.

Il canone approvato dal gruppo di studio è il seguente:

In iure particulari recensentur, quae requiruntur ut quis ad patriarchalem dignitatem idoneus habeatur, salvis semper quae in canone 148 praescribuntur.

Can. 41

Si electio intra quindecim dies ab inita Synodo non peragitur, casus devolvitur ad Romanum Pontificem.

Il canone è stato incorporato nel can. 39 come § 2. Il testo è stato già riferito sopra. Si noti che il termine « casus » è stato sostituito con la parola

« res » in accoglimento di quanto ha proposto un Organo di consultazione, perché essa « pare avere un contenuto più ampio ».

Non è stata accettata la proposta di ridurre nel canone i termini di tempo a 7 giorni (1), né quella di concluderlo con le parole « casus ad Apostolicam Sedem moderantem devolvitur » come ha voluto un Organo di consultazione perché l'aggiunta del termine « moderante » (dal UR n. 14) indicherebbe a suo avviso, « maggiormente la natura dei rapporti tra la Sede Apostolica e le Chiese Orientali ».

Can. 42

Electio ad normam iuris peracta, illico a praeside, vel si praeses fuerit electus, ab antiquiore ordinatione episcopali, totius Synodi nomine, formula modoque in singulis ritibus receptis, electo intimanda est; si vero de illo agatur de quo in canone 44 § 2 intimatio fiat statim ac omnia canonibus ad proclamationem episcopalem requisita peracta sunt.

Il canone non aveva osservazioni, eccettuata quella secondo cui esso « non corre » fatta da un Organo di consultazione.

Ex officio è stato sottoposto all'approvazione del gruppo di studio un nuovo testo, elaborato nel « Coetus de coordinatione » dopo un minuzioso esame della normativa contenuta in questo canone e nel can. 44. In particolare, il « Coetus de coordinatione » aveva rilevato la necessità di inserire nel can. 42 il § 2 del can. 44, dato che non si può procedere ad una « intimatio-acceptatio electionis » (di cui al can. 43) relativamente a colui che non è ancora nemmeno « Episcopus proclamatus ».

Il gruppo di studio, dopo un attento esame di tale questione, ha concordato di accettare le linee prospettate dal « Coetus de coordinatione » ed anche, con qualche lieve modifica redazionale, il testo relativo. Nel canone seguente, approvato dal gruppo di studio, la seconda parte rappresenta il testo « denuo recognitus » del § 2 del can. 44:

Electio, si electus est saltem Episcopus legitime proclamatus, illico a praeside, vel si praeses est electus, a seniore ordinatione episcopali, totius Synodi Episcoporum nomine formula modoque in propria Ecclesia patriarchali receptis, electo intimanda est: si vero electus nondum est Episcopus legitime proclamatus, servato secreto ab omnibus, qui quomodolibet electionis exitum noverunt, etiam erga electum, Synodus Episcoporum suspenditur et intimatio fiat statim ac omnia canonibus ad proclamationem episcopalem requisita peracta sunt.

Can. 43

Electus intra biduum utile a recepta intimatione computandum manifestare debet num electionem acceptet; si vero non acceptat aut si intra biduum non respondet, omne ius ex electione quaesitum amittit.

Le parole in corsivo indicano le modifiche redazionali apportate dal gruppo di studio (*computandum* si è aggiunto, *electionem acceptet* sostituisce «electioni consentiat»; *non acceptat* sostituisce «renuntiat» del testo precedente).

Le osservazioni al canone sono state solo due: una era puramente redazionale (si preferiva «an» a «num»), l'altra proponeva di aggiungere alla fine del testo «et ad novam electionem procedendum est».

Can. 44

§ 1. Si electus acceptaverit et sit Episcopus ordinatus, Synodus, audito Romano Pontifice, procedat, iuxta praescripta liturgica suae Ecclesiae, ad eius proclamationem et inthronizationem; si vero de Episcopo iam legitime proclamato agatur sed nondum ordinato, inthronizatio fieri nequit antequam electus episcopalem ordinationem recipiat.

§ 2. Si de illo agatur qui nondum sit Episcopus legitime proclamatus, Synodus suspenditur usquedum omnia canonibus ad proclamationem episcopalem requisita peragantur, servato ab omnibus qui quomodolibet electionis exitum noverant secreto, etiam adversus electum firmo can. 42, donec Synodus ad normam § 1 eum in Patriarcham proclamet.

Per quanto riguarda il § 2 di questo canone si veda al can. 42 in cui esso è stato incorporato.

Sette Organi di consultazione, quasi tutti di grande «pondus sociologicum», hanno chiesto l'omissione della clausola «audito Romano Pontifice». A questi Organi ne va aggiunto un altro il quale ha proposto la sostituzione di questa clausola con l'espressione «misso nuntio Romano Pontifici», che già figurava in un testo precedente dello stesso canone pubblicato in *Nuntia* 2, p. 49. I predetti Organi di consultazione desideravano in sostanza che il nuovo canone non si discostasse dallo *ius vigens* del can. 235 § 2 del CS, nel quale non vi è nessuna di queste due clausole. Infatti in questo canone dello *ius vigens* si prescrive solo che «si electus acceptaverit, Synodus procedat, iuxta praescripta sui ritus, ad eius proclamationem et inthronizationem dummodo sit Episcopus...». Pertanto al gruppo di studio è parso naturale e comprensibile il fatto che diversi Organi di consultazione, pur auspicando una completa e per quanto possibile spedita informazione del Romano Pontefice circa il nome del vescovo eletto alla dignità patriarcale, non abbiano ritenuto conveniente fare di ciò una norma giuridica, innovatrice rispetto al Motu proprio «Cleri Sanctitati» promulgato da Pio XII alcuni anni prima del Concilio, norma, che, per servirsi delle parole di uno di questi Organi «muta la prassi vigente» e «ritarda i tempi dell'elezione».

Nel gruppo di studio sono state esaminate e considerate anche altre os-

servazioni relative alla stessa clausola come p.e. l'obiezione secondo cui essa, anche se verbalmente diversa, potrebbe essere intesa nel senso di « confirmatio electionis »; con ciò si ritornerebbe al can. 258 § 2 del CS e si darebbe l'impressione che « the patriarchs have been reduced to the level of major archbishops », per i quali infatti nel can. 129 si prevede la norma che debbono, dopo la loro elezione, « expostulare a Romano Pontifice suae electionis confirmationem ». Ciò è stato rilevato da quattro Organi di consultazione.

Tutto considerato il gruppo di studio ha accolto il desiderio dei summenzionati Organi di consultazione, ritenendo che non è opportuno discostarsi dallo *ius vigens* e che, per quanto riguarda le norme giuridiche relative alla informazione del Santo Padre e ai diritti del Patriarca, anteriori alla concessione della « communio Ecclesiastica », sono sufficienti i canoni 45 e 46.

Il testo del can. 44, che è stato approvato dal gruppo di studio dopo esservi state apportate alcune altre modifiche redazionali, è il seguente:

Si electus acceptavit et est Episcopus ordinatus Synodus Episcoporum procedat iuxta praescripta librorum liturgicorum ad eius proclamationem et inthronizationem; si vero electus nondum est Episcopus ordinatus, inthronizatio fieri non potest, antequam episcopalem ordinationem recepit.

Can. 45

§ 1. Synodus per synodicas litteras *Romanum Pontificem quam primum certiore faciat* de electione et *inthronizatione* canonice peractis atque de fidei professione deque promissione fideliter munus suum gerendi a novo Patriarcha coram Synodo, iuxta probatas formulas, pronuntiatis. Synodicae litterae de electione peracta mittantur quoque ad Patriarchas aliarum Ecclesiarum Orientalium.

§ 2. Novus Patriarcha per litteras propria manu subscriptas *quam primum* expostulare debet a Romano Pontifice ecclesiasticam communionem.

Le parole in corsivo indicano le modifiche introdotte dal gruppo di studio (il § 1 del testo precedente iniziava come segue: « Synodus per synodicas litteras ad Romanum Pontificem referre debet de electione canonice peracta... ») per rendere il testo più esatto e redazionalmente migliore. Il resto del canone è rimasto immutato. Al canone sono state fatte solo tre osservazioni. Un Organo di consultazione ha proposto di aggiungere le parole *quam primum*, il che è stato accolto. Un altro ha richiesto che nel § 2 venga menzionata non solo la « communio ecclesiastica » ma anche il pallio col significato datogli da Giovanni Paolo II in occasione dell'imposizione del pallio a Sua Beatitudine Jean Pierre Kasparian, Patriarca di Cilicia degli Armeni, il 7 luglio 1984.

Il gruppo di studio invece ha ritenuto che nel canone è sufficiente riferirsi alla « communio ecclesiastica » prescindendo da ciò che ne è l'insegna.

Can. 46

Patriarcha canonice electus valide exercet suum officium tantummodo ab inthronizatione qua *pleno iure* id officium obtinet, sed, antequam ecclesiasticam communionem a Romano Pontifice acceperit (prohibetur) ne Synodum Episcoporum convocet *neque* Episcopos ordinet.

Il canone si riporta già come è stato emendato dal gruppo di studio. Le parole in corsivo indicano due modifiche redazionali (« *pleno iure* » sostituisce le parole « *plenum ius in* »; e « *neque* » sostituisce « *et* »). Le parentesi invece indicano che la parola « *prohibetur* » è stata omessa, in accoglimento della richiesta fatta da sette Organi di consultazione. Non è stata accettata la proposta (1) di aggiungere (dal can. 238 § 2 del CS) prima delle parole « *ab inthronizatione* » l'inciso « *post confirmationem a Romano Pontifice obtentam* ». È stata respinta la richiesta di un Organo di consultazione di « *demander simplement que le Patriarche validement élu entre en communion le plus tôt possible, sans mettre des conditions pour initier l'exercice des ses fonctions* » per i motivi indicati nel *Praenotanda* allo schema p. 9 (« *ubicumque enim collegialiter potestas ab Episcopis exercetur vel Episcopi eliguntur, ibi constare debet de plena cum Collegii Capite communionem ecclesiastica* »).

Caput II

DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS PATRIARCHARUM

Can. 47

Potestas, quae Patriarchae ad normam canonum et legitimarum consuetudinum in Episcopos, clerum et populum suae Ecclesiae competit, est ordinaria, ipse tamen non valeat Protosyncellum pro tota Ecclesia patriarchali constituere.

Sette Organi di consultazione hanno proposto modifiche redazionali, che sono state quasi tutte accettate con la nuova formulazione del canone. Altri 7 Organi hanno fatte delle proposte che non si sono potute accettare, sia perché minavano alla base la stessa ragione d'essere del canone (non si specificò che la « *potestas* » dei Patriarchi è « *ordinaria* »; si ammetta « *in absentia Patriarchae* » un « *Protosyncellus* » con pieni poteri patriarcali), sia perché erano giuridicamente inesatte o estranee alla normativa del canone (si specificò che ogni « *potestas* » del Patriarca è « *in Synodo exercenda* »; si dica che essa è *immediata et directa in Episcopos, mediata et indirecta in clerum et populum* »; il di-

vieta fatto nel canone ai Patriarchi di nominare un « Protosyncellus » per tutta la Chiesa patriarcale sia esteso anche alla nomina di un « Syncellus »).

A questi Organi di consultazione ne va aggiunto un altro, che ha proposto di introdurre nello schema un canone, in cui si dica, *semel pro semper* che la « potestas regiminis » dei Patriarchi è di per sè ristretta al territorio del Patriarcato. In altre parole questo Organo ha chiesto che si reinserta nello schema, per chiarezza, il § 2 del can. 240 del *Motu proprio* « Cleri sanctitati » che costituisce al riguardo lo *ius vigens* e che è il seguente: « Hæc potestas, nisi aliud ex natura rei constet, exerceri valide potest in patriarchatu tantum ».

In considerazione di queste osservazioni e proposte il gruppo di studio ha esaminato attentamente il testo del canone in relazione ai canoni « De potestate regiminis » (cf. *Nuntia* 18, pp. 41-47 ed i canoni « De protosyncello et Syncellis »: cann. 217-223 dello schema). Da questo esame è scaturita la decisione di evitare nel canone la parola « Protosyncellus » che ha un senso improprio, e di specificare, conformemente alla « ratio legis » (escludere la possibilità che la « potestas patriarchalis » sia affidata ad una persona non eletta dal Sinodo e che non ha avuto la « communio ecclesiastica » dal Papa), che la « potestas patriarchalis » non può essere « delegata ad universitatem causarum ». La parola « Protosyncellus » è stata sostituita con il termine « Vicarius » indicante la « potestas vicaria, in contrapposizione a quella « propria » (« Schema de normis generalibus... » can 65 § 2, *Nuntia* 18, p. 42) del Patriarca che pure è stata specificata come tale nel testo del canone riformulato che si riporta qui sotto. Altre modifiche redazionali introdotte nel canone riguardano l'eliminazione delle distinzioni improprie tra « Episcopi, clerus et populus ». Il gruppo di studio ha concordato di parlare anche qui (come nel can. 25, cfr. sopra) di « Episcopi ceterique christifideles ».

Molto approfondito e lungo è stato il dibattito circa la proposta di reinserire nello schema il succitato § 2 del can. 240 del *Motu proprio* « Cleri sanctitati ».

Tale questione naturalmente coinvolgeva in modo particolare i canoni 118-126 dello schema, e diversi altri canoni nei quali l'esercizio del potere dei Patriarchi è circoscritto (o dovrebbe esserlo) esplicitamente « intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis ». A proposito di questa clausola si è rilevato nel gruppo di studio che, qualora ci fosse un canone generale, essa potrebbe essere omessa e apparirebbe con più chiarezza che la sostanza non si discosta dallo « ius vigens » confermato esplicitamente dal Concilio Vaticano II (nell'OE n. 9). Con ciò si eviterebbe il giudizio ingiustificato di un Organo di consultazione che ha considerato come contrari al *Motu proprio* « Cleri sanctitati » i canoni dello schema che portano la clausola « intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis ». In proposito va rilevato che tale Organo ha formulato il surriferito

giudizio in quanto gli è sfuggito il dettato del can. 240 § 2 del CS in virtù del quale nello « ius vigens » tutti i canoni che riguardano il potere patriarcale già sottostanno alla stessa limitazione.

Il dibattito riguardante questa materia si è svolto in due riprese, ed è stato preceduto da un attento studio e profonda riflessione da parte di ogni componente del gruppo di studio. Il giorno 23 gennaio, mattina, le diverse opinioni espresse in precedenza convergevano sulla necessità di mantenere nel CICO il principio espresso nel § 2 del can. 240 del CS, tuttavia in una nuova formulazione che indica una maggiore apertura alle eccezioni a tale principio.

Il testo riformulato del § 2 del can. 240 del CS, da aggiungersi come § 2 al can. 47 dello schema, è stato accettato con 10-1-2 voti. Va notato che uno dei due « astenuti » ha specificato quanto segue: « Il testo *placet*, però la parola *approbato* non piace: bisogna dire *a Romano Pontifice statuto* ».

L'intero testo del canone così come è stato rivisto è il seguente:

§ 1. *Potestas, quae Patriarchae ad normam canonum et legitimarum consuetudinum in Episcopos, ceterosque christifideles Ecclesiae, cui praeest, competit, est ordinaria et propria, sed ita personalis, ut ipse non possit Vicarium pro tota Ecclesia patriarchali constituere aut potestatem suam alicui ad universitatem cansarum delegare.*

§ 2. *Haec potestas plene exercetur intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis; ut vero valide extra hos fines exercentur requiritur, ut id in iure communi vel particulari a Romano Pontifice approbato expresse statuatur.*

Can. 48

Patriarcha iuridicam personam *gerit* Ecclesiae cui praeest in omnibus negotiis iuridicis ad ipsam spectantibus ad normam *iuris*.

Il canone non aveva osservazioni. Pertanto è rimasto immutato eccettuata le due modifiche redazionali segnalate con il corsivo (*gerit* sostituisce « *sustinet* » e *iuris* sostituisce « *canonum* »).

Can. 48 bis (fu can. 109)

Ad Patriarcham spectat:

1° Metropolitanarum iura exercere et officia implere in omnibus locis territorii Ecclesiae cui praeest in quibus provinciae erectae non sunt;

2° (devolutivo iure) negligentiam Metropolitanarum ad normam iuris supplere;

3° vacante sede metropolitana, Metropolitanae iura exercere et officia implere in universa provincia;

4° Metropolitanam qui oeconomum ad normam canonis 234 non constituerit monere; monitione incassum facta, oeconomum *per seipsum nominare*.

Questo era il can. 109 dello schema, che il gruppo di studio, dopo averlo esaminato insieme con gli altri canoni riguardanti i Metropoliti delle Chiese Patriarcali, ha deciso di trasferirlo in questo luogo, accogliendo in ciò le proposte fatte da quattro Organi di consultazione e anche *ex officio* dato che il canone tratta direttamente « de iuribus Patriarchae ».

Al canone non sono state fatte altre osservazioni. Esso è rimasto immutato, eccetto l'omissione delle parole « devolutivo iure », segnalata sopra con le parentesi, e la sostituzione dell'espressione « ipse Patriarcha nominet » con « per seipsum nominare ». Questa ultima modifica è segnalata con il corsivo.

Can. 49

Summi Pontificis acta ad Ecclesiam cui Patriarcha praeest pertinentia, Episcopis aliisque ad quos pertinet, per ipsum Patriarcham nota fiant, nisi Sedes Apostolica in casu directe providerit; si casu ferat, Patriarcha, opportunis mediis adhibitis, acta illa *ceterisque christifidelibus* notificet.

Le osservazioni (3) redazionali fatte al canone sono state trasmesse al « Coetus de coordinatione ». Il gruppo di studio ha lasciato il canone immutato, ad eccezione delle parole « *ceterisque christifidelibus* », indicate con il corsivo, con le quali è stata sostituita l'espressione « *etiam clero et populo* », per evitare incongrue distinzioni (cfr. cann. 25 e 47 § 1).

Can. 50

§ 1. Patriarcha proprio iure valet:

1º edicta, mandata atque ordinationes generales, pro toto etiam territorio Ecclesiae cui praeest, ferre, ad legum applicationem definiendam earumque executionem urgendam;

2º instructiones ad clerum populumque dirigere ad sanam doctrinam exponendam, pietatem fovendam, abusus corrigendos et exercitia quae spirituale fidelium bonum foveant approbanda et commendanda;

3º encyclicas litteras universae Ecclesiae cui praeest dare circa quaestiones ad propriam Ecclesiam ac ritum pertinentes.

§ 2. Patriarcha Episcopis, clero, monachis ceterisque sodalibus Institutorum vitae consecratae, iubere potest ut suae ordinationes, instructiones, litterae publice in ecclesiis, ecclesiasticis ac religiosis domibus, legantur et exponantur.

§ 3. Ne omittat Patriarcha in omnibus quae universam Ecclesiam patriarchalem spectant vel graviora negotia respiciunt Synodi permanentis vel Episcoporum, vel etiam Conventus patriarchalis, consilio uti.

Quanto al § 1 n. 1 un Organo di consultazione ha notato che esso deve

riferirsi ai « decreta » e alle « instructiones generales » nel senso specifico del CIC cann. 29-30. Quattro altri Organi di consultazione, invece, hanno chiesto di sopprimere la parola « territorio » scrivendo solo « pro tota Ecclesia cui praeest ».

Il gruppo di studio ha esaminato queste proposte anche *ex officio*, e, tenendo presente che, nella elaborazione dei canoni « De actibus administrativis », « omni conatu Consultores Commissionis contenderunt normas per plures de hac materia tractantes..., ad essentialia reducere... (cfr. *Nuntia* 13, n. 12), non ha ritenuto opportuno introdurre nel CICO tutte le definizioni relative ai « decreta », « instructiones », « praecepta », « statuta », « ordines », « regulae » etc., che si trovano nei titoli III-V del primo libro del CIC. Tuttavia il gruppo di studio ha riconosciuto la necessità di determinare con inequivocabile esattezza gli atti giuridici ai quali si riferisce il § 1 n. 1 del canone. Da un esame comparativo con il can. 31 del CIC è risultato che effettivamente, in questo luogo, si vogliono intendere, con i tre termini « edicta, mandata et ordinationes » ugualmente specificati, solo i « decreta, quibus pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur », che sono chiamati, nel can. 31 del CIC, « decreta generalia exsecutoria ». Pertanto, lasciando intatto lo « Schema canonum de normis generalibus » cioè senza introdurre una definizione dei « decreta generalia exsecutoria », il gruppo di studio ha deciso di dire tutto ciò *in recto* nel § 1 n. 1 del canone presente.

Per quanto riguarda la proposta di eliminare la parola « territorium » dal § 1 n. 1 del canone, il gruppo di studio non ha potuto accettarla se non relativamente a quei decreti che sono emanati « intra ambitum competentiae » del Patriarca secondo la normativa del § 2 del can. 47 summenzionato. In conclusione, il testo del § 1 n. 1 è stato riformulato nel seguente modo: « decreta, quibus pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur intra ambitum suae competentiae ferre ».

Circa il termine « instructiones », di cui al § 1 n. 2, il gruppo di studio ha ritenuto che esso è sufficientemente chiaro in virtù delle specifiche che seguono e che lo contraddistinguono nettamente da quelle « instructiones » di cui si dà una definizione al can. 34 del CIC. Anche l'espressione « Encyclicae litterae », che sogliono scrivere i Patriarchi, è stata ritenuta sufficientemente chiara *ex praxi*.

Con alcuni altri emendamenti di facile comprensione, il canone, come riformulato dal gruppo di studio, è il seguente:

§ 1. Patriarcha proprio iure valet:

1° decreta, quibus pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur intra ambitum suae competentiae ferre;

2° instructiones ad christifideles dirigere ad sanam doctrinam exponendam, pie-

tatem fovendam, abusus corrigendos et exercitia quae spirituale fidelium bonum foveant approbanda et commendanda;

3º encyclicas litteras universae Ecclesiae cui praeest dare circa quaestiones ad propriam Ecclesiam ac ritum pertinentes.

§ 2. Patriarcha Episcopis ceterisque clericis necnon sodalibus institutorum vitae consecratae, iubere potest sua decreta, instructiones atque encyclicas litteras publice in propriis ecclesiis vel domibus legi et exponi.

§ 3. Ne omittat Patriarcha in omnibus quae totam Ecclesiam cui praeest spectant vel graviora negotia respiciunt Synodi permanentis vel Episcoporum, vel etiam Conventus patriarchalis, consilio uti.

Can. 51

§ 1. Salvo iure et officio singulorum Episcoporum canonicè visitandi proprias eparchias, Patriarcha ius et officium habet pastoralementem visitationem in totum territorium Ecclesiae patriarchalis peragendi temporibus iure particulari statutis.

§ 2. Patriarcha valet, gravi de causa et de consensu Synodi permanentis, aliquam ecclesiam, civitatem, eparchiam per se aut per alium Episcopum visitare et tempore huius visitationis omnia, quae in canonica visitatione Hierarchae competunt, peragere.

Proposte:

1) Si sopprima nel § 2 la clausola « de consensu Synodi permanentis » più restrittiva del potere patriarcale di quanto non lo sia il can. 246 § 2 del CS (3).

Ciò non si è accettato, e si è notato che il § 2 è stato a lungo considerato alla luce della figura del Vescovo diocesano delineata nei documenti conciliari, secondo cui i Vescovi devono essere sostanzialmente uguali in Oriente ed Occidente, e ciò soprattutto riguardo ai loro principalissimi diritti, tra i quali quello relativo alla « visitatio canonica ».

In questa prospettiva, il gruppo di studio ha ritenuto opportuno confermare l'operato dei « Coetus » precedenti che hanno considerato la « visitatio canonica straordinaria » di cui al § 2 di così grave portata, che la decisione di effettuarla non può essere presa senza un « consensus » del Collegio dei Vescovi. Se si è convenuto che basti il « consensus Synodi permanentis » e non quello del « Synodus Episcoporum », ciò è dipeso dalla considerazione che la « visitatio canonica straordinaria » in genere è prevista per casi urgenti.

Si è notato pure che il § 2 è piaciuto agli Organi di consultazione che solitamente chiedono « maggiore sinodalità » nelle gravi decisioni del Patriarca

2) « The canon notes that consent of the Permanent Synod is required, but there is no reference to prior consultation with the Hierarchy of the Eparchy to be visited. Provision should be made for directing that consultation with the Hierarchy in question be completed, or, at least, attempted, for a review of the grave cause that could occasion an extraordinary visit » (1).

L'osservazione è stata accettata quanto alla sostanza, tuttavia non si è ritenuto opportuno fare di essa una precisa norma del diritto, in quanto si è supposto che ciò dovrebbe essere di per sé ovvio ed evidente ai Patriarchi stessi e al Sinodo permanente, che dovrà decidere se dare o no il richiesto « consensus ».

3) Due Organi di consultazione hanno chiesto di sostituire nel § 1 l'inciso « in totum territorium Ecclesiae patriarchalis » con l'espressione « eparchiarum et exarchiarum suae Ecclesiae ». Uno di questi Organi inoltre ha proposto di aggiungere alla fine del testo dello stesso paragrafo, dopo la parola « statutis », la clausola « praemonita Sede Apostolica si de illis agatur, quae extra territorium (Ecclesiae patriarchalis) sitae sunt ».

Le suddette proposte non sono state accettate.

Va notato, però, che l'inciso « in totum territorium Ecclesiae patriarchalis » è stato omissso dal gruppo di studio, tuttavia non per altro motivo, se non perché esso non è più necessario dopo la « denua recognitio » del can. 47 § 2 della quale si è data relazione sopra. Per quanto riguarda la « pastoralis visitatio » delle eparchie « extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis » (della quale tratta il § 1), il gruppo di studio ha rilevato la possibilità di uno « ius particolare a Sede Apostolica approbatum » di cui al can. 125 § 3. Circa la « visitatio canonica » invece di cui al § 2 del canone, il gruppo di studio ha sottolineato che essa implica una « potestas regiminis » nel senso più stretto del termine per la quale la norma giuridica è il can. 47 § 2. Con ciò si è risposto anche all'Organo di consultazione che aveva osservato: « There is no mention of territorial limitations in § 2 ».

Ex officio sono state apportate al canone, varie modifiche terminologiche che sono facilmente rilevabili dal testo che si riporta qui, così come è stato approvato dal gruppo di studio:

§ 1. *Salvo iure et obligatione Episcopi eparchialis canonice visitandi propriam eparchiam, Patriarcha ius et obligationem habet pastorem visitationem in eadem eparchia peragendi temporibus iure particulari statutis.*

§ 2. *Patriarcha potest gravi de causa et de consensu Synodi permanentis, aliquam ecclesiam, civitatem, eparchiam per se aut per alium Episcopum visitare et tempore huius visitationis omnia, quae in canonica visitatione Episcopo eparchiali competunt, peragere.*

Can. 52

§ 1. Patriarcha, praeter convocationem Synodi Episcoporum vel Conventus patriarchalis, foveat frequentes collationes inter Hierarchas, Superiores monasteriorum sui iuris ceterorumque Institutorum vitae consecratae Superiores generales, aliosque, clericos vel laicos, quos pro sua prudentia convocandos censuerit, de rebus pastoralibus aliisque negotiis quae aut universam Ecclesiam cui Patriarcha praeest aut aliquam provinciam vel regionem respiciunt.

§ 2. Maxime curet Patriarcha ut sive ipse sive Hierarchae propriae Ecclesiae, collatis consiliis, praesertim in Conventibus interritualibus, cum Patriarchis ac Hierarchis aliarum Ecclesiarum in eodem territorio potestatem suam exercentibus unitatem actionis inter se, clerum et fideles diversorum rituum promoveant, et, viribus unitis, communia adiuvent opera ad bonum religionis expeditius promovendum, disciplinam ecclesiasticam efficacius tuendam necnon omnium christianorum unitatem concorditer fovendam.

Eccettuata la proposta di aggiungere « ac prudentia praestantes » dopo la parola « moribus » (1) e un'altra puramente terminologica (si menzionino « Hegumeni monasteriorum »), il canone non aveva osservazioni. Il gruppo di studio tuttavia ha concordato che i due paragrafi del canone debbano essere invertiti ed ha emendato il canone redazionalmente in vari punti, facilmente rilevabili nel seguente testo, che è stato accettato da tutti i componenti del gruppo di studio:

§ 1. *Maxime curet Patriarcha, ut sive ipse sive Hierarchae Ecclesiae, cui praeest, collatis consiliis, praesertim in conventibus iure statutis, cum Patriarchis ceterisque Hierarchis aliarum Ecclesiarum sui iuris, etiam latinae, in eodem territorio potestatem exercentibus, unitatem actionis inter se, clericos ceterosque christifideles cuicumque Ecclesiae ascriptos promoveant et viribus unitis communia adiuvent opera ad bonum religionis expeditius promovendum, disciplinam ecclesiasticam efficacius tuendam necnon omnium christianorum unitatem concorditer fovendam.*

§ 2. *Foveat quoque Patriarcha frequentes collationes inter Hierarchas ceterosque christifideles, quos pro sua prudentia convocandos censet, de rebus pastoralibus aliisque negotiis, quae aut totam Ecclesiam, cui ipse praeest, aut aliquam provinciam vel regionem respiciunt.*

Can. 53

§ 1. Patriarcha, gravi de causa, de consensu Synodi Episcoporum et consulta Sede Apostolica, valet provincias et eparchias erigere, aliter circumscribere, unire, dividere, suppressere, earumque gradum hierarchicum immutare, sedemque episcopalem transferre.

§ 2. Patriarchae de consensu Synodi Episcoporum competit:

1º acceptare Episcoporum renuntiationes ipsi factas, firmo can. 180;
2º Episcopo residentiali Coadiutorem vel Auxiliarem dare, servatis canonibus 149-155;

3º gravi de causa Metropolitanas vel Episcopos residentiales aut titulares ab una ad aliam eparchiam residentialem vel titularem transferre. Si vero Metropolitanas vel Episcopi renuant, Synodus ipsa rem dirimat vel casus ad Romanum Pontificem deferatur.

§ 3. Patriarcha de consensu Synodi permanentis potest exarchias erigere vel suppressere, earundem fines immutare.

§ 4. De decisionibus de quibus in §§ 2 et 3 Patriarcha quamprimum Sedem Apostolicam certiorem faciat.

Proposte:

1) I poteri menzionati nel § 1 del canone vengano riservati al « Synodus Episcoporum », e pertanto il canone inizi così: « Synodus Episcoporum Ecclesiae Patriarchalis, consulta Sede Apostolica... etc. » (4).

Non è stato accettato.

Nel gruppo di studio si è preso innanzitutto atto di quanto è stato detto e fatto, in materia, dai « Coetus » precedenti, i quali, dopo aver sottoposto questo canone ad un iter laborioso, trasferendolo in un primo momento dalla sezione « de iuribus Patriarchae » a quella « de Synodo » e successivamente facendogli fare il tragitto inverso, avevano voluto ritenere in sostanza lo *ius vigens* del can. 248 CS, che considera le decisioni contemplate nel canone come « actus Patriarchae, de consensu Synodi Episcoporum ». Su ciò si veda l'ampia relazione in *Nuntia* 7, pp. 34-37.

Il gruppo di studio, dopo una nuova discussione al riguardo ha confermato l'operato dei « Coetus » precedenti, ritenendo necessario che la firma apposta ai decreti previsti nel canone sia del solo Patriarca: questi tuttavia non può essere obbligato ad apporla, quasi che fosse un puro esecutore delle decisioni del Sinodo.

2) Si sopprima la clausola « consulta Sede Apostolica » (2).

Non è stato accettato, data la gravità delle decisioni di cui al § 1, che sotto vari aspetti hanno implicazioni sul piano della Chiesa universale.

3) Si aggiungano ai §§ 2 e 3 rispettivamente le clausole « firmo can. 145 § 2 » e « firmo can. 283 § 3 ».

Questi emendamenti *non si sono accettati* perché si sono ritenuti sufficienti i rinvii al canone presente, che figurano già nei cann. 145 § 2 e 283 § 3.

4) Anche nel § 3 si esiga il « consensus Synodi Episcoporum » perché in

« a matter as integral to the structure as the establishment of exarchies, and the determination of their boundaries should involve more than the Permanent Synod » (1).

Non si è accettato: si è preferito ritenere in questa materia lo *ius vigens*, che sembra aver dato buona prova.

Le altre osservazioni erano redazionali (non si usi il termine « residentialis »; il § 3 si formuli « con maggiore chiarezza »). Queste osservazioni sono state accettate.

Ex officio il gruppo di studio ha ommesso nel § 2 il n. 1, perché *provisum*, benché in maniera diversa, nel can. 180 § 1, in cui si richiede solo il « consensus Synodi permanentis » per accettare le rinuncie dall'ufficio dei vescovi.

Il canone come riformulato nel gruppo di studio è il seguente:

§ 1. è rimasto immutato.

§ 2. *Patriarchae de consensu Synodi Episcoporum competit*:

1° *Episcopo eparchiali Episcopum Coadiutorem vel Episcopum Auxiliarem dare, servatis canonibus 149-155*;

2° *gravi de causa Metropolitanam vel Episcopum eparchialem aut titolarem ab una ad aliam sedem metropolitanam, eparchialem vel titolarem transferre; si quis renuit Synodus Episcoporum rem dirimat vel ad Romanum Pontificem deferat*.

§ 3. è rimasto immutato.

§ 4. *De his decisionibus Patriarcha quamprimum Sedem Apostolicam certiore faciat*.

Can. 54

§ 1. *Patriarchae competit*:

1° *ius ordinandi Metropolitanas per se vel, si impeditus fuerit, per alios Episcopos necnon, si ius particulare id ferat, ordinandi etiam Episcopos electos nominatos suae Ecclesiae*;

2° *electum Metropolitanam, post ordinationem episcopalem, inthronizare*;

3° *Episcopo rite electo provisionem canonicam eparchiae aliusve in Ecclesia officii ad normam iuris conferre*.

§ 2. *Actus de quibus in § 1 ne differantur ultra tres menses ab electione Metropolitanae vel Episcopi computandos ac de illis Sedis Apostolica a Patriarcha certior fiat*.

Le osservazioni (7) fatte al canone sono state piuttosto redazionali (si parli di « litterae patriarchales »; si aggiunga « et ordinato » dopo « rite electo »; lo si concordi meglio col can. 156).

Si rileva però il quesito « *utrum canon valet etiam extra territorium Ecclesiae patriarchalis* », posto da un Organo di consultazione. Benché tale que-

sito non abbia più ragione di essere in seguito all'inserimento nel can. 47 di un nuovo paragrafo di cui si è detto sopra, il gruppo di studio ha esaminato la proposta, avanzata *ex officio*, di inserire nel canone presente un nuovo paragrafo nel quale si concederebbe ai Patriarchi la facoltà di intronizzare, nei territori fuori i confini della propria Chiesa, i Metropoliti nominati dal Papa, e di ordinare ed intronizzare quei Vescovi, anche essi nominati dal Papa, che non siano suffraganei di un Metropolita della stessa Chiesa.

La proposta è stata accolta, e secondo questa prospettiva è stato formulato il testo del nuovo paragrafo che nel canone riferito sotto ha la numerazione di § 2. Questo § è stato elaborato con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti dei Metropoliti nominati dal Santo Padre fuori i territori della Chiesa patriarcale.

Per quanto riguarda, invece, il § 2 dello schema, si è ritenuto necessario concordarlo con il can. 156, introducendovi una clausola nella quale si prescrive che le «*litterae patriarchales de canonica provisione*» debbano essere consegnate al neo-eletto Vescovo entro dieci giorni dalla sua elezione. Nello stesso tempo gli si è data una migliore formulazione. Esso figura nel canone riportato sotto con la numerazione di § 3.

Il testo del can. 54, così come è stato emendato dal gruppo di studio, è del seguente tenore:

§ 1. *Patriarchae ius competit:*

1° *ordinandi Metropolitas per se vel, si impeditus est, per alios Episcopos necnon, si ius particulare id fert, ordinandi etiam omnes Episcopos;*

2° *Metropolitam, post ordinationem episcopalem, intronizandi;*

3° *Metropolitae vel Episcopo litteras patriarchales de provisione canonica conferendi.*

§ 2. *Ipo iure Patriarchae facultas datur Metropolitas et, in locis in quibus Metropolitiae erectae non sunt, etiam alios Episcopos Ecclesiae qui praest, a Romano Pontifice, extra fines territorii ipsius Ecclesiae constitutos, ordinandi et intronizandi, nisi expresse in casu particulari aliud statuitur.*

§ 3. *Ordinatio et intronizatio fieri debent intra terminos in can. 156 statutos, litterae vero patriarchales de canonica provisione intra decem dies post electionis proclamationem; de ordinatione et intronizatione Sedes Apostolica quam primum certior fieri debet.*

Can. 55

Patriarcha potest curare, dummodo congruae eorum sustentationi provi-
sum sit, ut in Synodo Episcoporum ad normam canonum 149-155 eligantur
*aliquot Episcopi curiae patriarchalis non tamen ultra tres, quibus officium cum
residentia in curia conferat, eosque, omnibus ad proclamationem episcopalem
requisitis peractis, ordinare.*

Due Organi di consultazione hanno notato la discrepanza di terminologia tra «*Episcopi titulares*» di questo canone e «*Episcopi auxiliares*» del can. 98 che si riferisce alle stesse persone.

Il gruppo di studio in un primo momento ha lasciato il canone immutato, correggendo solo «*aliqui*» in «*aliquot*», come è indicato con il corsivo nel testo del canone. Tuttavia nella riformulazione del can. 84 § 2 nel quale era scritto che «*ad curiam patriarchalem pertinent... Episcopi de quibus in can. 55*» (locuzione che appariva in alcuni altri canoni), il gruppo di studio ha deciso di usare come termine tecnico designante i vescovi di cui al can. 55 unicamente l'espressione «*Episcopi curiae patriarchalis*», evitando sia la parola «*auxiliares*» sia la parola «*titulares*». Anche questo emendamento è indicato con il corsivo nel testo del canone riportato sopra, che per il resto è rimasto immutato.

Per completezza di informazione si nota che il gruppo di studio non ha voluto dare spiegazioni circa la «*ratio legis*», come richiesto da un Organo di consultazione, ritenendo che essa è assai ovvia e comunque facilmente spiegabile nella «*doctrina canonica*».

Can. 56

§ 1. *Episcopi omnes Patriarchae, tamquam patri et capiti eiusdem Ecclesiae, honorem et obsequium exhibeant, debitamque obtemperantiam praestent; Patriarcha vero omnes Episcopos suae Ecclesiae qua par est reverentia prosequatur et fraterna caritate complectatur.*

§ 2. *Nisi aliud iure statuatur, controversias quae inter Episcopos forte orientur Patriarcha componere curet.*

Proposte:

1) Non si ripeta in questo e in altri canoni (p.e. can. 122, § 1) l'espressione «*pater et caput*», che appartiene alla stessa definizione della figura giuridica del Patriarca propria del can. 24 (1).

Si è accettato, omettendo l'inciso «*tamquam patri et capiti eiusdem Ecclesiae*» come superfluo.

2) Al § 2 «*reference should also be made of the right of a bishop involved to bring the matter before the Holy See*» (cfr. CS can. 259 § 2 (1)).

Si è accettato, aggiungendo alla fine del testo del paragrafo la clausola «*firmitate iure eas quolibet tempore ad Romanum Pontificem deferendi*».

Con qualche altra modifica redazionale il canone è stato approvato dal gruppo di studio nel testo seguente:

§ 1. *Episcopi omnes Patriarchae honorem et obsequium exhibeant, debitamque obtemperantiam praestent; Patriarcha vero eosdem Episcopos qua par est reverentia prosequatur et fraterna caritate complectatur.*

§ 2. *Nisi aliud statuitur, Patriarcha curet, ut controversiae quae inter Episcopos forte oriuntur, componantur, firmo iure eas quolibet tempore ad Romanum Pontificem deferendi.*

Can. 57

§ 1. *Patriarchae ius et officium est clericis universae Ecclesiae cui praeest vigilandi: si quis poenam mereri videatur, Hierarcham eius moneat et, monitione incassum facta, in clericum ipse ad normam iuris animadvertat.*

§ 2. *Munus expediendi negotia, quae totam Ecclesiam patriarchalem respiciunt, Patriarcha committere potest clerico cuilibet, audito eius Hierarcha, nisi ius particulare consensum eiusdem Hierarchae requirat, atque hunc clericum, munere perdurante, etiam a proprii Hierarchae potestate eximere sibi bique immediate subiicere.*

§ 3. *Clericum quemlibet dignitate, in proprio patrimonio rituali recepta, Patriarcha augere potest, dummodo ipsius clerici Hierarchae consensus scripto datus accedat, firmo canone NN « De monachis ceterisque religiosis... ».*

Proposte:

1) si menzioni « the right of appeal to the Patriarch on the part of the cleric in question »;

2) al § 1, dopo le parole « cui praeest » si aggiunga l'inciso « ad normam iuris communis et particularis »;

3) si specificchino nello « ius commune » i titoli onorifici propri del clero.

Tutte e tre queste proposte *non sono state accettate.*

Il gruppo di studio, pur lasciando la sostanza del canone immutata, lo ha trovato piuttosto impreciso e, sotto l'aspetto redazionale, non soddisfacente: pertanto lo ha emendato. Le modifiche introdotte sono facilmente rilevabili dal testo seguente, che si presenta come è stato approvato dal gruppo di studio.

§ 1. *Patriarchae ius et obligatio est omnibus clericis ad normam iuris vigilandi: si quis poenam mereri videtur, Hierarcham, cui clericus immediate subiectus est moneat et, monitione in cassum facta, in clericum ipse ad normam iuris animadvertat.*

§ 2. *Munus expediendi negotia, quae totam Ecclesiam patriarchalem respiciunt, Patriarcha committere potest clerico cuilibet, consulto eius Episcopo eparchiali vel, si de sodali instituti vitae consecratae agitur, eius Superiore maiore, nisi ius particulare eorundem consensum requirit atque hunc clericum, munere durante, etiam a proprii Episcopi eparchialis potestate eximere sibi bique immediate subicere.*

§ 3. *Clerico cuilibet, firmo can. NN, dignitatem in proprio ritu receptam, Patriarcha conferre potest, dummodo ipsius clerici Episcopi eparchialis vel Superioris maioris assensus scripto datus accedat.*

Can. 58

§ 1. Patriarcha valet, audito loci Hierarcha, gravi de causa atque de consensu Synodi permanentis, locum vel institutum ecclesiasticum ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis destinatum, in actu foundationis a potestate Hierarchae loci eximere sibi reservare, firmo canone NN « De monachis ceterisque religiosis... ».

§ 2. Personae quaevis quae ad locum vel institutum de quo in § 1 non pertineant, tempore quo eidem loco vel instituti sunt addictae, a potestate Hierarchae loci eximuntur et uni Patriarchae subiiciuntur in iis omnibus quae ad suum munus seu officium aut loci vel instituti disciplinam spectant.

§ 3. In his locis et institutis ad unum Patriarcham spectant iura et officia Hierarchae loci circa bonorum Ecclesiae temporalium administrationem et circa contractus.

Un Organo di consultazione ha ritenuto insufficiente la clausola « audito loci Hierarcha » che figura all'inizio del § 1 ed ha proposto di sostituirla con una più restrittiva del seguente tenore: « cum consensu Hierarchae loci ». Un altro Organo ha chiesto che il canone venga omissis.

Circa il « privilegium stauropegii » il lettore è cortesemente invitato a consultare *Nuntia* 16, pp. 59-61 relativamente al can. 73 dello « Schema canonum de monachis... ».

Il gruppo di studio, tenendo presente il can. 73 dello « Schema canonum de Monachis... », nella sua nuova formulazione (*Nuntia* 16, ibidem), ha dovuto concordare i due canoni. Nel far ciò, si è considerata anche la surriferita proposta di omissione con la conseguenza che, eccettuati i monasteri per cui varrebbe il predetto can. 73, la possibilità della « exemptio » (p.e. di un santuario) verrebbe preclusa. Dopo un assai animato dibattito al riguardo, il gruppo di studio con 8-3-0 voti ha deciso di mantenere in sostanza lo *ius vigens* (CS can. 263). Pertanto si è riformulato il canone omettendo da esso ogni riferimento al relativo canone dello « Schema canonum de Monachis » nel quale infatti, dopo la *denua recognitio*, l'istituto del « privilegium stauropegii » è assai differente (anche se più genuinamente orientale) dalla « exemptio » di cui si tratta nel canone presente (basti notare che nel canone presente è il Vescovo eparchiale che rimane « Hierarcha loci », mentre i Monasteri stauropegiaci, secondo il predetto can. 73 pubblicato in *Nuntia* 16, p. 61, « ita potestati Patriarchae immediate subduntur ut ipse unicus sit eorum loci Hierarcha »).

Il can. 58 così come è stato approvato dal gruppo di studio è il seguente:

Patriarcha gravi de causa potest, consulto Episcopo eparchiali atque de consensu Synodi permanentis, locum vel iuridicam personam, quae ad institutum religiosum non pertinet, in ipso actu erectionis a potestate Episcopi eparchialis eximere sibi immediate subicere, quod attinet ad administrationem bonorum temporalium necnon personas

eidem loco vel personae iuridicae addictas in iis omnibus, quae ad eorum munus vel officium spectant.

Can. 59

Patriarcha commemorari debet in divinis officiis, post Romanum Pontificem, ab omnibus Episcopis ceterisque clericis.

L'unica osservazione è stata una proposta di emendamento di natura redazionale. Il canone, tuttavia, è stato riformulato come segue per uniformare la terminologia a quella dei testi di altri canoni in cui compaiono le stesse espressioni o le stesse locuzioni.

Patriarcha commemorari debet, post Romanum Pontificem, in Divina Liturgia et in laudibus divinis ab omnibus Episcopis ceterisque clericis iuxta praescripta librorum liturgicorum.

Can. 60

§ 1. Patriarcha manifestet hierarchicam communionem cum Romano Pontifice, beati Petri Successore, profitendo fidelitatem, venerationem et oboedientiam quae debentur universae Ecclesiae Pastori.

§ 2. Commemorationem ipsius Romani Pontificis in signum plenae communionis in Divina Liturgia et in laudibus divinis iuxta praescripta librorum liturgicorum Patriarcha facere debet et curare, ut ipsa ab omnibus Episcopis ceterisque clericis Ecclesiae, cui praeest, fideliter fiat.

§ 3. Patriarchae cum Romano Pontifice frequens sit consuetudo ac, iuxta normas ad hoc specialiter statutas, ipsi relationem de statu Ecclesiae cui praeest exhibeat necnon, intra annum ab eius electione dein pluries durante munere, visitationem ad Urbem peragat Beatorum Apostolorum Petri et Pauli limina veneraturus atque Petri Successori in primatu super Ecclesiam universam se sistat.

Proposte:

- 1) si ometta la seconda parte del § 1 dalla parola « profitendo » in poi (2);
- 2) si ometta l'inciso « dein pluries durante munere » (1) che figura nel § 3 perché ritenuto superfluo;
- 3) si sostituisca la parola « Pastori » con l'espressione « Summi Pontifici »;
- 4) si specifichi nel § 1 che si sta trattando della « Ecclesia Catholica ».

Nessuna di queste osservazioni, per mancanza di una solida motivazione, è stata accettata. Il gruppo di studio, infatti, ha lasciato sostanzialmente immutato il canone, al quale sono stati apportati soltanto degli emendamenti redazionali, messi in rilievo col corsivo nel testo riferito sopra (nel § 3 la frase « cui praeest » sostituisce « quibus praesunt » e tutti i termini connessi sono al singolare).

Can. 61

Patriarcha resideat in sede patriarchali a qua abesse non potest nisi canonica ex causa.

Al canone non sono state fatte osservazioni.

Can. 62

Divinam Liturgiam pro populo totius Ecclesiae cui praeest Patriarcha celebrare debet diebus festis iure particulari statutis.

Al canone è stata fatta solo un'osservazione redazionale (inizi con « Patriarcha... etc »).

Can. 63

§ 1. Episcoporum officia de quibus in canone 163, tenent Patriarcham pro universo territorio Ecclesiae cui praeest, firmo singulorum Episcoporum officio.

§ 2. Patriarcha diligenter vigilet ut Episcopi ceterique locorum Hierarchae pastorali muneri fideliter satisfaciant et in suis eparchiis resideant; ipsorum zelum excitet; si in aliquo graviter offenderint, eos, audita Synodo permanenti, si periculum in mora non adsit, monere ne omittat et, si monitiones optandum effectum non sortiantur, ad normam iuris procedat.

Sei Organi di consultazione hanno fatto delle proposte redazionali, che sono state accettate e considerate insieme con diversi altri emendamenti proposti dal « Coetus de coordinatione ».

Il canone è rimasto sostanzialmente immutato. Le modifiche redazionali apportatevi dal gruppo di studio sono facilmente rilevabili nel seguente testo:

§ 1. *Episcoporum eparchialium obligationes de quibus in canone 163, tenent Patriarcham firmis singulorum Episcoporum obligationibus.*

§ 2. *Patriarcha curet, ut Episcopi eparchiales pastorali muneri fideliter satisfaciant et in eparchiis quas regunt, resideant; ipsorum zelum excitet; si in aliquo graviter offenderunt, eos consulta Synodo permanenti, nisi periculum in mora est, monere ne omittat et, si monitiones optatum effectum non sortiuntur, rem ad Romanum Pontificem deferat.*

Can. 64

§ 1. Quod attinet ad orationes et pietatis exercitia, dummodo ea proprio ritui consonent, Patriarcha fruitur in universa Ecclesia cui praeest potestate qua gaudent Hierarchae locorum, audita Synodo permanenti.

§ 2. Ad Patriarcham, de consensu Synodi Episcoporum, ius pertinet, ubicumque terrarum, moderandi usum linguarum in sacris actionibus liturgicis sui ritus.

Le osservazioni (5) fatte al § 2 del canone sono cadute da sè, con l'omissione del § stesso, perché *provisum* in maniera più precisa nel can. 77 dello «Schema canonum de evangelizatione gentium, de magisterio ecclesiastico...» (cf. *Nuntia* 17, pp. 52-53).

Per quanto riguarda il § 1 tre Organi di consultazione hanno chiesto di omettere la clausola «audita Synodo permanenti». Questo è stato accettato, ritenendosi sufficiente l'altra clausola del paragrafo a salvaguardare il patrimonio rituale nelle pratiche di pietà.

Oltre ad avere accettato la suddetta omissione, il gruppo di studio ha anche redazionalmente migliorato il testo del canone che ora è il seguente:

Circa orationes et pietatis exercitia, dummodo proprio ritui consonent, Patriarcha in tota Ecclesia, cui praeest, eadem potest ac Hierarcha loci.

Can. 65

Patriarcha diligenter invigilare debet rectae administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum in tota Ecclesia cui praeest, firmo singulorum Hierarcharum locorum officio ad normam canonis NN «De bonis Ecclesiae temporalibus».

Un Organo di consultazione ha scritto, a proposito di questo canone, quanto segue:

«While cognizance is taken of the authority of the local Hierarch in the reference to *De Bonis Ecclesiae temporalibus* the approach should first acknowledge the authority of the Hierarch, and not bring it in consideration as an aspect only secondary to the proposed rights of the Patriarch in this circumstance. Then, the wording of the Canon is so general that misinterpretations can easily be introduced».

Non sono state fatte altre osservazioni al canone eccettuata una proposta di specificare ulteriormente la «Ecclesia cui praeest» con la parola «Patriarchalis».

Il gruppo di studio ha attentamente esaminato la surriferita proposta, e sostanzialmente l'ha accolta, specificando che ai vescovi del luogo spetta «una primaria obligatio» riguardo ai beni temporali, a norma del canone 93 dello «Schema de Bonis Ecclesiae temporalibus» (cf. *Nuntia* 18 p. 56). Per quanto riguarda la retta interpretazione del canone è apparso ovvio al gruppo di studio che lo «ius vigilantiae Patriarchae» sui beni ecclesiastici sia giuridicamente ristretto al territorio della Chiesa patriarcale: comunque in questo caso si applica il § 2 che è stato aggiunto al can. 47 dello schema.

Il canone riformulato dal gruppo di studio è il seguente:

Patriarcha diligenter invigilare debet rectae administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum firma singulorum Episcoporum eparchialium primaria obligatione ad normam canonis NN.

Can. 66

Patriarcha, praevis assensu Romani Pontificis, conventiones iuri ab Apostolica Sede statuto non contrarias, cum Auctoritate civili, de consensu Synodi Episcoporum, inire potest; easdem autem conventiones Patriarcha ad effectum ducere non potest nisi obtenta ipsius Romani Pontificis approbatione.

Il canone è rimasto immutato.

Nessuna osservazione è stata fatta al canone, eccettuata una proposta che esulava del tutto dai « communiter contingentia » (si aggiunga in fine « quae in casibus urgentibus... praesumitur »).

Can. 67

§ 1. Patriarchae curent ut Statuta personalia iis in regionibus in quibus vigent ab omnibus serventur (dummodo iuri divino vel canonico non sint contraria).

§ 2. Si plures Patriarchae eodem in loco potestate in Statutis personalibus agnita vel concessa utantur, expedit ut *in negotiis maioris momenti* collatis consiliis statuunt.

Nel § 1 è stata omessa la clausola indicata con le parentesi, perché « provisum » nel can. 140 dello schema « De normis generalibus » (cfr. *Nuntia* 18, p. 81). Il corsivo nel § 2 indica un'altra modifica introdotta dal gruppo di studio in accoglimento di quanto proposto dall'unico Organo di consultazione che ha fatto osservazioni a questo canone (nel testo dello schema si leggeva « de gravioris momenti negotiis »).

Can. 68

Negotia quae plures eparchias respiciunt et civilem Auctoritatem tangunt Patriarcha ad se avocare potest; statuere autem de iisdem non valet nisi auditis locorum Hierarchis quorum res interest et de consensu Synodi permanentis; quod si res urgeat nec suppetat tempus ad coadunandos Episcopos Synodi permanentis sodales, horum vices in casu gerunt Episcopi in curia patriarchali officium cum residentia habentes, si adsint, secus vero duo locorum Hierarchae episcopali ordinatione antiquiores.

Al canone non sono state fatte osservazioni, tuttavia il gruppo di studio ha introdotto varie modifiche redazionali che sono facilmente rilevabili nel seguente testo:

Negotia quae plures eparchias respiciunt et civilem auctoritatem tangunt Patriarcha ad se avocare potest; statuere autem de iisdem non potest nisi consultis Episcopis eparchialibus quorum res interest et de consensu Synodi permanentis; quod si res urget nec suppetit tempus ad coadjuvandos Episcopos Synodi permanentis membra, horum vices in casu gerunt Episcopi curiae patriarchalis, si adsunt, secus vero duo Episcopi eparchiales episcopali ordinatione seniores.

Can. 69

Patriarcha in propria eparchia, itemque in iis locis ubi nec eparchiae nec exarchiae erectae sunt, gaudet iuribus et tenetur obligationibus Episcoporum eparchialium.

Al canone non sono state fatte osservazioni. Il gruppo di studio vi ha introdotto la clausola « in monasteris stauropégiacis » in conformità alla linea seguita nel rivedere la figura giuridica dei monasteri stauropégiaci, come è stato brevemente delineato al can. 58. Le altre modifiche apportate al testo del canone sono redazionali. Il canone così come è stato approvato è il seguente:

Patriarcha in propria eparchia, in monasteriis stauropégiacis itemque in iis locis in quibus nec eparchia nec exarchia erecta est, eadem iura ac obligationes habet, quae Episcopus eparchialis.

Can. 70

Patriarcha in suis litteris peculiari formula benedictionis, etiam Apostolicae, iuxta morem suae Ecclesiae uti valet.

Due Organi di consultazione hanno proposto di omettere il canone, dando tutti e due la stessa motivazione e cioè che « tout Evêque est successeur des Apôtres et, en conséquence, il peut donner la Bénédiction Apostolique ».

Prescindendo dalla motivazione addotta, che non si può riferire alla « peculiaris forma benedictionis » di cui nel canone, questa proposta è stata appoggiata da alcuni componenti il gruppo di studio. Tuttavia, la votazione al riguardo, effettuata dopo un relativo dibattito è stata favorevole con 8-3-0 voti al mantenimento del canone. Esso è rimasto immutato.

NOTA circa il can. 284 n. 2 del CS

A proposito di questo canone è stato trasmesso al gruppo di studio, *ex officio*, dalla Segreteria della Commissione quanto segue:

« I Coetus precedenti hanno ritenuto il n. 2 del can. 284 del CS, ma trasferendolo alla sezione *de forma matrimonii* nella seguente formulazione:

Patriarcha, ad matrimonia benedictionem quod attinet, eodem iure gaudet

ac loci Hierarcha ad normam § 1 (= CS can. 86), in universo territorio Ecclesiae cui praeest » (cfr. *Nuntia* 14, p. 81).

Nella prospettiva dello *ius vigens* del can. 284 CS, in cui non si tratta dell'*idem ius ac loci Hierarchae* che appartiene alla *potestas regiminis*, ma del *privilegium* di benedire i matrimoni, si rimane nell'ambito del concetto di *facultas* che di per sè non suppone nel soggetto a cui viene concessa una *potestas regiminis*. Inoltre si deve tener presente che nel can. 284 del CS si tratta di un *privilegium personale*, quindi non delegabile. In tale prospettiva si propone di parlare in questo caso piuttosto di *facultas* che di *privilegium*, di specificare che essa si estende a tutti i matrimoni ovunque nel mondo nei quali almeno una delle due parti è ascritta alla Chiesa che il relativo Patriarca presiede, ed infine di indicare con una opportuna espressione (p. e. *per seipsum benedicere*) che questa *facultas* « non est delegabilis ».

Con ciò in vista, è stato proposto *ex officio* il seguente testo in sostituzione di quello summenzionato, appartenente alla sezione che tratta della forma del matrimonio: « Patriarchae ipso iure facultas est, servatis de iure servandis, matrimonia per seipsum benedicendi ubicumque terrarum, dummodo alterutra saltem pars ascripta est Ecclesiae, cui ipse praeest ».

Il gruppo di studio, nella seduta antimeridiana, del 29 gennaio, ha discusso quanto è stato proposto e lo ha accolto all'unanimità.

Caput III

DE SYNODO EPISCOPORUM ECCLESIAE PATRIARCHALIS

Can. 71

§ 1. Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocantur in eaque suffragio deliberativo gaudent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae ubicumque constituti, nisi ius particulare, ad suffragium deliberativum Episcoporum titularium quod attinet, aliter statuatur (et firmo can. 125 § 1).

§ 2. Firmo canone 33, pro certis negotiis expediendis, ad normam iuris particularis vel de consensu Synodi permanentis, a Patriarcha alii vocari possunt, Hierarchae non Episcopi praesertim ac periti, ad eorum opiniones ac vota Episcopis in Synodo congregatis manifestanda.

Se si prescinde dalla proposta di un Organo di consultazione che ha suggerito di inserire in questo canone una norma che specifichi quale vescovo è « subiectus decisionibus Synodi », proposta che ovviamente esula dalla « ratio canonis », sette altre ne sono state fatte. Due di esse consistevano nel precludere alle singole Chiese, nello « ius commune » stesso, la possibilità di limitare il voto deliberativo dei vescovi titolari, « aggregati » e dimissionari. Due

Organi hanno rilevato la necessità di non menzionare nel canone i vescovi titolari, bensì di basarsi sulla distinzione tra « Episcopi cum officio in patriarchatu » e « Episcopi sine officio in patriarchatu » ai quali « would belong the resigned bishops, those who were deposed, former patriarchs, bishops who have an appointment outside the patriarchate e.g. in the Roman Curia »). Questi due Organi hanno proposto per la seconda parte del § 1 il seguente identico testo: « Ad Synodum... nisi ius particulare, ad suffragium deliberativum quod attinet Episcoporum qui officio in patriarchatu non funguntur, aliter statuatur ». Un Organo ha chiesto che nel canone si specifichi da una parte che « Les Patriarches et les Evêques retraités et démissionnaires convocandi sunt », ma dall'altra che « ils ne doivent pas venir » e che « leur présence ou absence n'influe pas sur le *quorum* du Synode ».

Quest'ultima proposta, riguardante il *quorum*, è stata avanzata anche da un altro Organo di consultazione.

In essa il relativo Organo di consultazione insisteva fortemente che, « per mantenersi alla teologia e alla tradizione orientale antica », bisognerebbe innanzitutto « affermare chiaramente nel Codice che solo i Vescovi eparchiali già ordinati sono membri del Sinodo » e, in via eccezionale, permettere allo *ius particulare* delle singole Chiese, di ammettere al Sinodo anche i Vescovi titolari e di specificare il valore giuridico dei loro suffragi (« deliberativo » oppure « consultivo »).

Il gruppo di studio, prima di ogni altra cosa, ha dovuto chiarire il concetto di « Episcopus titularis ». Questo è stato definito * come colui « cui eparchia nomine proprio regenda concredita non est » e che però « exercet vel exercuit » un « munus in Ecclesia ». Chiarito questo concetto è stato necessario anche concordare il canone con la norma riguardante il « *quorum* » di cui al can. 77, connesso a sua volta con il can. 73 relativo all'obbligo di essere presenti al Sinodo. Inoltre, lo si è dovuto concordare anche con i canoni penali che elencano gli effetti giuridici di una « depositio » o di una « excommunicatio » (canoni 35 e 36 dello schema « De sanctionibus poenalibus » - cfr. *Nuntia* 20, pp. 39-41) e con il canone che determina chi sono gli esclusi dalla « voce activa » (can. 42 dello schema « De normis generalibus » - cfr. *Nuntia* 18, p. 32).

Per quanto riguarda l'obbligo della presenza al Sinodo, il gruppo di studio ha accolto la proposta di non imporlo a coloro « qui sedis vel officii olim habiti titulo ornantur ». Di conseguenza la presenza o assenza di queste perso-

* Nella riunione di ottobre 1985 dello stesso « Coetus », nel riesame del can. 147 dello schema, come si riferirà in modo più ampio nel prossimo fascicolo di *Nuntia*.

ne non condizionerà il « quorum » del Sinodo, perché lo si dovrà stabilire solo sulla base di coloro che « obligatione tenentur Synodi interesse ». Tutto ciò però è materia dei cann. 73 e 77.

La proposta di precludere alle singole Chiese, nello « ius commune », la possibilità di limitare il voto deliberativo dei Vescovi titolari, è stata respinta, dopo un lungo dibattito, con 5-4-0 voti, e pertanto la clausola « ius particulare eorum votum deliberativum coartare potest » è rimasta nel canone.

Con 6-2-1 voti è stata confermata la norma secondo cui al Sinodo dei Vescovi debbono essere convocati tutti gli « Episcopi ordinati » della Chiesa patriarcale, o, in altre parole, la proposta di ammettere al Sinodo i soli « Episcopi eparchiales » e di lasciare allo « ius particulare » la decisione circa l'ammissione dei Vescovi titolari, è stata respinta. Il principio che tutti i Vescovi di una Chiesa siano presenti al Sinodo è stato considerato non solo necessario perché il Sinodo dia « esempio di unità della Chiesa patriarcale », ma anche conforme ai « tria munera » che ogni Vescovo riceve, secondo la dottrina del Vaticano II, nella stessa consacrazione episcopale.

Per quanto riguarda le esclusioni dal Sinodo « iure statutae » (« depositi », « excommunicati », privi di « voce attiva ») si è rimasti d'accordo sulla necessità di menzionarli nel canone con gli opportuni rinvii ai relativi canoni penali.

Il canone « denuo recognitus » ha la seguente formulazione:

§ 1. *Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocari debent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae ubicumque constituti exclusis iis de quibus in can. 42 § 1 nn. 1 et 3 (schematis « De normis generalibus ») vel poenis de quibus in canonibus 35 et 36 (schematis « De sanctionibus poenalibus ») subiectis.*

§ 2. *Quod attinet ad Episcopos eparchiales extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constitutos et ad Episcopos titulares, ius particulare eorum votum deliberativum coartare potest, firmis vero canonibus de electione Patriarchae, Episcoporum et candidatorum ad officium Hierarchae ad normam can. 125.*

§ 3. *Pro certis negotiis expediendis ad normam iuris particularis vel de consensu Synodi permanentis a Patriarcha alii vocari possunt, Hierarchae non Episcopi praesertim ac periti, ad eorum opiniones ac vota Episcopis in Synodo congregatis manifestanda, firmo can. 33.*

Can. 72

Patriarchae est Synodum Episcoporum convocare eique praesesse.

Il canone non ha avuto osservazioni, se si eccettua la proposta di aggiungere « per se vel per alium » dopo la parola « praesesse », il che non è stato accettato.

Can. 73

§ 1. *Omnes Episcopi Ecclesiae patriarchalis gravi obligatione tenentur ut intersint Synodo.*

§ 2. Si iusto existiment se detineri impedimento scripto suas rationes aperiant Synodo, cuius iudicio stare debent.

Al canone non sono state fatte osservazioni. Tuttavia, in connessione con il can. 71, come spiegato sopra, è stata aggiunta al § 1. la clausola « iis exceptis qui sedis vel officii olim habiti titulo ornantur », per non imporre ai Vescovi « emeriti » la « obligatio Synodo interesse » con la conseguenza che la loro presenza o assenza non avrà alcun influsso sulla determinazione del « quorum » di cui al canone 77. Vi è stata qualche difficoltà in seno al gruppo di studio per trovare il modo di esprimere il concetto di « Episcopus emeritus » senza usare il termine « emeritus » che è incongruente con quello di « Episcopus ». Infine si è deciso di affidare al « Coetus de coordinatione » il compito di trovare un termine ancora più soddisfacente ed appropriato. Con qualche altra modifica redazionale il canone approvato dal gruppo di studio è del seguente tenore:

§ 1. *Omnes Episcopi ad Synodum Episcoporum legitime vocati gravi obligatione tenentur ut eadem Synodo intersint, iis exceptis qui sedis vel officii olim habiti titulo ornantur.*

§ 2. rimane.

Can. 74

Pro Synodo Episcoporum nemo ex eiusdem Synodi *membris* sibi procuratorem *mittere* potest nec umquam duplici suffragio gaudet.

Le due parole in corsivo indicano le due sole modifiche apportate al canone al quale gli Organi di consultazione non hanno fatto osservazioni o proposte di emendamento.

Can. 75

Firmis canonibus 39 et 151, integrum est Synodo Episcoporum, si casus ferat, latis normis statuere quot suffragia et scrutinia requiruntur ut decisiones synodales vim iuris obtineant, secus observari debet canon 19 § 2 schematis « De normis generalibus » (cfr. *Nuntia* 18, p. 21).

Un solo Organo di consultazione ha fatto delle osservazioni a questo canone proponendo di riformularne il testo in due paragrafi, per renderlo più scorrevole. Ma ciò non si è accettato. Pertanto il canone è rimasto immutato nella sua redazione, se si prescinde dal fatto che si sono maggiormente precisati o specificati i rinvii ad altri canoni.

Can. 76

§ 1. Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis convocari debet: quoties expedienda sunt negotia ad exclusivam competentiam ipsius Synodi pertinentia aut pro quibus peragendis consensus vel consilium Synodi requiratur;

quoties Patriarcha, consentiente Synodo permanenti, id necessarium iudicaverit; quoties tertia saltem pars Synodi sodalium, pro dato negotio, id postulerit, salvis semper iuribus Patriarcharum, Episcoporum, aliarumque personarum in canonibus iuris communis statutis.

§ 2. Firma § 1, Synodus Episcoporum, lege ab ipsa Synodo lata, statis temporibus, etiam quotannis, convocari potest.

L'unica osservazione fatta al canone consisteva nella richiesta che esso venga redatto meglio, dividendo il § 1 in tre parti, e facendo del § 2 un canone a sè.

Il gruppo di studio ha lasciato il § 2 « in loco ». Ma per il resto ha accolto il suggerimento ed ha redatto il canone nel modo seguente:

§ 1. *Synodus Episcoporum convocari debet quoties:*

1) *expedienda sunt negotia, quae ad exclusivam competentiam ipsius Synodi pertinent aut pro quibus peragendis consensus vel consilium eiusdem Synodi requiritur;*

2) *Patriarcha, de consensu Synodi permanentis, id necessarium iudicat;*

3) *tertia saltem pars Synodi membrorum, pro dato negotio id postulat, salvis semper iuribus Patriarcharum, Episcoporum aliarumque personarum iure communi statutis.*

§ 1. *Praeterea Synodus Episcoporum, lege ab ipsa Synodo lata, statis temporibus, etiam quotannis, convocari potest.*

Can. 77

Nisi ius particulare maiorem praesentiam exigat, et firmo canone 36 et canone 151, cuiuslibet Synodi sessiones canonicae atque singula scrutinia valida sunt, si maior pars Episcoporum qui obligatione tenentur Synodo interesse, praesens est.

Il canone non aveva specifiche osservazioni. Però un Organo di consultazione ha chiesto perché si richieda in questo caso la « maior pars » a differenza dei cann. 36 e 151, ove vi si prescrivono i due terzi. La risposta al quesito però è ovvia, trattandosi ivi delle « electiones » dei Patriarchi e dei Vescovi.

Il gruppo di studio ha confermato il canone, migliorandone tuttavia la redazione, nel seguente modo:

Nisi ius particulare maiorem praesentiam exigat, et firmis canonibus 36 § 1 et 151 § 2, quaelibet Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis sessio canonica atque singula scrutinia valida sunt, si maior pars Episcoporum qui tenentur Synodo interesse, praesens est.

Can. 78

§ 1. Patriarcha Synodum Episcoporum aperit, necnon, de ipsius Synodi consensu, transfert, prorogat, absolvit.

§ 2. Patriarchae quoque est, praecauditis Synodi *Episcoporum membris*, ordinem servandum in quaestionibus examinandis praeparare, atque, initio sessionum Synodi, eorundem *membrorum* adprobationi subicere.

§ 3. Synodo *Episcoporum* durante singuli Episcopi propositis quaestionibus possunt alias addere, si saltem tertia pars eorum ad id consentiat.

Al canone non sono state fatte osservazioni, eccettuata la proposta di non richiedere nel § 3 che « saltem tertia pars... consentiat », il che non è stato accettato. Il canone è rimasto sostanzialmente immutato se si prescinde dalle tre modifiche redazionali indicate con il corsivo.

Can. 79

Synodo Episcoporum inchoata, nemini Episcoporum licet discedere a Synodi sessionibus nisi iusta de causa ab *ipsa* Synodo probata.

Il canone non aveva osservazioni. Con la parola *ipsa*, indicata col corsivo si è migliorata alquanto la sua redazione.

Can. 80

§ 1. Synodo Episcoporum exclusive competit leges ferre iuri communi non contrarias pro tota Ecclesia proprii ritus, quae leges vim obtinent ad normam canonis 125 § § 2 et 3.

§ 2. Synodus Episcoporum est Supremum Tribunal in Ecclesia patriarchali ad normam canonum « de processibus ».

§ 3. Electionem Patriarcharum et Episcoporum Synodus peragit ad normam canonum 31-46 et 149-154.

§ 4. Actus administrativi Synodo Episcoporum non competunt, nisi pro certis actibus ipse Patriarcha aliud statuatur aut in iure communi actus aliqui Synodo Episcoporum reserventur et firmis canonibus qui consensum vel consilium Synodi Episcoporum requirunt.

Sei Organi di consultazione hanno fatto osservazioni a questo canone. Uno di essi ha sollecitato una maggiore congruenza tra il § 1 del canone e il can. 50 § 1 n. 1; a ciò si è provveduto con la riformulazione del can. 50, come già riferito. Un altro Organo ha insistito sulla necessità che il potere giudiziario venga tolto al Sinodo « car le judiciaire est autonome ». Tre Organi hanno avanzato la richiesta di togliere al Patriarca il potere amministrativo proponendo il seguente identico testo per sostituire il § 3: « Potestas administrativa Synodo Episcoporum competit, nisi pro certis actibus ipsa Synodus aliud statuatur aut in iure communi vel in iure particolari actus aliqui Patriarchae reserventur et firmis, hoc in casu, canonibus qui consensum vel consilium Synodi Episcoporum requirunt. Patriarcha vero pollet executiva potestate, in qua exercenda a curia patriarchali ipse adiuvatur ».

D'altro canto il sesto Organo di consultazione ha chiesto che si mantenga inalterato il can. 243 del Motu proprio « Cleri sanctitati », « où l'autorité du Patriarce est mieux respectée ».

Tutto considerato, il gruppo di studio ha confermato l'operato dei « Coetus » precedenti (cioè del « Coetus de S. Hierarchia », del « Coetus de processibus » e del « Coetus centralis ») che nel formulare questo canone si sono basati sulle genuine fonti orientali, sulle tradizioni di tutte le Chiese patriarcali, sui dettami del Concilio Vaticano II circa la collegialità e circa la figura giuridica di un Patriarca orientale, nonché sui « Principi direttivi per la revisione del CICO » (p.e. circa il potere giudiziario). Si è notato nel gruppo di studio anche che, relativamente all'importanza del canone, le osservazioni sono state molto poche. Le motivazioni addotte a sostegno delle proposte di cui sopra, tutte in favore della confermata « sinodalità », hanno solo convinto, una volta di più, che la genuina figura di un Patriarca orientale non è quella di un'autorità munita della sola « potestas executiva » subordinata al Sinodo dei Vescovi.

Ex officio il gruppo di studio ha introdotto nel canone qualche modifica redazionale e lo ha concordato con il can. 125 nel quale si conferisce al Sinodo dei Vescovi il compito di eleggere i candidati all'ufficio di Vescovo da esercitarsi fuori del territorio della Chiesa patriarcale.

Il canone così emendato è il seguente:

§ 1 manet

§ 2. manet

§ 3. *Electionem Patriarchae, Episcoporum et candidatorum de quibus in can. 125 Synodus Episcoporum peragit.*

§ 4. manet.

Can. 81

§ 1. Synodi sodales ipsimet designent modum et tempus promulgationis legum ac decisionum.

§ 2. Item de secreto servando circa acta et negotia pettractata ipsi Synodo est decidendum, salva obligatione secreti servandi in negotiis pro quibus assensus Romani Pontificis requiratur usquedum nuncium de praestito assensu ad Patriarcham pervenerit.

§ 3. Acta de legibus ac decisionibus latis quantocius Romano Pontifici (in recognitionem) transmittantur; certa acta vel etiam omnia cum ceteris Orientis Patriarchis ad iudicium Synodi communicentur.

Tre Organi di consultazione hanno proposto ciascuno delle lievi modifiche redazionali, che sono state trasmesse alla considerazione del « Coetus de coordinatione » per il fatto che quest'ultimo ha iniziato l'emendamento della redazione dei canoni secondo la traccia pubblicata in *Nuntia* 21, pp. 66-20.

Due Organi di consultazione hanno proposto di omettere nel § 3 le parole « in recognitionem » perché esse non hanno un significato giuridico preciso, anche se sono state introdotte da un « Coetus specialis » del mese di agosto 1984 evidentemente con lo scopo di « assimilare » la normativa allo « ius vigens » del can. 350 del CS (cf. « Praenotanda » allo schema, *Nuntia* 19, p. 10).

Inoltre uno dei due Organi ha notato pure che vi è una certa incongruenza tra le suddette parole ed il can. 125 § 2 nel quale per le stesse *leges a Synodo Episcoporum latae* non è prevista una « recognitio » antecedente alla loro promulgazione.

Il gruppo di studio dopo un attento esame di queste proposte, fatto in due riprese, ha ommesso le predette parole dal § 3. Nel fare ciò il gruppo di studio si è convinto che senza queste parole il § 3 è più conforme al n. 9 del Decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum » nel quale esse non appaiono, pur supponendosi un vero obbligo di far sì, che il Romano Pontefice possa esercitare nel modo più conveniente possibile il suo « inalienabile ius in singulis casibus interveniendi ». Il gruppo di studio ha ritenuto che questo obbligo sia sufficientemente espresso con le parole « quantocius transmittendae » del § 3.

Inoltre con la soppressione del predetto inciso, il gruppo di studio, ha eliminato alcune incongruenze nello schema, non solo in riferimento al succitato can. 125, ma anche a qualche altro caso come p.e. al can. 139 § 4.

L'omissione delle parole « in recognitionem » nel § 3 è stata l'unica modifica apportata al canone dal gruppo di studio. Essa è indicata con le parentesi nel testo riportato sopra.

Can. 82

§ 1. Legum in Synodo Episcoporum latarum Patriarcha sedulo promulgationem curare debet, firmo canone 81.

§ 2. Legum Synodi, Episcoporum usque ad futuram Synodum, authentica interpretatio Patriarchae, audita Synodo permanenti, competit.

Due Organi di consultazione hanno chiesto che nel § 2 si scriva « de consensu Synodi permanentis », anzi uno di loro avrebbe preferito che fonte di interpretazione delle leggi sinodali fosse, anziché il Patriarca, « the Permanent Synod itself or a Commission for Interpretation that would be designated by the Permanent Synod or the Synod of Bishops ».

Il gruppo di studio non ha accettato queste proposte, perché ha ritenuto inopportuno discostarsi in materia dallo *ius vigens* del can. 243 § 3 del CS che non ha creato finora difficoltà e perché in questo caso si tratta di una interpretazione provvisoria, valida solo « usque ad futuram Synodum ». In questo stesso paragrafo il gruppo di studio ha sostituito la parola « audita » con il termine « consulta ».

Per quanto riguarda il § 1 invece, non solo vi si è tolto il rinvio al can. 81 perché superfluo, ma vi si è inserita anche la menzione della « publicatio decisionum » per colmare al riguardo una « lacuna iuris ».

L'intero can. 82 è stato approvato nel seguente testo:

§ 1. *Patriarchae competit promulgatio legum et publicatio decisionum Synodi Episcoporum.*

§ 2 è rimasto (« audita » si è sostituito con « consulta »).

Can. 83

Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis sua conficiat statuta in quibus, servatis canonibus iuris communis, normae provideantur de secretaria Synodi, de commissionibus praeparatoriis, de ordine procedendi, necnon alia media quae fini consequendo efficacius consulant.

Il canone non aveva osservazioni ed è rimasto immutato.

Caput IV

DE CURIA PATRIARCHALI

Can. 84

§ 1. Patriarcha penes suam sedem instructam habere debet curiam patriarchalem, a curia eparchiae Patriarchae propriae distinctam, quae constat Synodo permanenti, Tribunale patriarchali, Officio administrationis patriarchalis bonorum temporalium, Cancelleria patriarchali, Commissione de re liturgica necnon aliis Commissionibus vel Officiis de quibus in canonibus qui sequuntur vel quae iure particulari curiae patriarchali adiunguntur.

§ 2. Ad curiam patriarchalem pertinent illi omnes qui Patriarchae in regimine totius Ecclesiae cui praeest opem ferunt, imprimis Episcopi de quibus in canone 55, consultores patriarchales et personae quae ad Officia et Commissiones de quibus in § 1 constituenda requiruntur.

§ 3. Personae ad curiam patriarchalem pertinentes ex tota Ecclesia cui Patriarcha praeest et ex utroque clero seligi possunt, auditis Hierarchis quorum interest.

§ 4. Officia utriusque curiae Patriarchae, quatenus fieri possit in iisdem personis ne cumulentur.

Sebbene le osservazioni e le proposte di emendamento che sono state fatte al canone fossero piuttosto di lieve entità e di natura redazionale, il gruppo di studio ha apportato al suo testo diverse modifiche, riformulando soprattutto il § 3 in modo tale da chiarire chi sono gli « Hierarchae quorum interest » e

decidendo relativamente al § 2 che gli « Episcopi de quibus in can. 55 » vanno chiamati, qui e nello stesso canone 55, semplicemente « Episcopi curiae patriarchalis ». Il canone riformulato come segue è stato tuttavia trasmesso, per ulteriori modifiche redazionali, al « Coetus de coordinatione ».

§ 1. *Patriarcha penes suam sedem habere debet curiam patriarchalem a curia eparchiae Patriarchae propriae distinctam, quae constat Synodo permanenti, Tribunali patriarchali, Oeconomo patriarchali, Cancellario patriarchali, Commissione de re liturgica necnon aliis Commissionibus quae iure curiae patriarchali adiunguntur.*

§ 2. *Ad curiam patriarchalem pertinent illi omnes qui Patriarchae in regimine totius Ecclesiae, cui praeest, opem ferunt, imprimis Episcopi curiae patriarchalis, consultores patriarchales et personae quae ad Officia et Commissiones de quibus in § 1 constituenda requiruntur.*

§ 3. *Personae ad curiam patriarchales pertinentes a Patriarcha e clericis totius Ecclesiae, cui praeest, seligi possunt consulto eorum Episcopo eparchiali et, si de sodalibus instituti vitae consecratae agitur, eorum Superiore maiore.*

§ 4. *manet.*

Can. 85

§ 1. Synodus permanens constat Patriarcha (praeside) et quattuor Episcopis ad quinquennium designatis.

§ 2. Horum Episcoporum tres a Synodo Episcoporum eliguntur, inter quos saltem duo ex *eparchialibus* esse debent, unus vero a Patriarcha nominatur.

§ 3. Eodem tempore ac modo designentur quattuor, quantum fieri potest, Episcopi qui, ex ordine a Synodo Episcoporum determinato, Synodi permanentis *membra impedita* alternatim substituant.

(§ 4. Synodi permanentis sodalis esse non potest Episcopus qui depositus sit nec ille de quo canone NN « De electionibus »).

Nel testo qui sopra riportato con le parentesi sono indicate le omissioni, inoltre con il corsivo le modifiche terminologiche introdotte dal gruppo di studio (« eparchialibus » ha sostituito « residentialibus », « membra impedita » ha sostituito « sodales impeditos »), con le quali si sono accolte le proposte di tre Organi di consultazione.

La parola *praeside* del § 1 è stata sostituita con un apposito paragrafo aggiunto al canone seguente e su ciò si veda qui sotto.

Un Organo di consultazione ha proposto di determinare quante volte un Vescovo possa essere rieletto a membro del Sinodo permanente. Ciò non è stato accettato perché il gruppo di studio ha ritenuto che simili norme qualora si voglia farle, rientrino nell'ambito di competenza delle singole Chiese patriarcali.

Un altro Organo ha suggerito che anche il Vescovo scelto dal Patriarca a norma del § 2, possa essere sostituito, in caso di necessità, da un altro Vescovo scelto ugualmente dal Patriarca: il che non è previsto nel § 3. Il gruppo di studio non ha accettato questa proposta, in quanto che nessuna Chiesa patriarcale ha avuto difficoltà nell'accettare il § 3 del canone.

Non vi sono state altre osservazioni al canone.

Can. 86

§ 1. *Patriarchae est Synodum permanentem convocare eique praeesse.*

§ 2. Si Patriarcha impediatur *ne* Synodo permanenti intersit, Synodi sessionibus praesidet antiquior ordinatione episcopali inter Synodi *membra*, redintegrato quinario numero per Episcopum substitutum.

§ 3. Si Synodus permanens definire debet negotium quod personam alicuius Episcopi Synodi *membri* vel eius eparchiam *aut officium* tangat, hic quidem audiendus est, sed in Synodo ei substituatur alius Episcopus ad normam canonis 85 § 3.

Il canone si riporta così come è stato emendato. Esso aveva solo due § (ora §§ 2 e 3) ai quali, *ex officio*, il gruppo di studio ha aggiunto un nuovo paragrafo (§ 1) che non solo sostituisce, come già accennato, la parola « praeside » omessa dal § 1 del canone precedente, ma anche colma una « lacuna iuris » circa l'autorità alla quale spetta la convocazione del Sinodo permanente. Anche le parole « aut officium », indicate con il corsivo nel § 3, sono state introdotte per colmare un'altra lacuna.

Can. 87

Acta Synodi permanentis praeses et omnia Synodi *membra, quae* Synodo interfuerunt, subscribere debent.

Al canone è stata fatta una sola proposta di emendamento di natura redazionale, che non è stata accettata.

Il gruppo di studio, però, vi ha apportato una modifica terminologica, indicata con il corsivo nel testo riportato sopra (« *membra, quae* » ha sostituito « *sodales, qui* »).

(§ 1. Synodus permanens negotia decedit parte absolute maiori suffragiorum, quae si nulla sunt, pro negativis habentur).

§ 2. Firmo canone NN « De electionibus » suffragia debent esse secreta, si de personis agatur; in ceteris vero casibus si saltem unus ex sodalibus id expresse petierit.

Il canone non aveva osservazioni. Il gruppo di studio ha omesso *ex officio* il § 1 perché « provisum » nel can. 19 dello Schema « De normis generalibus »

cfr. *Nuntia* 18, pp. 20-21) e di conseguenza il canone è stato formulato come segue:

Suffragia in Synodo permanenti debent esse secreta, si de personis agitur; in ceteris vero casibus, si saltem unus ex membris id expresse petit.

Can. 89

Si quod negotium, ad Synodi permanentis competentiam pertinens, definiendum sit dum celebratur Synodus Episcoporum, negotii decisio Synodo permanenti reservatur, nisi Patriarcha de consensu Synodi permanentis decisionem negotii Synodo Episcoporum committere opportunum iudicaverit.

Il canone non aveva osservazioni. Il gruppo di studio, però, ha ritenuto necessario trasmetterlo al « Coetus de coordinatione » per migliorarne la redazione.

Can. 90

Synodus permanens convocari debet bis in anno, statis temporibus et quoties Patriarcha id opportunum censuerit et quoties expedienda sunt negotia ad quae ius commune requirit consensum vel consilium Synodi.

Due Organi di consultazione hanno chiesto di aggiungere le parole « vel tre sodales » dopo la parola « Patriarcha » di modo che il Sinodo permanente possa imporsi al Patriarca.

Questa proposta non è stata accettata dal gruppo di studio, perché ciò non si accorda con la natura di un Organo della curia patriarcale, ed inoltre rappresenterebbe un condizionamento del potere patriarcale che non esiste nello *ius vigens*.

Nella stessa prospettiva è stata respinta la proposta, avanzata da un altro Organo di consultazione, di aggiungere dopo le parole « ius commune » anche la clausola « vel particolare ».

Due Organi di consultazione hanno invece proposto di cambiare la parola « debet » in una meno perentoria (« convocat »). Anche questo però non è stato accettato dal gruppo di studio, il quale anzi ha voluto aggiungere la parola « saltem » prima della parola « bis », perché lo *ius commune* sia del tutto chiaro circa la portata della parola « debet ».

Il canone è stato migliorato redazionalmente dal gruppo di studio ed è stato approvato nel seguente testo:

Synodus permanens convocari debet statis temporibus saltem bis in anno et quoties Patriarcha id opportunum censet aut expedienda sunt negotia, ad quae ius commune requirit consensum vel consilium eiusdem Synodi.

Can. 91

Ubi ob aliquam gravem causam, ad iudicium Synodi Episcoporum, Synodus permanens constitui non possit, causa perdurante, a Synodo Episcopo-

rum eligantur, Sede Apostolica certiore facta, duo Episcopi, quorum saltem unus ex residentialibus esse debet, qui, simul cum Patriarcha, Synodi permanentis vices in omnibus suppleant.

Alle modifiche redazionali (iniziare con « si » e cambiare « residentialibus ») proposte da due Organi di consultazione il gruppo di studio ne ha aggiunto alcune altre redigendo il canone come segue:

Si gravi de causa, de iudicio Synodi Episcoporum, Synodus permanens constitui non potest, causa perdurante et Sede Apostolica certiore facta, duo Episcopi, a Synodo Episcoporum eligantur, quorum saltem unus ex eparchialibus esse debet, qui, simul cum Patriarcha, Synodi permanentis vices in omnibus suppleant.

Can. 92

In curia patriarchali constitui debet tribunal ordinarium patriarchale ad normam canonis NN « De processibus ».

Il canone è stato omissso *ex officio* dal gruppo di studio perché « abundanter provisum » nel can. 9 dello schema « De processibus » (cfr. *Nuntia* 14, p. 19).

Can. 93

§ 1. Pro administratione bonorum Ecclesiae patriarchalis, in curia patriarchali speciale Officium, ab illo Officio distinctum quod administrationem bonorum eparchiae. Patriarchae propriae curat, constituendum est, constans oeconomus, ratiocinator et aliis necessariis ministris.

- § 2. 1^o Oeconomus patriarchalis Officio administrationis immediate praestet et bona Ecclesiae patriarchalis ad normam canonum administrat;
- 2^o oeconomus patriarchalis munus clerico fideli, diligenti, probatae vitae atque in administrandis bonis temporalibus experto committatur; iis autem qui cum Patriarcha consanguinitate vel affinitate usque ad quartum gradum inclusive coniuncti sint valide conferri non potest;
- 3^o idem de consensu Synodi permanentis nominatur vel amovetur a Patriarcha, a quo pendet in munere exercendo;
- 4^o munus oeconomus patriarchalis cumulari potest, de consensu Synodi permanentis, cum munere oeconomus eparchiae Patriarchae propriae.

§ 3. Oeconomus patriarchalis rationem administrationis Synodo permanenti quotannis et quoties ab ipsa petitur in scriptis reddere debet; Synodus autem per duos saltem Episcopos eiusdem Synodi sodales, rationes ab oeconomus exhibitas examinat, arcam recognoscit, convenientes inspectiones bonorum, documentorum, nominum, inopinato etiam exsequitur seu exsequendas

iubet, et diligenter conservacioni, tutelae, incremento patrimonii patriarchalis providet.

§ 4. Integrum est Synodo Episcoporum, si maior pars sodalium id expresse petiverit, rationem administrationis exquirere et proprio examini subiicere:

Proposte:

1) Nel § 3 non si parli solo in generale della «ratio administrationis», ma si specifichi il bilancio consuntivo e preventivo annuale con il seguente inciso: ... «rationem administrationis exeuntis annis necnon provisiones accepti et expensi anni incipientis» (1).

Si è accettata la proposta.

2) Si ammettano all'ufficio di Economo patriarcale anche i laici, scrivendo nel § 2 n. 1 «oekonomi patriarchalis munus sive clericus sive laicus, fideles... etc.» (2).

Si è accettato con una espressione più generica: «oekonomus... sit christifidelis in re oeconomica peritus et probitate praestans» (cfr. § 1 nel testo riportato qui sotto).

3) L'Economo patriarcale venga nominato a tempo determinato, p.e. «ad quinquennium» (2).

Si è accettato che la nomina sia a tempo determinato, tuttavia la determinazione dei limiti di tempo è stata lasciata allo *ius particulare*: «oekonomus patriarchalis ad tempus iure particulari determinatum nominatur» (cfr. § 2 qui sotto).

4) Al canone si aggiunga il seguente § 5:

«Patriarcha per officium de quo in § 1 administrationem bonorum ecclesiasticorum uniuscuiusque eparchiae, exarchiae, loci stauropegiaci inspectioni submittat ac de eius exitu Synodo permanenti rationem reddat» (1) oppure «Patriarcha administrationem bonorum eparchiarum scrutinio suo, adiuvante oekonomo patriarchali eiusque officio, secundum normas iuris particularis subiciat» (1).

La proposta è stata respinta esplicitamente, perché il canone si riferisce esclusivamente all'amministrazione «bonorum Ecclesiae patriarchalis», cioè a quei beni sopra i quali essa come «persona iuridica» ha diretto «dominium» a norma del can. 236 § 2 del Motu proprio «Postquam Apostolicis Litteris» (ritenuto nel can. 79 dello schema «De normis generalibus et de bonis Ecclesiae temporalibus» cfr. *Nuntia* 18, p. 48). Si veda inoltre il n. 7 qui sotto.

5) «Pour plus de respect envers le Patriarche, la demande du Synode» della quale al § 3, «devrait être adressée non pas à l'économe directement, mais par l'intermédiaire du Patriarche» (1).

La proposta è stata parzialmente accettata. Da un lato il gruppo di studio ha ritenuto in ciò lo *ius vigens* (CS can. 299 § 3) che non ha creato difficoltà, dall'altro ha omesso la seconda parte del § 3 dalle parole « Synodus autem » in poi, perché ciò non sembra addirsi alla figura del Patriarca che « iuridicam personam gerit Ecclesiae patriarchalis in omnibus negotiis iuridicis ad ipsam spectantibus » (can. 48) e perché al riguardo si provvede a sufficienza e in modo più confacente alla stessa figura del Patriarca nel § 4.

6) Nel § 2 n. 3 si sopprimano le parole « de consensu Synodi permanentis » (2) di modo che « l'oeconomus patriarchalis » possa essere nominato e rimosso dal Patriarca senza alcun ricorso al Sinodo permanente.

La proposta non è stata accettata, anzi per quanto riguarda la rimozione dell'Economo patriarcale « munere durante » il gruppo di studio ha ritenuto necessario equiparare l'economo patriarcale ai giudici del tribunale patriarcale, i quali, secondo il canone 9 § 4 dello schema « De processibus » (*Nuntia* 14, p. 21) sono nominati dal Patriarca « de consensu Synodi permanentis » però « removeri nequeunt nisi a Synodo Episcoporum ». Il § 2 nel testo riportato qui sotto è stato formulato in questa prospettiva, sempre supposta l'osservanza di altre norme riguardanti la « amotio ab officio » p.e. quelle contemplate nel can. 60 dello schema « De normis generalibus... » (*Nuntia* 18, p. 40).

7) Due Organi di consultazione hanno fatto la seguente osservazione: « If the administration of temporal goods of the patriarchate by the patriarch is to be subjected to the scrutiny of the permanent Synod, then also the administration of the temporal goods of the eparchy by the bishops should be subjected to the supervision of the patriarch » (2). A questi due Organi va aggiunto un terzo che ha scritto quanto segue: « Le texte semble donner plus de pouvoirs au Synode sur le Patriarche qu'il n'en donne à ce dernier sur les Evêques quand il s'agit d'inspecter les comptes; pour bien équilibrer ce point, il faudra que le Patriarche ait ce même droit d'inspection des comptes à l'égard de chaque évêque résidentiel » (1).

Queste osservazioni non sono state accettate dal gruppo di studio, non solo per i motivi addotti sopra al n. 4, ma soprattutto perché non congruenti con il can. 146 dello schema, che riporta il testo della « Lumen Gentium » riguardante la natura « iuris divini » del potere dei Vescovi eparchiali. In questa prospettiva il can. 65 dello schema, che attribuisce ai Patriarchi lo « ius vigilantiae » sulla amministrazione di tutti i beni ecclesiastici, può essere applicato solo a condizione che venga salvaguardata la « primaria obligatio » dei Vescovi eparchiali, di cui al can. 93 dello schema « De normis generalibus et bonis Ecclesiae temporalibus » (cfr. *Nuntia* 18, p. 56).

Ex officio il gruppo di studio, concordando questo canone con il can. 84 riformulato, nel cui § 1 non si menziona l'« Officium administrationis » bensì

l'«*oeconomus patriarchalis*», e con i cann. 215 e 235 relativi alla «*Curia eparchiale*» e all'«*oeconomus eparchialis*», lo ha redatto in modo che esso si riferisca solo all'economista patriarcale. Con ciò le norme circa l'«*officium administrationis bonorum*», il «*ratiocinator et alii ministri*» sono lasciate ad un eventuale *ius particulare* o al Patriarca stesso. In questa connessione è stata discussa una mozione, proposta da un componente del gruppo di studio, relativa alla istituzione nello stesso *ius commune* di un «*Consilium administrativum patriarchale*» in parallelo con il «*Consilium a rebus oeconomicis eparchiale*» di cui al can. 234 dello schema.

Questa proposta non è stata accettata dal gruppo di studio.

Con le osservazioni accettate e con le modifiche introdotte *ex officio* dal gruppo di studio il nuovo testo del canone è il seguente:

§ 1. *Pro administratione bonorum Ecclesiae patriarchalis Patriarcha, de consensu Synodi permanentis, nominet oeconomum patriarchalem, ab oeconomio eparchiae, quam ipse Patriarcha regit, distinctum, qui sit christifidelis in re oeconomica peritus et probitate praestans, eo vero ad validitatem excepto qui cum Patriarcha consanguinitate ve affinitate usque ad quartum gradum inclusive coniunctus est.*

§ 2. *Oeconomus patriarchalis nominatur ad tempus iure particulari determinatum; munere durante a Patriarcha amoveri non potest nisi de consensu Synodi Episcoporum aut, si periculum in mora est, Synodi permanentis.*

§ 3. *Oeconomus patriarchalis rationem administrationis exeuntis anni necnon praevisiones accepti et expensi anni incipientis Synodo permanenti quotannis scripto reddere debet; ratio administrationis reddenda est etiam quoties a Synodo permanenti id petitur.*

§ 4. *Integrum est Synodo Episcoporum, si maior pars membrorum id expresse postulat, rationem administrationis necnon praevisionem accepti et expensi ab oeconomio patriarchali exquirere et proprio examini subicere.*

Can. 94

§ 1. In curia patriarchali constituatur a Patriarcha (audita Synodo permanenti) presbyter vel diaconus omni exceptione maior, qui utpote patriarchalis cancellarius, cancellariae et archivio patriarchalibus praest, a vices gerente, si casus fert, a Patriarcha nominato, adiutus.

§ 2. Praeter cancellarium eiusque vices gerentem, qui ex munere suo notarii sunt, Patriarcha alios quoque notarios pro tota sua Ecclesia constituere valet, quibus omnibus canones 225-227 applicentur.

§ 3. Archivum patriarchale regatur normis in canonibus 228-233 praescriptis.

Due Organi di consultazione hanno chiesto di eliminare dal canone l'in-

ciso « audito Synodo permanenti ». Ciò è stato accolto. L'omissione è indicata nel testo del canone con le parentesi.

Non sono state fatte altre osservazioni.

Can. 95

§ 1. Constituenda est a Patriarcha Commissio de re liturgica ad recognoscendos et imprimendos libros liturgicos et ad ea pertractanda quae Liturgiam spectant.

§ 2. Commissiones vel Consilia de quibus in canonibus NN, a Patriarcha, audita Synodo permanenti, constituuntur, atque normis ab ipso Patriarcha statutis reguntur, nisi aliter iure communi vel particolari expresse caveatur.

§ 3. Omnes personas ad Commissiones de quibus in §§ 1 et 2 pertinentes, Patriarcha, audita Synodo permanenti, ex Episcopis, sed etiam ex clericis et laicis doctrina et prudentia insignibus, nominat; eodem modo nominantur consultores patriarchales ad enodandas quaestiones ipsis a Patriarcha commissas.

Due Organi di consultazione hanno chiesto di sopprimere nei §§ 2 e 3 l'inciso « audita Synodo permanenti ». Ciò è stato accettato dal gruppo di studio. Sebbene altre osservazioni non siano state fatte, tuttavia il gruppo di studio riesaminando il canone più a fondo, ha concordato che non è conveniente enumerare nel § 2 i vari canoni a cui ci si vuole riferire con il rinvio indeterminato « de quibus in canonibus NN », ma sembra più opportuno, con lo stesso silenzio del CICO, lasciare allo « ius particolare » la decisione circa queste istituzioni. Inoltre ci si è resi conto della necessità di eliminare dal § 3 la tricotomia « Episcopi - clerici - laici » la quale, tenendo presente l'esatta portata del termine « laicus » negli schemi del CICO, escluderebbe i religiosi non sacerdoti e tutte le religiose dalle Commissioni patriarcali. Sulla base di queste considerazioni il canone è stato ridotto al seguente breve testo, con soddisfazione di tutti i componenti del gruppo di studio:

Commissio liturgica, quae in omni Ecclesia patriarchali haberi debet, ceteraeque commissiones pro Ecclesiis sui iuris praescriptae a Patriarcha eriguntur, e personis a Patriarcha nominatis constituuntur necnon normis ab ipso statutis reguntur, nisi iure aliud cavetur.

Can. 96

Expensae curiae patriarchalis exsolvantur ex bonis quibus uti ad hunc finem potest Patriarcha; si haec non sufficiant, singulae eparchiae, pro mensura a Synodo Episcoporum definienda, ad illa praestanda concurrant.

Il canone non aveva osservazioni ed è rimasto immutato.

Caput V

DE SEDE PATRIARCHALI VACANTE VEL IMPEDITA

Can. 97

Sedes patriarchalis vacat morte Patriarchae; expressa renuntiatione a Romano Pontifice acceptata et Patriarchae significata; amotione vel privatione a Romano Pontifice ipsi intimata.

Un Organo di consultazione ha proposto di incorporare nel canone un nuovo paragrafo del seguente tenore:

« Septuagesimo quinto anno aetatis completo, Patriarcha suam resignationem Synodo Episcoporum exhibeat; Synodus Episcoporum duabus ex tribus partibus suffragiorum resignationem recidere valet ad duos annos vel usque ad sequentem Synodum, quae iterari potest ad libitum Synodi ».

A questo Organo ne va aggiunto un altro che ha proposto anche lui un nuovo paragrafo del seguente tenore:

« A 80 ans révolus, le Patriarche demande un *locum tenens* au Synode des évêques, lequel ou l'accepte ou peut, à la majorité des deux tiers des voix, le refuser, le Patriarche restant jusqu'à sa mort Patriarche en titre. Dans les deux cas le Patriarche *Romanum Pontificem de re certiore faciat* ».

Due altri Organi di consultazione hanno avanzato la richiesta che la rinuncia del Patriarca non sia presa in considerazione senza il « consensus Synodi Episcoporum » oppure « audita Synodo patriarchali ».

Prescindendo dai dettagli, il gruppo di studio nel considerare le suddette proposte, le ha sintetizzate nei seguenti due punti:

- 1) si prescriva un limite di età, raggiunto il quale, il Patriarca deve presentare le proprie dimissioni;
- 2) Al Sinodo competa l'accettazione di dette dimissioni.

Circa il primo punto il gruppo di studio ha concordato che non conviene regolare con norme giuridiche quelle relazioni tra il Santo Padre e i Patriarchi che sono connesse con la solenne concessione della « *communio ecclesiastica* ».

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, si è accettata la competenza del Sinodo dei Vescovi in questa materia, condizionandola, però, con la clausola « *consulto Romano Pontifice* ». In considerazione di questa decisione si è formulato un testo, che dopo un lungo dibattito, è stato accettato con 9-2-0 voti e che si riporta sotto come § 2.

Un Organo di consultazione ha chiesto « se sia opportuno affermare che il Papa può cambiare o deporre un Patriarca, anche se ha questo diritto per far fronte a circostanze eccezionali ».

Diversi consultori del gruppo di studio erano propensi ad accettare la pro-

posta di non menzionare la « amotio » e la « privatio » nel canone, considerandole, riguardo ai Patriarchi, come casi del tutto eccezionali soggetti, in ogni caso, all'« inalienabile Romani Pontificis ius » (OE 9). Altri Consultori, invece, erano esitanti al riguardo, perché ritenevano l'omissione di queste due parole giuridicamente inesatta. Tutto sommato con 9-2-0 voti, è prevalsa la prima posizione.

Il canone dunque è stato redatto in due paragrafi nel seguente modo:

§ 1. *Sedes patriarchalis vacat morte Patriarchae aut renuntiatione.*

§ 2. *Ad acceptationem renuntiationis competens est Synodus Episcoporum, consulto Romano Pontifice, nisi Patriarcha Romanum Pontificem directe adit.*

Can. 98

Nisi ius particolare aliud ferat, vacante sede, Administrator Ecclesiae patriarchalis est antiquior episcopali ordinatione inter Episcopos Patriarchae auxiliares de quibus in canone 55 vel, in eorum absentia, inter Episcopos sodales Synodi permanentis.

Un Organo di consultazione ha proposto la seguente riformulazione del canone in questione « nisi ius particolare aliud fert, vacante sede, *locum tenens* Ecclesiae patriarchalis est antiquior episcopali ordinatione inter Episcopos eparchiales eiusdem Ecclesiae » e l'ha giustificata sostenendo che una tale prassi sarebbe più consona alla « norma vigente sin dall'antichità » e seguita oggi dalle Chiese orientali ortodosse e che il termine *amministratore* « non è esatto nel diritto orientale mentre quello di *locum tenens* è più adatto ».

Il gruppo di studio ha ritenuto opportuno rimanere aderente allo *ius vigens* (CS can. 307) che ha dato buona prova di sé. Tuttavia il canone è stato emendato redazionalmente nel seguente modo:

Nisi ius particolare aliud fert, vacante sede, Administrator Ecclesiae patriarchalis est senior inter Episcopos curiae patriarchalis vel, in eorum absentia, inter Episcopos membra Synodi permanentis.

Can. 99

Administratoris Ecclesiae patriarchalis est:

1° vacationis nuncium statim Romano Pontifici omnibusque ac singulis suae Ecclesiae Episcopis, etiam titularibus, ceterisque locorum Hierarchy, exceptis Protosyncellis et Syncellis, comunicare;

2° peculiare normas quas, pro diversis adiunctis in quibus vacatio locum habuit, ius commune vel particolare, aut Romani Pontificis si qua datur instructio praescribit, accurate exsequi seu ab aliis exsequendas curare;

3° Episcopos ad Synodum de Patriarchae electione convocare ac cetera omnia, ad eundem Synodum necessaria, diligenter ac fideliter disporre.

Le proposte di emendamento (5) che sono state fatte al canone sono state di natura redazionale e del resto accettate con la seguente riformulazione del n. 1, mentre i nn. 2 e 3 sono rimasti immutati.

Administratonis Ecclesiae patriarchalis est:

1^o *vacationis notitiam statim Romano Pontifici necnon omnibus Episcopis eparchialibus ceterisque Episcopis Ecclesiae patriarchalis communicare;*

2^o manet

3^o manet.

Can. 100

Administrator Ecclesiae patriarchalis in eparchia Patriarchae propria et in aliis locis territorii Ecclesiae patriarchalis, ubi eparchiae vel exarchiae constitutae non sunt, iisdem iuribus gaudet et officiis tenetur quibus Administrator eparchiae vacantis.

Il canone non aveva osservazioni. Il gruppo di studio, tuttavia, migliorando la sua redazione ed includendovi la menzione dei monasteri stauropegiaci in concordanza con il can. 70, lo ha formulato come segue:

Administrator Ecclesiae patriarchalis in eparchia Patriarchae propria, in monasteriis stauropegiacis itemque iis in locis in quibus nec eparchia nec exarchia erecta est eadem iura et obligationes habet, quae Administrator eparchiae vacantis.

Can. 101

§ 1. Ad administratorem Ecclesiae patriarchalis transit ordinaria potestas iis omnibus exclusis quae agi non possunt nisi *de consensu vel consilio* Synodi Episcoporum.

§ 2. Administrator Ecclesiae patriarchalis non potest Protosyncellos vel Syncellos *eparchiae Patriarchae propriae* valide ab officio amovere vel alio transferre nec, sede vacante, quidquam innovare potest.

§ 3. Etsi privilegiis Patriarchae caret, Administrator *Ecclesiae patriarchalis* praecedit omnibus Episcopis aliisque Hierarchis *eiusdem* Ecclesiae, non autem in ipsa Synodo Episcoporum de electione Patriarchae.

Non sono state avanzate proposte di emendamento specifiche nei confronti di questo canone. Il gruppo di studio vi ha introdotto alcune modifiche redazionali indicate con il corsivo nel testo sopra riferito (« Ecclesiae patriarchalis » e « eiusdem » sono due aggiunte specifiche; « de consensu vel consilio » sostituisce « consentientibus vel auditis sodalibus », mentre « eparchiae Patriarchae propriae » sostituisce la parola « Patriarchae » che nel testo dello schema era posta subito dopo « potest »).

Can. 102

Administrator Ecclesiae patriarchalis rationem ipsius administrationis novo Patriarchae quamprimum reddere debet.

Il canone è rimasto immutato.

Can. 103

§ 1. Sede patriarchali quacumque de causa ita impedita ut ne per litteras quidem cum Episcopis clericis et fidelibus propriae Ecclesiae Patriarcha communicare possit, regimen universae Ecclesiae patriarchalis est, ad normam canonis 101, penes Episcopum residentialem territorii eiusdem Ecclesiae ordine praecedentiae primum, nisi Patriarcha alium Episcopum vel, in casu extremae necessitatis, etiam Presbyterum, designaverit.

§ 2. Ad eparchiae Patriarchae propriae regimen quod attinet servetur praescriptum canonis 204.

§ 3. Qui regimen suscipit, Romanum Pontificem quamprimum moneat de sede impedita et de assumpto regimine.

Un Organo di consultazione ha proposto di affidare, nel caso di sede impedita, il governo della Chiesa patriarcale al Vescovo di cui al can. 98, cioè a quello « senior » tra i Vescovi della Curia patriarcale.

Questa proposta non è stata accettata dal gruppo di studio, perché in caso di sede « impedita » in genere è « impedita » tutta la curia patriarcale, non solo il Patriarca.

Altre proposte non sono state fatte relativamente a questo canone. Tuttavia il gruppo di studio ha migliorato la sua redazione, dandogli una nuova formulazione. Dal § 1 sono state tolte le parole « clericis et fidelibus » che rendevano il canone giuridicamente assai indeterminato e di difficile applicazione essendo spesso problematico accertare se il Patriarca sia così « impeditus » da non poter « comunicare cum fidelibus ». Il gruppo di studio pertanto ha tenuto conto solo del caso relativo all'impossibilità di comunicare con i Vescovi eparchiali, ritenendo che finché il Patriarca può avere contatti con loro non si possa considerare la sua Sede impedita.

Il § 2, invece, è stato riformulato dal gruppo di studio in modo tale da non doversi riferire al can. 204, che comunque non può essere applicato nella sua interezza al caso di una Sede patriarcale impedita.

Con alcune altre modifiche di natura redazionale, il canone emendato dal gruppo di studio è il seguente:

§ 1. Sede patriarchali quacumque de causa ita impedita ut ne per litteras quidem cum Episcopis eparchialibus Ecclesiae, cui praeest, Patriarcha communicare possit, regimen Ecclesiae patriarchalis est, ad normam can. 101, penes Episcopum eparchialem intra territorium eiusdem Ecclesiae ordinatione episcopali seniore, qui ipse impeditus

non est, nisi Patriarcha alium Episcopum vel in casu extremæ necessitatis etiam presbyterum designavit.

§ 2. *Regimen eparchiae Patriarchae propriae, sede patriarchali ita impedita, ut Patriarcha ne per litteras cum christifidelibus communicare possit, est penes Protosyn-cellum; si vero et ipse impeditus est, penes illum, quem designat, qui Ecclesiam patriarchalem interim regit.*

§ 3. *Qui regimen interim suscipit Romanum Pontificem quam primum certiore faciat de sede impedita et de assumpto officio.*

Caput VI

DE METROPOLITIS ECCLESIAE PATRIARCHALIS

Can. 104

Restitutio sedium metropolitanarum in Ecclesiis patriarchalibus fit ad normam canonis 53, § 1.

Il canone è stato omissso dal gruppo di studio perché « provisum in can. 53 » a sufficienza.

Un Organo di consultazione ha proposto di abolire tutto il Caput VI, riferendosi soprattutto alle Chiese Siro-antiochene, perché la storia ha dimostrato che esse hanno « grandement souffert de l'institution de Métropolitte » il quale « sous le nom de Maphrien » sarebbe stato « en tant que le Maphrianat dura » piuttosto « un ferment de discorde ».

Nel gruppo di studio si è rilevato invece che nè in questo « caput », nè altrove negli schemi vi è alcun cenno ai « maphriani » i quali nel *Motu proprio* « Cleri sanctitati », can. 335, sono equiparati all'« Archiepiscopus maior », che è una figura giuridica a sè, con diritti molto più ampi di quelli di un metropolita, benché sempre con alcuni « officia quae ab eiusmet subiectione potestati Patriarchae profluunt » (CS can. 235 § 2). È noto che il « Catholicos » o « Maphriano d'Oriente », come tale aveva una potestà supermetropolitana su più province.

Can. 105

Metropolitae qui alicui provinciae Ecclesiae patriarchalis praest, in suae provinciae eparchiis, praeter alia quae iure communi ei tribuuntur, est:

1° Episcopus suae provinciae intra tempus in canone 156 determinatum ordinare, eosque inthronizare firmiter can. 54, § 1, n. 1;

2° Synodos metropolitanas, temporibus a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis statutis, convocare, quaestiones in ipsis tractandas opportune instruere, Synodo praesesse, eam transferre vel absolvere;

3° vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate servantur; (ac de abusibus certiore facere Patriarcham);

4° canonicam visitationem peragere, (causa prius a Patriarcha probata), si eam Hierarcha neglexerit;

5° eos qui ad normam iuris ad officia ecclesiastica praesentantur aut eliguntur instituere aut confirmare, si Episcopus comprovincialis intra tempus iure statutum, iusto impedimento non detentus, id facere omiserit, itemque oeconomum eparchiae comprovincialis nominare, si huius Hierarcha, monitus, eum nominare neglexerit.

6° *Tribunal metropolitanum erigere.*

Il gruppo di studio ha ommesso dal canone i due incisi posti fra parentesi nel testo surtiportato. Ciò è stato fatto in accoglimento delle due proposte avanzate da un Organo di consultazione e in considerazione del fatto che i suddetti incisi non sono congruenti con la potestà ordinaria del metropolita di cui nel canone. Il n. 6 è stato aggiunto per colmare una lacuna e per conformare di più il canone in questione con il can. 132.

Il gruppo di studio ha inoltre intravisto la necessità di apportare al testo del canone varie modifiche di natura terminologica e redazionale.

Can. 106

Metropolita commemorandus est ab Hierarchis suae provinciae in divina Liturgia ceterisque divinis officiis ad normam legum liturgicarum.

Il canone non aveva osservazioni, il gruppo di studio tuttavia lo ha riformulato come segue per concordarlo con i cann. 59 e 134:

Metropolita commemorandus est ab omnibus Episcopis ceterisque clericis in Divina Liturgia et in divinis laudibus iuxta praescripta librorum liturgicorum.

Can. 107

§ 1. Metropolitae dignitas semper coniuncta est cum sede episcopali determinata.

§ 2. Metropolita in propria eparchia eadem officia eademque iura habet quae Episcopus *eparchialis* in sua.

La parola scritta in corsivo nel testo del canone indica una aggiunta fatta dal gruppo di studio. Il canone non aveva osservazioni.

Can. 108

Metropolita, qui praest provinciae, praecedit ubicumque Metropolitae honoris causa.

Il canone non aveva osservazioni ed è rimasto immutato.

Can. 109

Si prega di leggere quanto riferito sopra al can. 48 bis, che era precedentemente il can. 109 dello schema, trasferito dal gruppo di studio al « Caput II, De iuribus et obligationibus Patriarcharum ».

Can. 110

Synodi Episcoporum, (imprimis in ipsa restitutione vel erectione sedium metropolitanarum) lege particulari, praescriptis iuris communis haud contraria, pressius definiant iura ac officia Metropolitanarum eorumque Synodorum iuxta traditiones proprii ritus necnon temporum et locorum adiuncta.

L'unica osservazione fatta al canone consisteva nella proposta di trasferirlo al « Caput de Synodo », il che non è stato accettato. Il gruppo di studio, intravedendo l'opportunità di apportare al testo varie modifiche redazionali, ha affidato al « Coetus de coordinatione » il compito di emendarlo. Si è proceduto anche all'omissione dell'inciso, indicato nel testo del canone con le parentesi, perché ritenuto superfluo.

Can. 111

Metropolitae extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituto (sed eidem Ecclesiae ad normam iuris aggregato), iura et obligationes ea sunt quae in nn. 1, 3-8 canonis 132 necnon canonibus 133, 134 et 135 praescribuntur; ad cetera iura et obligationes quod spectat, Metropolitae huiusmodi normis specialibus regitur a Synodo Episcoporum propriae Ecclesiae propositis et a Sede Apostolica adprobatis vel ab ipsa hac Sede statutis.

Il canone non aveva osservazioni. Il gruppo di studio ha ommesso l'inciso indicato nel testo del canone con le parentesi, perché ritenuto superfluo e perché si voleva evitare la parola « aggregato ».

Per il resto il canone è stato affidato al « Coetus de coordinatione » soprattutto per una verifica dei rimandi in esso contenuti.

Can. 111 bis

Durante la revisione dei canoni « De Ecclesiis metropolitanis sui iuris » e soprattutto del can. 144 (in cui si è ritenuto lo *ius vigens* del CS can. 323) si è ravvisata la necessità di smembrare il suddetto canone in due distinti canoni, con i quali provvedere che non vi sia alcuna eparchia che non abbia riferimento all'esercizio del potere metropolitano. Il gruppo di studio, dopo un laborioso iter, ha fatto del can. 144 due canoni separati ai quali è stata attribuita rispettivamente la numerazione di can. 111 bis e di can. 143 quinquies.

Per correttezza di informazione va segnalato che una prima formulazione del can. 111 bis era del seguente tenore:

Episcopus eparchialis, qui extra fines territorii propriae Ecclesiae patriarchalis potestatem exercet, aliquem Hierarcham, etiam latinae Ecclesiae, de consensu Patriarchae, designare debet, nisi Sedes Apostolica aliter providit: huic Hierarchae competunt iura et obligationes, de quibus in can. 104 nn. 3-5.

Successivamente questo testo è stato ripreso in esame in concomitanza con altre questioni riguardanti la « coordinatio » e tutto considerato, si è ritenuto opportuno riformularlo in modo tale che il suo dettato non si prestasse a dubbi interpretativi di sorta. Infatti in esso si prescrive da una parte che il Vescovo che deve « designare » il Metropolita si consulti prima di tutto con il Patriarca, dall'altra si stabilisce che l'atto giuridico formale che rende la « designatio » definitiva è la « approbatio Sedis Apostolicae », la quale è in ogni caso la « suprema relationum interecclesialium arbitra » (OE n. 4) e la sola che può conferire ad un tale Metropolita i poteri su Vescovi di altre Chiese *sui iuris*.

Pertanto il testo definitivo del canone 111 bis è del seguente tenore:

Episcopus eparchialis, qui extra fines territorii propriae Ecclesiae patriarchalis potestatem exercet, aliquem Metropolitam consulto Patriarcha et cum approbatione Sedis Apostolicae designet, huic Metropolitae competunt iura et obligationes, de quibus in can. 104 nn. 3-5.

Caput VII

DE CONVENTU PATRIARCHALI

Can. 112

Conventus patriarchalis est collegium consultivum totius Ecclesiae cui Patriarcha praest, quod Patriarchae atque Synodo Episcoporum eiusdem Ecclesiae adiutricem operam praestat in negotiis maioris momenti gerendis, praesertim ad apostolatus formas ac rationes necnon disciplinam ecclesiasticam cum occurrentibus aetatis adiunctis atque bono communi propriae Ecclesiae, ratione etiam habita bono communis totius territorii ubi plures Ecclesiae *sui iuris* extant, apte componendas.

Il canone non aveva osservazioni. Le parole indicate col corsivo hanno sostituito l'espressione « *diversorum rituum* » del testo dello schema.

Can. 113

Conventus patriarchalis celebratur quinto saltem quoque anno et quoties id Patriarchae cum Synodo permanenti aut Synodo Episcoporum necessarium vel utile videtur.

Un Organo di consultazione ha espresso qualche difficoltà circa i termini

di tempo: « quinto saltem quoque anno » gli sembrava essere « trop souvent ». Il gruppo di studio non ha cambiato questi termini, in considerazione soprattutto del fatto che essi sono piaciuti a tutti gli altri Organi di consultazione, nonostante le evidenti difficoltà connesse con l'obbligo di convocare un tale conventus « quinto quoque anno ».

Un altro Organo ha proposto di sopprimere l'inciso « cum Synodo permanenti » perché « huiusmodi competentia clara evadat ». Il gruppo di studio non ha accettato questa proposta, tuttavia ha sostituito l'ambigua espressione « cum Synodo » con le parole « de consensu Synodi permanentis »; infatti, questo era il senso che era stato sempre inteso dai « Coetus » precedenti riguardo alla convocazione del « conventus Patriarchalis ».

Su proposta di un altro Organo di consultazione è stata omessa, in quanto ritenuta superflua, l'espressione « necessarium vel », mentre la parola « celebratur », che di per sé è un semplice « statement » è stata cambiata con « convocari debet ».

Il can. 113 così come è stato emendato dal gruppo di studio è del seguente tenore:

Conventus patriarchalis convocari debet quinto saltem quoque anno et quoties id Patriarchae de consensu Synodi permanentis aut Synodo Episcoporum utile videtur.

Can. 114

§ 1. Patriarchae est conventum patriarchalem convocare, eidem praesesse atque eum absolvere; vice-praesidem, qui in absentia Patriarchae conventui praesest, ipse Patriarcha designat.

§ 2. *Sede patriarchali vacante conventus patriarchalis suspenditur.*

Su proposta di un Organo di consultazione il gruppo di studio ha aggiunto al canone, come § 2, la norma riguardante la sospensione del conventus in caso di Sede vacante. Non sono state fatte altre osservazioni al canone.

Can. 115

§ 1. Ad Conventum patriarchale convocandi sunt:

1° Episcopi residentiales ceterique loci Hierarchae, etiam extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituti;

2° Episcopi titulares;

3° Praesides Confoederationum Monasticarum, Superiores Generales Institutorum vitae consecratae atque Superiores Monasteriorum sui iuris qui stauropegiii vel exemptionis Pontificiae privilegio gaudent;

4° Rectores Universitatum Catholicarum, Decani Facultatum theologiae vel iuris canonici, quae in territorio Ecclesiae cuius Conventus celebratur sedem habent;

5° Rectores Seminariorum Maiorum;

6° Ex unaquaque eparchia saltem unus presbyter ex eparchialibus praesertim parochis, unus delegatus ex monachis vel ceteris sodalibus Institutum vitae consecratae, necnon duo laici sive ex viris sive ex mulieribus, nisi ius particulare maiorem numerum statuatur, qui omnes a Conventu eparchiali eliguntur.

§ 2. Omnes qui ad Conventum patriarchalem convocandi sunt, eidem interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo Patriarcham certiorum facere tenentur; ii vero de quibus in § 1, n. 1 procuratorem sui loco mittere possunt.

§ 3. Personae alterius ritus ad Conventum patriarchalem convocari et in eo partem habere possunt, ad normam iuris particularis.

Al canone sono state fatte solo quattro proposte di emendamento di natura redazionale. Oltre a queste il gruppo di studio ha preso in esame altre proposte del «Coetus de coordinatione», nonché la richiesta della Segreteria di riformulare il § 1 n. 6 tenendo presente che il «conventus eparchialis» non può scegliere i rappresentanti dei religiosi senza il consenso dei loro Superiori ed inoltre che già si è delineata la necessità di non imporre ai Vescovi eparchiali l'obbligo di convocare il «conventus eparchialis» ogni cinque anni¹.

Ciò è stato accolto dal gruppo di studio, e il n. 6 del § 1 è stato riformulato in modo da non menzionare il «conventus eparchialis» e di salvaguardare la disciplina dei membri degli Istituti di vita consacrata.

Per una maggiore apertura ecumenica e per analogia con il can. 209 dello schema, nel cui § 3 si permette di invitare al «conventus eparchialis» osservatori non Cattolici, il gruppo di studio ha aggiunto, al canone in questione, un § 4 avente lo stesso testo del predetto can. 209.

Il testo del can. 115 così come è stato emendato dal gruppo di studio è del seguente tenore:

§ 1. *Ad conventum patriarchalem convocandi sunt:*

1° *Episcopi eparchiales ceterique Hierarchae loci;*

2° *Episcopi titulares;*

3° *Praesides Confoederationum Monasticarum, Superiores generales Institutum vitae consecratae atque Superiores Monasteriorum sui iuris;*

4° *Rector catholicarum studiorum universitatum et universitatum ecclesiasticarum; Decani facultatum theologiae vel iuris canonici, quae in territorio Ecclesiae cuius conventus tenetur sedem habent;*

5° *Rectores seminariorum maiorum;*

¹ Infatti già nel mese di ottobre 1985 il can. 207 era stato riformulato in questo senso. Su ciò si darà resoconto sul prossimo fascicolo di *Nuntia*.

6^o *Ex unaquaque eparchia saltem unus ex presbyteris eidem eparchiae ascriptis praesertim parochis, unus ex religiosis vel sodalibus societatum vitae communis ad instar religiosorum, necnon duo laici nisi ius particulare maiorem numerum statuit, qui omnes modo ab Episcopo eparchiali determinato designantur et quidem, si de sodalibus institutorum vitae consecratae agitur, de consensu Superioris competentis.*

§ 2. *Omnes qui ad conventum patriarchalem convocandi sunt, eidem interesse debent, nisi iusto detinentur impedimento, de quo Patriarcham certiore facere tenentur; Episcopi eparchiales vero procuratorem sui loco mittere possunt.*

§ 3. *Personae alii Ecclesiae sui iuris ascriptae ad conventum patriarchalem vocari et in eo partem habere possunt, ad normam statutorum.*

§ 4. *Ad conventum patriarchalem invitari possunt aliqui observatores ex Ecclesiis vel communitatibus ecclesialibus non catholicis.*

Can. 116

§ 1. *Firmo iure cuiuslibet christifidelis quaestiones Hierarchis indicandi, solius Patriarchae vel Synodi Episcoporum est argumenta in Conventu patriarchali pertractanda statuere.*

§ 2. *Patriarchae est, per opportunas praevias Commissiones et consultationes, curare ut omnes quaestiones apte instruantur, atque opportuno tempore ad Conventus membra transmittantur.*

Nei riguardi di questo canone è stato posto un quesito piuttosto vago (« A quoi bon ce droit des fidèles, s'il n'est pas pourvu d'une sanction? »). Le parole indicate col corsivo sostituiscono rispettivamente le parole « unice » e « sodales » del testo precedente.

Can. 117

Conventus patriarchalis sua habeat statuta, a Synodo Episcoporum adprobata, in quibus normae, ad finem conventus obtinendum necessariae contineantur, firmis canonibus iuris communis.

Il canone non aveva osservazioni.

Caput VIII

DE TERRITORIIS ECCLESiarUM PATRIARCHALIUM ATQUE DE POTESTATE PATRIARCHARUM EORUMQUE SYNODORUM EXTRA HAEC TERRITORIA

Can. 118.

§ 1. *Territorium Ecclesiae cui Patriarcha praest ad illas regiones orientales extenditur in quibus orientalis ritus ab antiqua aetate servatur et Patriarcha iure legitime acquisito gaudet provincias, eparchias necnon exarchias erigendi.*

§ 2. Si quod dubium de limitibus territorii Ecclesiae patriarchalis exoritur aut si de immutationibus limitum agatur, Synodi Episcoporum est rem diligenter investigare, auditis Hierarchis ceterarum Ecclesiarum quorum interest, necnon, re in Synodo Episcoporum excussa, petitionem apte instructam de dubio solvendo vel de limitibus immutandis ad Sedem Apostolicam porrigere cui soli est dubium authentice dirimere vel decretum de limitum immutatione ferre.

Il can. 118, insieme con altri canoni di questo « caput », è stato rivisto alla luce della decisione, presa nella seduta del 23 gennaio (cfr. sopra a pag. 59), di aggiungere al can. 47 un § 2, che ritiene la sostanza del § 2 del can. 240 del CS.

Sei Organi di consultazione hanno ripetuto le stesse proposte, già avanzate nei riguardi del can. 47; dato che esse erano già state considerate in quel contesto, si è ritenuto opportuno soprassedervi.

Un Organo di consultazione, che ha ripetuto le osservazioni fatte al can. 53, cioè che la « potestas amministrativa » dovrebbe spettare al Sinodo dei Vescovi e non al Patriarca, ha proposto per il § 1 il seguente testo:

« Territorium Ecclesiae patriarchalis ad illas regiones orientales extenditur in quibus ab antiqua aetate eadem constituta est, floret et ritum orientalem servat et Patriarcha cum suo Synodo iure legitime acquisito gaudent provincias, eparchias necnon exarchias erigendi ».

Il gruppo di studio non ha accettato questo testo, perché il suo dettato non è congruente con il can. 53 e perché ha ritenuto la parola « ritus », nel suo senso specifico, essenziale per il § 1.

Le altre proposte di emendamento (4) fatte al canone sono state di natura redazionale e del resto sono state accolte unitamente a quelle del « Coetus de coordinatione » (p.e. « fines » sostituisce « limites »; « discussa » sostituisce « excussa »).

Ex officio il gruppo di studio ha esaminato attentamente la questione se ritenere nel canone le parole « ab antiqua aetate », le quali, se ritenute, precluderebbero la possibilità di estendere il territorio di una Chiesa patriarcale oltre i confini delle regioni nei quali un determinato « ritus ab antiqua aetate servatur ». In altri termini sul tappeto c'era la questione se il criterio giuridico, determinante con estrema esattezza i confini territoriali di una Chiesa patriarcale, dovrebbe essere costituito esclusivamente dallo « ius » del Patriarca « legitime acquisitum provincias, eparchias necnon exarchias erigendi ».

Il dibattito a questo riguardo è stato lungo, soprattutto perché alcuni consultori ritenevano che tolte le suddette parole dal canone, si eliminerebbe l'elemento più caratteristico e rilevante su cui si fonda il concetto di

« regioni orientali », che non può essere avulso dalla storia. Altri consultori invece erano del parere che nel diritto comune stesso, soprattutto se basato sul principio secondo cui il potere patriarcale è circoscritto e limitato ad un ben preciso territorio, conviene indicare la possibilità concreta di ampliamento di questo territorio con l'inclusione di regioni nelle quali un determinato « ritus » orientale « ab antiqua aetate non servatur ». Tutto sommato, l'orientamento prevalente emerso dal dibattito, è stato quello di ritenere il termine « servatur », tuttavia senza insistere sulle parole « ab antiqua aetate », e di specificare la parola « ritus » non con una espressione generica, come è quella di « ritus orientalis » (che non ha un preciso significato giuridico), ma con l'espressione « eidem Ecclesiae proprius ». Il § 1 è stato quindi riformulato in questo senso ed è stato sottoposto ad una votazione formale il cui risultato ha dato 7 a favore, 2 contrari e 2 astenuti, su 11 presenti.

È stato meno difficile trovare una più precisa formulazione del § 2 relativa soprattutto alla clausola « auditis Hierarchis ceterarum Ecclesiarum quorum interest » la quale è stata sottoposta all'esame del gruppo di studio *ex officio*. Infatti con questa clausola ci sarebbe voluta una consultazione troppo estesa e in pratica di difficile esecuzione. A questo proposito il gruppo di studio è stato concorde sull'opportunità di consultare solo la « Superior auctoritas cuiusvis Ecclesiae sui iuris, cuius interest ».

Il canone approvato dal gruppo di studio, è il seguente:

§ 1. *Territorium Ecclesiae cui Patriarcha praeest ad illas regiones extenditur in quibus orientalis ritus eidem Ecclesiae proprius servatur et Patriarcha iure legitime acquisito gaudet provincias, eparchias necnon exarchias erigendi.*

§ 2. *Si quod dubium de finibus territorii Ecclesiae patriarchalis exoritur aut si de immutationibus finium agitur, Synodi Episcoporum est rem diligenter investigare audita superiore auctoritate cuiusvis Ecclesiae sui iuris, cuius interest, necnon, re in Synodo Episcoporum discussa, petitionem apte instructam de dubio solvendo vel de finibus immutandis ad Sedem Apostolicam porrigere, cuius solius est dubium authentice dirimere vel decretum de finium immutatione ferre.*

Can. 119

Intra limites territorii Ecclesiae patriarchalis, potestas Patriarchae ac Synodorum eiusdem Ecclesiae, iure communi vel particulari definita, exercetur non tantum in omnes christifideles eidem Ecclesiae adscriptos, sed etiam in ceteros qui Hierarcham Ecclesiae proprii ritus in eodem territorio constitutum non habent qui, etsi propriae Ecclesiae permanent adscripti, curae Hierarcharum loci ac parochorum eiusdem Ecclesiae patriarchalis committuntur, firmo canone 120.

Solo due Organi di consultazione hanno fatto osservazioni a questo canone.

Il primo di questi Organi ha proposto di sopprimere il canone, perché gli sembrava bastare il can. 120, che stabilisce chi è « Hierarcha proprius » dei fedeli orientali residenti in territori nei quali non vi è una nuova eparchia costituita della propria Chiesa (cfr. *Nuntia* 18, pag. 11 can. 6 § 5). Questo Organo ha supposto che il canone « non tiene conto della realtà medio-orientale, ove i territori e le giurisdizioni patriarcali si sovrappongono, per cui un medesimo territorio è *intra limites* di più di una Chiesa patriarcale ».

Il secondo di questi Organi ha proposto un proprio testo il cui dettato però, restringendosi ai « christifideles orientales » privi di una propria gerarchia, equivaleva alla proposta di omissione del canone.

Queste due proposte non sono state accettate dato che il canone ha ovviamente un significato molto più ampio ed è di capitale importanza per affermare l'uguaglianza delle Chiese *sui iuris* (OE art. 3), come è stato spiegato in *Nuntia* 6, pp. 25-26, e perché è stato concepito sul fondamento di quanto spetta *de iure* ad ogni Chiesa patriarcale, pur con la consapevolezza delle situazioni *de facto*, che differiscono da Paese e Paese e che sono di per sé contingenti.

Ex officio il gruppo di studio ha concordato il canone con il can. 6 § 5 dello schema « De normis generalibus » (*Nuntia* 18, pag. 11) nel quale si determina chi è « Hierarcha loci » per i fedeli che in un dato luogo non hanno un gerarca della propria Chiesa, ma nel quale non si parla del « parochus » (lasciando ogni determinazione in proposito appunto al predetto « Hierarcha loci »). Le parole « ac parochorum » sono state quindi omesse dal canone. Altre modifiche introdotte nel canone sono state puramente redazionali e sono facilmente rilevabili dal seguente testo del canone approvato dal gruppo di studio:

*Intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, potestas Patriarchae ac Synodorum eiusdem Ecclesiae, exercetur non tantum in omnes christifideles eidem Ecclesiae adscriptos, sed etiam in ceteros qui Hierarcham propriae Ecclesiae in eodem territorio constitutum non habent quique, etsi propriae Ecclesiae permanent adscripti, curae Hierarcharum loci eiusdem Ecclesiae patriarchalis committuntur, firmo canone 6 § 5 schematis « De normis generalibus » (cfr. *Nuntia* 18, p. 11).*

Can. 120

§ 1. Christifideles orientales extra fines patriarchalis Ecclesiae commorantes, deficiente proprii ritus Hierarcha, curae Hierarchae loci committuntur; quodsi plures sint diversi ritus Hierarchae in eodem loco, ille habendus est tamquam proprius quem Patriarcha, de assensu Sedis Apostolicae, aut ipsa Sedes Apostolica designaverit.

§ 2. Hierarchae de quibus in § 1 gravi obligatione tenentur omnia provi-

dendi ut christifideles orientales propriae Ecclesiae ritum ubique retineant, eumque colant ac pro viribus observent et cum Patriarcha, patre et capite eorumdem Ecclesiae, relationes foveant.

Per quanto riguarda il § 1 il gruppo di studio ha preso atto del suo trasferimento in un contesto più generale riguardante tutte le Chiese orientali, e cioè al can. 6 § 5 dello Schema « De normis generalibus » come è stato già riferito in *Nuntia* 18, pp. 9-11.

Il § 2 non aveva osservazioni. Tuttavia il gruppo di studio ha trasferito *ex officio* questo paragrafo insieme al can. 123 nella sezione « De iuribus et obligationibus Episcoporum eparchialium » attribuendogli la numerazione di 160 bis. Ciò è stato richiesto dalla stessa natura dei due testi, riferentisi non ai soli Patriarchi, bensì a tutti i Vescovi eparchiali, ai quali è affidata la cura spirituale degli Orientali, a qualunque Chiesa [orientale *sui iuris*] appartengono, a norma del predetto can. 6 § 5 dello schema « De normis generalibus ». Il can. 160 bis è risultato composto di tre paragrafi (corrispondenti il primo al § 2 del can. 120, il secondo e il terzo al can. 123), come si dirà qui sotto, al can. 123, dove è anche riportato l'intero testo del canone 160 bis.

Can. 121

Sedis Apostolicae est sedulo invigilare de adimpletione obligationum de quibus in canone 120 etiam per Visitatores, nucleis nondum ordinatis christifidelium orientalium extra limites territorii Ecclesiae patriarchalis commorantium eorumque spiritualibus necessitatibus consulere, per constitutionem quoque propriae hierarchiae, si numerus fidelium et adiuncta id exigant, praesertim si id a Patriarcha ad normam canonis 122 proponatur.

Le proposte di emendamento erano di natura redazionale, accettata quella, avanzata da un Organo di consultazione, di trasferire il canone, insieme con il can. 123 ad un'altra sezione degli schemi perché entrambi i canoni « valere debent de omnibus Ecclesiis Orientalibus sui iuris et non solummodo de Ecclesiis patriarchalibus ». Questa osservazione si è accettata, tuttavia il canone, anziché trasferirlo altrove, è stato soppresso, perché appartiene alle norme che regolano le competenze dei Dicasteri della Curia Romana, la cui revisione non è di spettanza della Commissione.

Can. 122

§ 1. Patriarchae ius et obligatio est circa christifideles, qui extra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, commorantur, opportunas informationes exquirendi etiam per Visitatorem a se missum de consensu Sedis Apostolicae.

§ 2. Visitator, antequam munus suum ineat, horum fidelium *Episcopum eparchialem* adeat, eique nominationis litteras exhibeat.

§ 3. Visitatione peracta, Visitator ad Patriarcham relationem mittat, qui, re in Synodo Episcoporum *discussa*, Sedi Apostolicae opportuna media proponere potest, ut ubique terrarum tuitioni atque incremento boni spiritualis christifidelium sui ritus etiam per constitutionem paroeciarum ac hierarchiae propriae provideatur.

Il canone è rimasto sostanzialmente immutato. Le osservazioni fatte ad esso sono state sei, due delle quali esulavano dalla prospettiva dello *ius vigilantiae* contemplato nel canone.

Le proposte di emendamento sono state tutte di natura redazionale, inclusa quella di riformulare il testo del § 1 in modo tale da non ripetere in esso che il Patriarca è « pater et caput ». Questa proposta è stata accettata (come nel can. 56) per una necessaria sobrietà giuridica.

Le parole scritte in corsivo nel testo del canone riportato sopra indicano gli emendamenti redazionali che vi sono stati apportati.

Can. 123

Hierarchae loci qui laudabiliter, ad ea de quibus in canone 120 § 2 assequenda, presbyteros designant qui curam fidelium orientalium in propria eparchia suscipiant vel paroecias fideles ritus orientalis complectentes erigunt et parochis orientalis ritus committunt aut etiam Syncellum pro negotiis christifidelium orientalium constituunt, opportunas cum Patriarchis orientalibus quorum interest ineant rationes et, ipsis consentientibus, propria auctoritate agant, certiore quamprimum facta Sede Apostolica; ipsis vero quacumque de causa dissentientibus res ad Sedem Apostolicam deferatur.

Non vi sono state specifiche osservazioni a questo canone.

Come già accennato sopra, al can. 120, il gruppo di studio ha trasferito questo canone alla sezione « De iuribus et obligationibus Episcoporum eparchialium » (can. 160 bis). Ciò è stato fatto sia perché nel canone non si tratta soltanto degli obblighi di un Patriarca, bensì di ogni Vescovo eparchiale, sia perché esso deve riferirsi non solo ai fedeli delle Chiese patriarcali, ma anche a quelli delle altre *Ecclesiae sui iuris*.

Il can. 160 bis, così come è stato formulato dal gruppo di studio è il seguente:

§ 1. (fu § 2) *Episcopus eparchialis, latinae etiam Ecclesiae, christifideles aliis Ecclesiis sui iuris ascriptis si suae curae commissos habet, gravi obligatione tenetur omnia providere, ut hi christifideles propriae Ecclesiae ritum ubique retineant eumque colant ac pro viribus observent et cum superiore auctoritate eiusdem Ecclesiae relationes foveant.*

§ 2. (fu can. 123) *Spiritualibus necessitatibus horum christifidelium Episcopus eparchialis provideat, si id fieri potest, per presbyteros vel parochos eidem Ecclesiae sui*

iuris ac ipsi christifideles ascriptos aut etiam per Syncellum pro negotiis horum christifidelium constitutum.

§ 3. (fu can. 123) *Episcopi eparchiales, presbyteros, parochos vel Syncellos ad curam christifidelium Patriarchalibus Ecclesiis ascriptorum dum constituunt, cum Pa-Patriarchis, quorum interest ineant rationes et illis consentientibus propria auctoritate agant, certiore quam primum facta Sede Apostolica; si vero illi quacumque de causa dissentiant res ad Sedem Apostolicam deferatur.*

Can. 124

Candidatos, saltem tres, ad officium Hierarchae proprii ritus pro christifidelibus extra territoria propriae Ecclesiae commorantibus Synodus Episcoporum eiusdem Ecclesiae ad normam canonum de electionibus Episcoporum eligit et per Patriarcham Romano Pontifici ad nominationem praesentat, strictissimo secreto ab omnibus sodalibus Synodi servato usquedum de nominatione nuntium ad Patriarcham pervenerit.

Due Organi di consultazione hanno sollecitato di dichiarare nel canone che l'erezione di una eparchia della « diaspora » comporta *ipso facto* l'estensione del territorio stesso della Chiesa patriarcale (« L'érection de l'Eparchie par Rome ouvre le territoire *extra regiones orientales* à l'entrée et à l'exercice régulier et normal de la jurisdiction orientale »), il che però contrastava con il can. 118 di cui sopra. Due soli altri Organi hanno fatto delle proposte al canone. Il primo di essi voleva che si sottolineasse nel canone la « sollicitudo » dei Vescovi di consultarsi, previamente alla elezione dei tre candidati, con il gerarca del rito prevalente nel relativo territorio, per esempio con « il Presidente della Conferenza episcopale ». Il secondo Organo, invece, ha richiesto di aggiungere un § 2 del seguente tenore: « canonica eparchiae possessio et inthronizatio fiant ad normam can. 157 ». Nessuna delle due proposte è stata accettata dal gruppo di studio: la prima perché imprecisa e condiziona troppo un Sinodo dei Vescovi; la seconda perché una tale aggiunta è superflua.

Ex officio è stata sottoposta al gruppo di studio la questione di determinare l'esatta portata della parola « Hierarcha ». Questa infatti da una parte non sembrava sufficiente per includere nel suo significato anche i Vescovi coadiutori ed ausiliari (che sono « Hierarchae » solo « in quantum sunt Protosyncelli vel Syncelli »), dall'altra comprende anche « Hierarchae religiosorum » di cui non si tratta affatto nel canone.

Il gruppo di studio, per rendere il canone più chiaro, dopo vari tentativi, ha deciso di sostituire le parole « ad officium Hierarchae » con l'espressione « ad officium Episcopi eparchialis, Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris », introducendovi anche alcune altre modifiche redazionali. Il canone che è stato emendato dal gruppo di studio ha la seguente formulazione:

Candidatos, saltem tres, ad officium Episcopi eparchialis, Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris, extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis implendum, Synodus Episcoporum eiusdem Ecclesiae ad normam canonum de electione Episcoporum eligit et per Patriarcham Romano Pontifici ad nominationem praesentat strictissimo secreto ab omnibus, qui quomodolibet electionis exitum noverunt, servato.

Can. 125

§ 1. Ad Synodos Episcoporum Hierarchae orientales extra territoria Ecclesiae patriarchalis constituti convocandi sunt, cum omnibus iuribus et obligationibus synodalibus ceterorum Episcoporum eiusdem Ecclesiae, nisi ius particulare eorundem iura, votum deliberativum praesertim quod spectat, coarctet, firmis canonibus de electione Patriarcharum et Episcoporum.

§ 2. Leges a Synodo Episcoporum latae et a Patriarcha promulgatae si liturgicae sint ubicumque terrarum vigent, si vero disciplinares vel si de ceteris decisionibus Synodi agatur vim iuris habent in territorio Ecclesiae patriarchalis.

§ 3. Leges disciplinares necnon ceterae Synodi decisiones extra territoria Ecclesiae patriarchalis vim iuris habent postquam a Sede Apostolica approbatae fuerint, firmo iure Hierarcharum orientalium legibus vel decisionibus synodalibus, quae eorum competentiam non excedunt, in propriis eparchiis vim iuris tribuendi.

Quattro Organi di consultazione, hanno proposto che nel § 1 si precluda la possibilità di « coarctare iura synodalia » dei Vescovi costituiti fuori il territorio della Chiesa patriarcale. Due altri Organi invece hanno suggerito che nel § 1 si precisi che questi Vescovi « n'ont que voix consultative dans les questions concernant l'Eglise patriarchale dans ses limites historiques ».

Invero queste osservazioni sono state prese già in considerazione al can. 71, insieme con quelle relative al voto deliberativo dei vescovi titolari. Si è deciso in quel contesto di confermare, mediante la formulazione di un nuovo testo (§ 2) l'operato dei «Coetus» precedenti, che ritenevano opportuno che lo *ius commune* riconosca ai membri di un Sinodo una parità di diritti, lasciando tuttavia la possibilità, per le Chiese *sui iuris* che lo volessero, di limitare gli « iura synodalia » dei Vescovi summenzionati, e soprattutto il loro « votum deliberativum » in certe materie.

Per quanto riguarda il § 3, un Organo di consultazione ha dato ad esso un particolare *placet*. Un altro invece ha suggerito un testo non accettabile (« Leges... extra territoria Ecclesiae patriarchalis vim iuris habent, Sede Apostolica consulta... »). Due altri Organi, infine, hanno proposto per questo paragrafo il seguente testo: « Hierarchae extra Patriarchatum constituti, qui le-

ges disciplinares necnon ceteras Synodi decisiones pro suo territorio non applicandas iudicent, rationes suas statim Synodo exhibeant, quibus non acceptis, rem Apostolicae Sedi ad decisionem ferendam submittere possunt ».

Questo testo non è stato accettato dal gruppo di studio in quanto è limitativo del potere di un Vescovo eparchiale, tuttavia vari consultori del gruppo di studio desideravano che nel § 3 venisse indicato in maniera positiva che regolarmente i Vescovi costituiti fuori del territorio delle Chiese patriarcali dovrebbero dare forza di legge nelle loro eparchie alle decisioni e alle leggi sancite nel Sinodo dei Vescovi con il concorso del loro voto deliberativo. Questo punto è stato discusso in due riprese, e infine, il gruppo di studio ha accettato di introdurre con un « velint » nel § 3 l'esplicita esortazione ai suddetti Vescovi di agire in tal senso.

Il testo del can. 125 così come è stato emendato dal gruppo di studio è il seguente:

§ 1. *Episcopi extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituti habent omnia iura et obligationes synodalia ceterorum Episcoporum eiusdem Ecclesiae, firmo can. 71 § 2.*

§ 2. *Leges a Synodo Episcoporum latae et a Patriarcha promulgatae, si liturgicae sunt, ubique terrarum vigent; si vero disciplinares sunt vel si de ceteris decisionibus Synodi agitur, vim iuris habent intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis.*

§ 3. *Velint Episcopi eparchiales extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituti, legibus disciplinaribus et decisionibus synodalibus, quae eorum competentiam non excedunt, in propriis eparchiis vim iuris tribuere; si vero haec a Sede Apostolica approbata sunt ubique terrarum vim iuris habent.*

Can. 126

Quoties ius consensum vel consilium Synodi Episcoporum exigit ut Patriarcha certos actus administrativos valide ponat, requiritur et sufficit suffragium Synodi sodalium qui ad territorium Ecclesiae patriarchalis pertinent; Patriarcha tamen vota consultiva ceterorum Episcoporum modo opportuno exquirere potest.

Due sole sono state le osservazioni fatte al canone (inizi con «quoties ius particolare...»; si scriva «ad regiones orientales Ecclesiae patriarchalis» al posto di «ad territorium Ecclesiae patriarchalis»). Nel gruppo di studio, tuttavia è stato proposto di omettere il canone *ex officio*, a causa di una certa incongruenza interna, tra la prima e la seconda parte del canone, e soprattutto perché, fatta un'accurata ricerca, si è riscontrato che in tutti quei casi (circa 20) nei quali gli schemi del futuro CICO richiedono l'intervento del Sinodo dei vescovi, si tratta sempre di *consensus* per cui conviene convocare l'intero Sinodo e non solo i Vescovi del territorio della Chiesa patriarcale. Tutto considerato si è deciso di omettere il canone.

TITULUS IV

DE ECCLESIIS ARCHIEPISCOPALIBUS MAIORIBUS

Can. 127

Archiepiscopus Maior est Metropolita Sedis determinatae vel agnitae a Suprema Ecclesiae Auctoritate, qui universae cuidam Ecclesiae Orientali sui iuris, titulo patriarchali non insignitae, ad normam canonis 128, praest.

Al canone non sono state fatte delle osservazioni.

Can. 128

§ 1. Quae de Patriarchis in titulo praecedenti dicuntur, valent etiam, servatis servandis et exceptis canonibus 27, 28, 29, 46 necnon § 2 canonis 45, de Archiepiscopis Maioribus quoad Episcopos, haud exceptis Metropolitanis, clerum et populum Ecclesiarum quibus praesunt.

§ 2. Quae in iure Ecclesiarum Orientalium communi de Patriarchis dicuntur pro Archiepiscopis Maioribus valere intelliguntur, nisi aliud expresse caveatur.

Solo due Organi di consultazione hanno fatto osservazioni a questo canone. Il primo di essi ha proposto che nel canone « competentiae Archiepiscoporum Maiorum exacte enumerentur », il secondo invece ha suggerito di fondere i due paragrafi nel testo seguente: « Quae de Patriarchis in iure Ecclesiarum Orientalium communi dicuntur, valere intelliguntur, servatis servandis et exceptis canonibus 27, 28, 29, 46, necnon § 2 canonis 45, etiam de Archiepiscopis Maioribus quoad Episcopos, haud exceptis Metropolitanis, clerum et populum Ecclesiarum quibus praesunt, nisi aliud expresse caveatur ».

Il gruppo di studio, accogliendo il testo proposto in realtà « more logical » (come si esprimeva anche l'Organo proponente), lo ha redatto in una forma più breve e precisa e, con l'aggiunta della clausola « nisi aliud expresse caveatur aut ex natura rei constat », ha eliminato tutti i rinvii alle eccezioni che vi figurano.

Il testo del canone, così come è stato approvato dal gruppo di studio, è il seguente:

Quae in iure communi de Ecclesiis patriarchalibus vel Patriarchis dicuntur pro Ecclesiis archiepiscopalibus maioribus vel Archiepiscopis Maioribus valere intelliguntur, nisi aliud expresse caveatur aut ex natura rei constat.

Can. 129

§ 1. Archiepiscopus Maior ad normam canonum 31-45 § 1 eligitur, sed post electionem, praeter ea de quibus canone 45 § 1, ipse per litteras propria

manu subscriptas expostulare debet a Romano Pontifice suae electionis confirmationem.

§ 2. Obtenta confirmatione a Romano Pontifice procedatur ad Archiepiscopi Maioris proclamationem et inthronizationem; si vero confirmatio denegatur ad novam electionem, intra tempus ab ipso Romano Pontifice statutum, procedendum est.

§ 3. Archiepiscopus Maior tantummodo ab inthronizatione valide exercet suum officium.

Il canone non aveva osservazioni.

Ex officio, il gruppo di studio, su proposta del « Coetus de coordinatione », ha riformulato il canone in modo tale da evitare ogni riferimento ai canoni 44 e 45, perché non applicabili in tutto all'Arcivescovo Maggiore, e rendere del tutto chiara la successione degli atti giuridici che devono essere fatti dopo l'avvenuta elezione di un Arcivescovo Maggiore. Infatti il neo-eletto Arcivescovo non può fare la « promissio fideliter suum munus gerendi » prima che la sua elezione diventi effettiva con la « confirmatio », mentre un neo-eletto Patriarca deve farla prima di chiedere la « communio » secondo il can. 45.

Sulla base di tali considerazioni si è deciso di riformulare il canone in questione in due canoni separati, ai quali si è attribuita la numerazione di cann. 129 e 129 bis. Al primo di essi sono andati, in una nuova formulazione, articolata in 4 paragrafi, i §§ 1 e 2; al secondo, è andato il § 3 senza alcuna modifica. I testi rispettivi dei cann. 129 e 129 bis così come sono stati formulati dal gruppo di studio sono i seguenti:

Can. 129

§ 1. *Archiepiscopus Maior ad normam cann. 31-43 eligitur.*

§ 2. *Post acceptionem electi Synodus per synodicas litteras Romanum Pontificem certiore facere debet de electione canonice peracta; ipse vero electus per litteras manu propria subscriptas expostulare debet a Romano Pontifice suae electionis confirmationem.*

§ 3. *Obtenta confirmatione electus coram Synodo emittere debet professionem fidei et promissionem fideliter officium suum gerendi, deinde procedatur ad eius proclamationem et inthronizationem; si vero electus nondum est Episcopus ordinatus, inthronizatio fieri nequit, antequam electus episcopalem ordinationem susceperit.*

§ 4. *Si vero confirmatio denegatur, nova electio fiat intra tempus a Romano Pontifice statutum.*

Can. 129 bis

Archiepiscopus Maior tantummodo ab inthronizatione valide exercet suum officium.

Can. 130

Honoris praecedentiam, immediate post Patriarchas, Archiepiscopi Maiores obtinent, servato inter eos ordine (antiquitatis) erectionis Ecclesiae cui praesunt in Ecclesiam archiepiscopalem maiorem.

Il canone non aveva osservazioni.

Il gruppo di studio lo ha lasciato quasi immutato. Si è omessa soltanto la parola « antiquitatis » segnalata nel testo con le parentesi.

TITULUS V

DE ECCLESIIS METROPOLITANIS CETERISQUE ECCLESIIS SUI IURIS

Riguardo a questo *Titulus* si vedano le pagine 11-12 della presente relazione, nelle quali si è data la motivazione per la sua suddivisione in due capitoli. Di questi, il primo contiene la normativa « De Ecclesiis metropolitanis sui iuris », il secondo, invece, quella relativa a « ceterae Ecclesiae sui iuris ». In conseguenza di ciò anche la « inscriptio » stessa del titolo presente si è cambiata in « De Ecclesiis metropolitanis ceterisque Ecclesiis sui iuris ».

Caput I

DE ECCLESIIS METROPOLITANIS SUI IURIS

Can. 131

§ 1. In canonibus huius sectionis de iis tantummodo Metropolitanis agitur qui ecclesiasticis provinciis, immediate non nisi auctoritati Romani Pontificis subiectis praeficiuntur et nulli Ecclesiae patriarchali vel archiepiscopali maiori ad normam iuris aggregati sunt.

§ 2. Unius supremae Ecclesiae Auctoritatis est provincias de quibus in § 1 constituere, suppressere aut innovare.

Le due proposte di emendamento fatte al canone erano di natura redazionale (si elimini la parola « aggregatus »; « innovare » diventi « renovare »). Il gruppo di studio, su proposta del « Coetus de coordinatione », che ha riesaminato più profondamente l'intero *Titulus*, ha formulato, in sostituzione di questo canone, due canoni, nei quali in maniera positiva, senza riferirsi alle Chiese patriarcali o archiepiscopali maggiori, si è delineata con chiarezza la figura giuridica delle Chiese metropolitane « sui iuris » e la natura del potere sopraepiscopale del Metropolita che le presiede. Innanzitutto bisogna rilevare, che il

gruppo di studio ha concordato che tali Chiese non possono essere considerate delle « ecclesiasticae provinciae », perché questo è un termine tecnico per designare le metropoli di una Chiesa patriarcale o Archiepiscopale maggiore, ma non di una « Ecclesia sui iuris », che dipende unicamente dalla « Suprema Ecclesiae universae auctoritas ». Con questa precisazione era connessa la questione (del resto sollevata anche da un Organo di consultazione) relativa alla convenienza di stabilire nel can. 132 § 1 stesso che il Metropolita di queste Chiese non viene eletto dal « Consilium Hierarcharum » bensì è nominato dal Sommo Pontefice da cui riceve la potestà sopraepiscopale, la quale è ristretta « intra fines territorii » delle stesse Chiese. Il gruppo di studio ha deciso che tutto ciò venisse espresso nei canoni 131 e 131 *bis* che si riportano qui sotto, nonostante l'esistenza nello schema, del can. 149, del quale pure risulta che il Metropolita di queste Chiese è uno di quei Vescovi orientali i quali « a Romano Pontifice nominantur ». I testi dei due canoni così come sono stati approvati dal gruppo di studio sono i seguenti:

Can. 131

§ 1. *Ecclesiae metropolitanae sui iuris praeest Metropolita sedis determinatae, a Romano Pontifice nominatus, a Consilio Hierarcharum ad normam iuris adiutus.*

§ 2. *Solius supremae Ecclesiae auctoritatis est Ecclesias metropolitanas sui iuris constituere, erigere, immutare ac suppressere, earumque territorium certis finibus circumscribere.*

Can. 131 bis

§ 1. *Potestas, quae Metropolitae in Ecclesia metropolitana sui iuris competit ad normam iuris communis, est ordinaria et propria ita, ut ipse non possit Protosyncellum pro tota Ecclesia metropolitana valide constituere.*

§ 2. *Haec potestas valide excercetur solummodo intra fines territorii Ecclesiae metropolitanae sui iuris.*

Can. 132

In sua provincia, praeter alia quae iure communi vel alio modo ab Apostolica Sede statuto ei tribuuntur, Metropolitae competit:

1° Episcopos suae provinciae intra tempus iure determinatum ordinare, eosque inthronizare;

2° Consilium Hierarcharum de quo in canone 137 ad normam iuris convocare, questiones in ipso tractandas opportune instruere, Consilio praeesse, eum transferre vel absolvere;

3° vigilare ut fides ac disciplina ecclesiastica accurate serventur et de abusibus Romanum Pontificem certiore facere;

4° canonicam visitationem in eparchiis peragere; causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam Hierarcha comprovincialis neglexerit;

5° certiore facere Sedem Apostolicam de sedis eparchialis vacatione ac deputare Administratorem eparchiae vacantis;

6° Tribunal metropolitanum instituere;

7° eos qui ad normam iuris ad officia ecclesiastica praesentantur aut eliguntur instituere aut confirmare, si Episcopus comprovincialis intra tempus iure statutum, iusto impedimento non detentus, id facere omiserit, itemque oeconomum eparchiae comprovincialis nominare, si huius Hierarcha, monitus, eum nominare neglexerit;

8° Summi Pontificis acta Episcopis aliisque ad quos pertinet communicare, nisi Sedes Apostolica directe providerit, et praescriptorum quae in his actis continentur fidelem executionem curare.

Un Organo di consultazione ha proposto che nel n. 5 si introduca la clausola « audito Consilio Hierarcharum »; il che non è stato accettato. Quattro altri Organi hanno fatto proposte di emendamento di natura redazionale. Queste sono state prese in considerazione insieme a molte altre proposte del « Coetus de coordinatione ». Le modifiche redazionali sono state piuttosto parecchie ma sono facilmente rilevabili dal seguente testo del canone approvato dal gruppo di studio:

In Ecclesia metropolitana sui iuris, cui praeest, Metropolitanae praeter ea, quae iure communi vel alio modo a Romano Pontefice statuto ei tribuuntur, competit:

1. *Episcopos eiusdem Ecclesiae intra tempus iure determinatum ordinare et inthronizare;*
2. *Consilium Hierarcharum ad normam iuris convocare, questiones in ipso tractandas opportune instruere, eidem praeesse atque id transferre vel absolvere;*
3. *vigilare, ut fides ac disciplina ecclesiastica accurate serventur;*
4. *canonicam visitationem in eparchiis peragere si eam Episcopus eparchialis, opportune monitus neglexit;*
5. *certiore facere Sedem Apostolicam de sedis eparchialis vacatione ac nominare Administratorem eparchiae in casu, de quo in can. 191 bis n. 4.*
6. *tribunal metropolitanum erigere;*
7. *eos, qui ad normam iuris ad officia ecclesiastica praesentantur aut eliguntur instituere aut confirmare, si Episcopus eparchialis intra tempus iure statutum, iusto impedimento non detentus, id facere omisit; itemque oeconomum eparchiae nominare, si Episcopus eparchialis, monitus, eum nominare neglexit;*
8. *Romani Pontificis acta Episcopis eparchialibus aliisque ad quos pertinent communicare, nisi Sedes Apostolica directe providit et praescriptorum, qui in his actis continentur, fidelem executionem dare.*

Can. 133

In negotiis extraordinariis vel peculiarem difficultatem praesefertibus, tum Episcopi comprovinciales sententiam exquirere Metropolitae, tum Metropolita eosdem Episcopos audire, ne omittant.

Il canone non aveva osservazioni. Il gruppo di studio ha migliorato la sua redazione nel seguente modo:

In negotiis extraordinariis vel peculiarem difficultatem secum ferentibus nec omittant Episcopi eparchiales sententiam exquirere Metropolitae nec Metropolita eosdem Episcopos audire.

Can. 134

Metropolita commemorandus est ab Hierarchis suae provinciae in divina Liturgia ceterisque divinis officiis ad normam legum liturgicarum.

Il canone non aveva osservazioni. Il gruppo di studio, concordando il canone col can. 59 lo ha riformulato come segue:

Metropolita commemorandus est post Romanum Pontificem ab omnibus Episcopis ceterisque clericis in Divina Liturgia vel laudibus divinis iuxta praescripta librorum liturgicorum.

Can. 135

§ 1. Metropolitae dignitas semper coniuncta est cum sede episcopali determinata.

§ 2. Metropolita in propria eparchia eadem officia eademque iura habet quae Episcopus in sua.

Se si prescinde dal quesito posto da un Organo di consultazione, circa il senso del § 2, il canone non aveva osservazioni. Il gruppo di studio, tenendo presente il can. 26 § 3 e la necessità di riferire il § 1 al Metropolita che presiede una Ecclesia « sui iuris » e non ad ogni metropolita, ha riformulato il canone come segue:

§ 1. *Ecclesiae metropolitanae sui iuris sedes est in civitate principe, a qua Metropolita, qui eidem Ecclesiae praeest, titulum desumit.*

§ 2. *Metropolita in eparchia ipsi immediate concredita, eadem iura et obligationes habet, quae ceteri Episcopi eparchiales.*

Can. 136

§ 1. Intra tres menses ab episcopali ordinatione vel, si iam ordinatus fuerit, ab inthronizatione, Metropolita obligatione tenetur a Romano Pontifice pallium, quod est signum potestatis metropolitanae, petendi.

§ 2. Ante pallii impositionem Metropolita nequit Consilium Hierarcharum convocare et Episcopos ordinare.

§ 3. Metropolita uti potest pallio in sua provincia ubique, nullatenus vero extra provinciam.

Un Organo di consultazione di grande *pondus sociologicum*, ha proposto che il *pallium* che viene dato ai Metropoliti che presiedono ad una Chiesa *sui iuris*, abbia un significato simile a quello che si suole dare ai Patriarchi che è non tanto « *signum potestatis metropolitanae* » quanto piuttosto « simbolo di unità e segno di comunione con la Sede Apostolica » e, si potrebbe aggiungere, anche « vincolo di carità e stimolo di forza ».

Il gruppo di studio è stato concorde nell'accettare la sostanza di questa proposta essendo convinto che il *pallium* che si dà ai Metropoliti che presiedono alle *Ecclesiae sui iuris*, non può avere esattamente lo stesso significato di quello che viene concesso ai metropoliti che presiedono ad una provincia ecclesiastica. Pertanto si è introdotta la specifica *eius* prima della parola *potestatis* (« *est signum eius potestatis metropolitanae* ») e si è aggiunta la clausola « *atque plenae cum ipso Romano Pontifice Ecclesiae metropolitanae sui iuris communionis* ». Oltre ciò, dopo una breve discussione, il gruppo di studio ha ommesso il § 3 del canone, perché non congruente con la definizione data sopra della figura giuridica del Metropolita che presiede ad una Chiesa *sui iuris*.

Il canone approvato dal gruppo di studio è il seguente:

§ 1. *Intra tres menses ab episcopali ordinatione vel, si iam ordinatus est, ab inthronizatione, Metropolita obligatione tenetur a Romano Pontifice pallium, quod est signum eius potestatis metropolitanae atque plenae cum ipso Romano Pontifice Ecclesiae metropolitanae sui iuris communionis, petendi.*

§ 2. *Ante pallii impositionem Metropolita nequit Consilium Hierarcharum convocare et Episcopos ordinare.*

Can. 137

§ 1. Ad Consilium Hierarcharum, quod in omni Ecclesia metropolitana sui iuris institui debet, ipso iure pertinent et in eo voto deliberativo gaudent omnes et soli Ecclesiae metropolitanae locorum Hierarchae, Protosyncellis et Syncellis exceptis, munere sibi ab Apostolica Sede vel ab ipso Consilio Hierarcharum demandato in territorio eiusdem Ecclesiae fungentes; ceteri Episcopi eiusdem vel etiam diversi ritus non nisi ut hospites invitari valent si maiori parti Consilii sodalium id placuerit.

§ 2. Omnes Consilii sodales gravi obligatione tenentur ut intersint Consilio Hierarcharum; si iusto existiment se detineri impedimento scripto suas rationes aperiant Consilio cuius iudicio stare debent, omni specie procurationis vel iuris duplici suffragii exclusis.

§ 3. Consilio Hierarcharum inchoato, nemini eorum qui interesse debent licet discedere nisi iustam ob causam, a Consilii Praeside probatam.

Le osservazioni (8) che sono state fatte al canone si riferivano al § 1 ed erano di natura redazionale. Il gruppo di studio ha riformulato *ex officio* questo paragrafo tenendo presenti i seguenti due punti:

1) il « Consilium Hierarcharum » è una istituzione dello « ius commune » esistente in ogni « Ecclesia metropolitana sui iuris ».

2) gli eventuali esarchi sono compresi nella locuzione « Episcopi eparchiales » dato il can. 285 dello schema (soprattutto nella riformulazione dell'ottobre 1985, che è stata la seguente « quae in iure de eparchiis vel de Episcopis eparchialibus statuuntur, valent etiam de exarchiis et Exarchis nisi aliter expresse cavetur aut ex natura rei constat »).

I §§ 2 e 3 sono rimasti immutati, eccettuato l'inizio del § 2 nel quale la parola « sodales » è stata sostituita con il termine « membra ».

Il canone approvato nel gruppo di studio è il seguente:

§ 1. *Ad Consilium Hierarcharum ipso iure pertinent et in eo voto deliberativo gaudent omnes et soli Ecclesiae metropolitanae Episcopi eparchiales; ceteri Episcopi eiusdem vel etiam diversae Ecclesiae sui iuris non nisi ut hospites invitari possunt, si maiori parti membrorum Consilii Hierarcharum id placet.*

§ 2. *Omnia huius Consilii membra...* etc. come sopra.

§ 3. rimane immutato.

Can. 138

§ 1. *Ad validitatem singularum sessionum Consilii Hierarcharum atque singularum scrutiniorum necesse est ut adsit maior pars membrorum.*

§ 2. *Consilium Hierarcharum negotia decedit ad maiorem partem suffragiorum.*

Un Organo di consultazione ha chiesto che il § 1 finisca con « ... necesse est ut adsint duae tertiae partes sodalium »: il che non è stato accettato. Non vi sono state altre osservazioni al canone. Il termine « membrorum » ha sostituito, come in altri canoni di questa sezione, la parola « sodalium ».

Can. 139

§ 1. *Consilii Hierarcharum est leges ac normas ferre pro tota Ecclesia metropolitana iis in casibus in quibus ius commune statuatur rem commissam esse sive Superiori Auctoritati cuiusque Ecclesiae sui iuris sive iuri particulari, nisi hoc ultimo in casu expressa fit mentio de Synodo Episcoporum aliaque determinata auctoritate.*

§ 2. *Si vero de decretis administrativis agatur, quibus negotia dirimuntur ex iure communi Auctoritati Superiori cuiusvis Ecclesiae sui iuris commissa, Metropolitanae est ea ferre, obtento consensu Consilii Hierarcharum, nisi expresse aliud dicatur.*

§ 2. *Ad Episcoporum nominationes quod attinet, Consilium Hierarcharum pro unoquoque casu elenchum componat trium saltem candidatorum magis idoneorum, illumque Sedi Apostolicae transmittat; quem elenchum ut componant, membra Consilii Hierarcharum, si id expedire iudicant, de neces-*

sitatibus Ecclesiae deque dotibus specialibus personae ad officium episcopale implendum requisitis, *aliquorum* presbyterorum, diaconorum et laicorum sapientia praestantium secreto sententiam exquirere possunt.

§ 4. De iis quae acta sunt ad normam § 1 Metropolita Sedem Apostolicam quamprimum certiolem faciat, nec leges ac normae promulgari valide possunt antequam a Sede Apostolica *notitia scripta data* de Consilii actorum receptione a Metropolita *recepta est*; etiam de ceteris in Consilio Hierarcharum gestis Metropolita Sedem Apostolicam certiolem faciat.

Nei paragrafi 3 e 4 del canone il corsivo indica gli emendamenti introdotti dal gruppo di studio (nel § 3 *membra* e *aliquorum* sostituiscono rispettivamente « sodales » e « certorum » del testo dello schema; nel § 4 *notitia scripta data* e *recepta est* sostituiscono « scriptum nuntium » e « recipiatur »).

Le osservazioni (4) fatte al canone erano redazionali e di minore importanza.

Ex officio il gruppo di studio ha dovuto esaminare più a fondo i §§ 2 e 3 su proposta del « Coetus de coordinatione » che ha attirato l'attenzione del gruppo di studio sui seguenti punti:

1) In diversi canoni degli schemi si affida espressamente a questo Consiglio il compito di « normas et leges ferendi ».

2) La « Superior Auctoritas » deve essere specificata di più perché si diversifica a seconda delle proprie competenze legislative, amministrative, giudiziarie.

3) Diversi atti amministrativi del Metropolita sono condizionati negli schemi non da un « consensus » di questo consiglio, ma con la clausola « consulto Consilio Hierarcharum » e qualche volta anche con la clausola « auditis duobus ordine praecedentiae prioribus Episcopis... (p.e. can. 103 § 1 n. 2 dello schema « De clericis et laicis » cfr. *Nuntia* 21, p. 30).

Tenendo presenti questi punti oltre che la necessaria concordanza terminologica con altri canoni, il gruppo di studio, ha riformulato i primi due paragrafi come segue:

§ 1. *Firmis canonibus, in quibus expresse de potestate leges ac normas ferendi Consilii Hierarcharum agitur, hoc Consilium eas ferre etiam potest iis in casibus, in quibus ius commune rem remittit iuri particulari uniuscuiusque vel alicuius Ecclesiae sui iuris.*

§ 2. *Firmis canonibus, in quibus expresse de actibus administrativis Metropolitanae, qui Ecclesiae metropolitanae sui iuris praest, agitur, eius est etiam illos actus administrativos ponere, qui ex iure communi superiori auctoritati administrativae uniuscuiusque vel alicuius Ecclesiae sui iuris committuntur, de consensu tamen Consilii Hierarcharum.*

§ 3. si veda sopra.

§ 4. si veda sopra.

Can. 140

§ 1. Consilium Hierarcharum pro territorio suae Ecclesiae metropolitanae curat ut necessitatibus pastoralibus christifidelium provideatur atque de iis valet decernere quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoraalem communem ordinandam et ad moderandos mores, patrimonium proprii ritus necnon disciplinam ecclesiasticam communem servandos ac tuendos opportuna videantur.

§ 2. Decisiones Consilii Hierarcharum de iis de quibus in § 1 canonicè obligant in universo territorio Ecclesiae metropolitanae tantummodo si a Sede Apostolica approbatae fuerint.

Al canone non sono state fatte delle osservazioni. Il gruppo di studio senza toccarne la sostanza vi ha introdotto varie modifiche redazionali di poca importanza che sono facilmente rilevabili nel testo che segue:

§ 1. *Consilium Hierarcharum intra fines territorii Ecclesiae metropolitanae sui iuris curet, ut necessitatibus pastoralibus christifidelium provideatur atque de iis potest statuere, quae ad fidei incrementum perveniendum, ad actionem pastoraalem communem fovendam, ad moderandos mores, ad patrimonium proprii ritus tuendum necnon ad disciplinam ecclesiasticam communem servandam opportuna esse videantur.*

§ 2. *Decisiones Consilii Hierarcharum de his rebus obligant in universo territorio Ecclesiae metropolitanae sui iuris tantummodo si a Sede Apostolica approbatae sunt.*

Can. 141

Consilium Hierarcharum *locum habet* semel saltem in anno et (praeterea) quoties id postulant peculiaria adiuncta, necessitas dirimendi negotia a iure communi hoc Consilio reservata vel actus Metropolitanae pro quibus ius requirit ut audiatur vel consentiat idem Consilium.

Un Organo di consultazione ha proposto di cancellare la parola « praeterea ». Ciò si è accettato ed è indicato nel testo del canone con le parentesi. Il gruppo di studio ha sostituito il termine « celebratur » con le parole *locum habet*.

Per il resto il canone è rimasto immutato.

Can. 142

Unumquodque Consilium Hierarcharum sua conficiat statuta, Sedi Apostolicae transmittenda, in quibus servatis canonibus iuris communis, normae provideantur de secretaria Consilii, commissionibus praeparatoriis, de ordine procedendi necnon alia media quae fini consequendo efficacius consulant.

Al canone non sono state fatte osservazioni.

Can. 143

§ 1. In unaquaque Ecclesia Metropolitana sui iuris Conventus ad normam canonum 112-117, constituatur et quinto saltem anno convocetur.

§ 2. Quae in canonibus 112-117 de Patriarchis dicuntur in Praesidem Consilii Hierarcharum devolvuntur.

Il canone non aveva osservazioni. Redazionalmente il gruppo di studio lo ha migliorato con il seguente testo unico, senza divisione in due paragrafi.

In unaquaque Ecclesia metropolitana sui iuris Conventus ad normam canonum 113-118 constituatur et quinto saltem anno convocetur; quae ibidem de Patriarchis dicuntur, praesidi Consilii Hierarcharum competunt.

Can. 143 bis

§ 1. *Sede metropolitana in Ecclesiis metropolitanis sui iuris vacante:*

1. *Administrator Ecclesiae metropolitanae sui iuris est senior episcopali ordinatione inter Episcopos eparchiales eiusdem Ecclesiae, qui quamprimum de vacatione sedis Romanum Pontificem certiosem faciat;*

2. *Ad Administratorem Ecclesiae metropolitanae sui iuris transit ordinaria Metropolitanatae potestas, iis omnibus exclusis, quae agi non possunt, nisi de consilio vel consensu Consilii Hierarcharum;*

3. *Nihil innovetur.*

§ 2. *Sede metropolitana in his Ecclesiis impedita eadem servantur ac de sede patriarchali impedita in can. 103 statuta sunt; quae ibidem de Patriarcha dicuntur, Metropolitanatae competunt.*

§ 3. *Circa sedem vacantem vel impeditam eparchiae Metropolitanatae propriae servantur canones 190 § 2 et 191 bis - 204.*

Questo « canon novus » è stato formulato dal gruppo di studio *ex officio* (ma anche in accoglimento delle osservazioni di due Organi di consultazione) per colmare una *lacuna iuris* riguardante la figura giuridica delle « Ecclesiae metropolitanae sui iuris », le quali ovviamente debbono essere presiedute da una persona ben determinata anche « sede vacante ».

Caput II

DE CETERIS ECCLESIIS SUI IURIS

Come già delineato tra le osservazioni generali (N. 5) della presente relazione (cfr. pp. 11-12) questo nuovo capitolo è stato introdotto negli schemi non solo in accoglimento delle osservazioni fatte al riguardo, ma anche *ex officio*, essendo di tutta necessità definire la forma giuridica essenziale delle Chiese *sui iuris*, che non sono patriarcali, archiepiscopali maggiori o metropolita-

ne, e stabilire l'autorità alla quale spetta prendere delle decisioni sul da farsi in quei casi nei quali lo *ius commune* rimette tutto allo *ius particolare* delle singole Chiese *sui iuris*. Si noti al riguardo che lo *ius particolare* delle Chiese *sui iuris*, qualche volta ridotte ad una singola eparchia, differisce dallo *ius particolare* eparchiale: infatti quest'ultimo può essere successivamente mutato dal Vescovo eparchiale, mentre il primo diventa *ius* stabile della Chiesa *sui iuris* come tale, anche valido per tutte le eparchie che potranno essere erette in seno ad essa.

Un Organo di consultazione, ha proposto al riguardo i seguenti canoni per questo nuovo capitolo.

A

Ceterae Ecclesiae etsi non Metropolitanæ, quæ ut Ritus a Sede Apostolica agnoscuntur, utpote Ecclesiae sui iuris immediate Romano Pontifici subiunguntur.

B

His Ecclesiis praesident Hierarchæ, qui titulo Archiepiscopi, saltem titularis, insignuntur, ipsæque reguntur iure a Sede Apostolica probato.

C

Quoad iura et obligationes in can. 132 nn. 3-7, Ecclesiae huiusmodi a Sede Apostolica vel eius Delegato immediate dependent.

Questo progetto, la cui sostanza sembrava accettabile, è stato ulteriormente elaborato dal gruppo di studio in varie riprese e il giorno 1 febbraio 1986 sono stati approvati alla unanimità i seguenti tre canoni che colmano la suaccennata « lacuna iuris ».

Can. 143 ter

Ecclesia sui iuris, quæ non est Ecclesia patriarchalis, archiepiscopalis nec metropolitana, conceditur Hierarchæ, qui ei praeest ad normam iuris communis et iuris particularis a Romano Pontifice statuti.

Can. 143 quater

Si ius commune aliquid remittit ad ius particolare uniuscuiusque vel alicuius Ecclesiae sui iuris aut auctoritati administrativæ eiusdem Ecclesiae superiori, in Ecclesia, de qua in hoc capite, auctoritas competens est Hierarcha, qui ei praeest, de consensu tamen Sedis Apostolicæ, nisi aliud expresse statuatur.

Can. 143 quinquies

Hae Ecclesiae immediate a Sede Apostolica dependent; intra et obligationes de quibus in can. 132 nn. 3-5 et 7, Hierarcha a Sede Apostolica delegatus exercet.

*De designatione Metropolitae ab Hierarchis
locorum qui nulli Patriarchae vel Metropolitae subiciuntur*

Can. 144 (CS 323)

Hierarchae locorum qui nulli Patriarchae, Archiepiscopo vel Metropolitae subiciuntur, aliquem Metropolitam, praevia Sedis Apostolicae approbatione, designent, cui stabiliter iura et obligationes competunt quae in nn. 3-7 canonis 132 vel alibi in iure communi statuuntur.

Il canone è stato omissso dal gruppo di studio perché per quanto riguarda le eparchie site fuori del territorio delle Chiese patriarcali e archiepiscopali maggiori si è provveduto con il nuovo testo del can. 111 bis (connesso con il can. 129); per le Chiese Metropolitane *sui iuris* che potrebbero avere delle eparchie fuori del suo territorio si era d'avviso di non stabilire una norma giuridica. Questa materia può essere regolata di volta in volta, qualora ce ne sia bisogno, con una decisione della Santa Sede. Per le « ceterae Ecclesiae sui iuris » invece si è provveduto con il can. 143 quinquies.

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

ENCHIRIDION INDULGENTIARUM

NORMAE ET CONCESSIONES

La presente terza edizione curata dalla *Penitenzieria Apostolica*, si è resa necessaria dovendosi aggiornare il testo al nuovo Codice di Diritto Canonico, ai più recenti Documenti Liturgici e, per i testi della Bibbia alla Neovulgata, la traduzione latina dei Libri Sacri, promulgata dal Santo Padre Giovanni Paolo II nel 1979 come testo « tipico » latino per la liturgia e i documenti ecclesiastici. L'edizione preparata da Paolo VI reca nel frontespizio la dicitura « Sacros. Oecum. Concilii Vaticani II ratione habita. »

Dopo la prefazione e il Decreto del 29 giugno 1968 e i « praenotanda », vengono esposte le 29 « normae » che oggi regolano con chiarezza e precisione, tutta la disciplina delle indulgenze. Seguono poi le « tres concessionoes generatiores » che sono come il motivo ispiratore della mentalità che deve avere il cristiano in rapporto all'acquisto delle indulgenze. C'è poi l'elenco di 70 « aliae concessionoes » di indulgenze, parziali e plenarie, con le quali viene premiato dalla Chiesa il fedele che recita quelle preghiere. In appendice all'*Enchiridion* è riportata, nel testo originale, la Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina* di Paolo VI, documento teologicamente fondamentale, che è la base di tutta la riforma della disciplina delle indulgenze, auspicata dal Concilio Vaticano II. In-8°, rilegato, pp. 128.

L. 15.000 + spese spedizione

NUNTIA

Commentarium cura et studio

PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
editum

prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur

✱

Directio: penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo

Direction et rédaction: Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental

(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)

Administration: Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
(c.e.p. N. 00774000)

In Italia
Extra Italiam

Abbonamento annuo Abonnement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
L. 20.000	L. 35.000
L. 28.000	L. 35.000

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE STATISTICAL YEARBOOK OF THE CHURCH 1984 ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'EGLISE

The present volume has been edited by the Central Statistics Office of the Church and contains the most significant data on the life and activity of the Church in the world in 1984.

In the present *Statistical Yearbook* there are published in summary form the principal data gathered either by means of the questionnaire sent to the Chancelleries of individual ecclesiastical territories (patriarchal and metropolitan Sees, archdioceses, dioceses, prelatures, etc.) or by means of an appropriate form sent to religious Organizations and Institutes (Institutes of perfection, etc.); the data are given according to the subject considered and unless otherwise indicated generally refer to 31 December 1984, or the whole of the year 1984, as the case may be.

Le présent volume, rédigé par les soins du Bureau Central de Statistique de l'Eglise, contient, pour l'année 1984, les données les plus significatives concernant la présence et l'oeuvre de l'Eglise dans le monde.

Dans le présent *Annuaire Statistique* on été reportés, sous forme récapitulative, les principales données recueillies grâce au questionnaire envoyé aux Curies de chaque circonscription ecclésiastique (Siège patriarchal ou métropolitain, archevêché, évêché, prélatrice, etc.) ou grâce au modèle spécial de relevé envoyé aux Organismes religieux (Instituts de perfection, etc.). Elles sont classées par matières et se réfèrent généralement selon les cas, soit aux données arrêtées au 31 décembre 1984, soit à l'ensemble de l'année 1984, sauf indication contraire.

440 Pages - Format cm 19 x 26

Price Prix: Lit. 50.000 + spese spedizione

L'ATTIVITÀ DELLA SANTA SEDE

1985

Volume che raccoglie l'attività del Sommo Pontefice e della Santa Sede durante l'anno 1985; nella prima parte viene riportata la cronaca dei 12 mesi, nella seconda vengono elencate le attività degli organismi pontifici.

Volume di pp. VIII-1.696, formato cm. 16x24, con 107 fotografie a colori, rilegato in cartone telato con sovracoperta plastificata a colori.

L. 100.000 + spese spedizione